



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 594

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 21 marzo 2012

I N D I C E

Commissioni riunite

2 ^a (Giustizia) e 3 ^a (Affari esteri):		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	5
5 ^a (Bilancio) e 6 ^a (Finanze e tesoro):		
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	10
<i>Plenaria (notturna) (*)</i>		
7 ^a (Istruzione) e 8 ^a (Lavori pubblici, comunicazioni):		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 3)</i>	»	18
7 ^a (Istruzione) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):		
<i>Plenaria</i>	»	19

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	21
2 ^a - Giustizia:		
<i>Plenaria</i>	»	27
3 ^a - Affari esteri:		
<i>Plenaria</i>	»	39
4 ^a - Difesa:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	49
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	58

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione (notturna) 5^a (Bilancio) e 6^a (Finanze e tesoro) (riunite) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 594^o Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 21 marzo 2012.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo:ApI-FLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.

5 ^a - Bilancio:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	Pag.	62
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	67
<i>Plenaria (notturna)</i> (*)		
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	»	72
7 ^a - Istruzione:		
<i>Plenaria</i>	»	73
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Plenaria</i>	»	104
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	»	112
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 147)</i>	»	125
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 57)</i>	»	126
<i>Plenaria</i>	»	126
11 ^a - Lavoro:		
<i>Plenaria</i>	»	129
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 180)</i>	»	137
<i>Plenaria</i>	»	137
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 181)</i>	»	143
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	144
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	150
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 84)</i>	»	150
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 39)</i>	»	151
<i>Plenaria</i>	»	151

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:

<i>Plenaria</i>	Pag.	167
---------------------------	------	-----

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione (notturna) 5^a (Bilancio) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 594^o Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 21 marzo 2012.

Comitato

Per le questioni degli italiani all'estero:

Plenaria *Pag.* 170**Commissioni bicamerali**

Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale:

Plenaria *Pag.* 176

Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:

Plenaria » 178

Per la sicurezza della Repubblica:

Plenaria » 180**Commissioni monocamerali d'inchiesta**

Sull'esposizione a possibili fattori patogeni, con particolare riferimento all'uso dell'uranio impoverito:

Plenaria *Pag.* 181

Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale:

Plenaria » 187

COMMISSIONI 2^a e 3^a RIUNITE**2^a (Giustizia)****3^a (Affari esteri, emigrazione)**

Mercoledì 21 marzo 2012

Plenaria**36^a Seduta***Presidenza del Presidente della 2^a Commissione*
BERSELLI*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Mazzamuto.**La seduta inizia alle ore 14,40.**IN SEDE REFERENTE*

(1969-B) Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 12 ottobre 2011), approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati (Esame)

La relatrice ALLEGRINI (*PdL*) ricorda che il disegno di legge torna in quarta lettura dalla Camera dei deputati per una discussione con particolare riferimento all'attribuzione della cognizione sui reati di pedopornografia alla competenza delle procure aventi sede nel capoluogo del distretto della Corte d'appello ovvero alle ordinarie procure circondariali. Riferisce che sul punto risulta dirimente il parere del Governo permanendo da parte di alcuni componenti delle Commissioni la volontà di rimettere alla discussione dell'Aula il testo originariamente approvato che prevede di assegnare la competenza su tali reati alle ordinarie procure circondariali, diversamente da quanto stabilito dalla normativa vigente confermata nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Il sottosegretario MAZZAMUTO dichiara che il Governo è favorevole all'opzione che preveda l'accorpamento della competenza sui reati in oggetto in capo alle procure distrettuali tenuto conto che l'attività dalle stesse svolta in attuazione della normativa vigente ha presentato aspetti positivi. Si riserva di valutare una diversa redistribuzione delle competenze che coinvolga la procura antimafia per i reati associativi, lasciando in capo alle procure distrettuali la competenza sui reati commessi dai singoli.

Il presidente BERSELLI evidenzia che la posizione del Governo mira al mantenimento della legislazione vigente e chiede chiarimenti alla relatrice sulla necessità dell'intervento normativo sul punto.

La relatrice ALLEGRINI (*PdL*) conferma che se si aderisse a quanto proposto dal Governo la disciplina sulla competenza come definita nel testo approvato dalle Commissioni riunite andrebbe rivista, permanendo la necessità di confermare quanto previsto dal testo in titolo che estende la competenza delle procure distrettuali antimafia limitatamente ad alcuni reati introdotti in attuazione della Convenzione di Lanzarote. Richiama tuttavia l'attenzione sulla circostanza che la ratifica della Convenzione in oggetto, pur non richiedendo modifiche di natura processualistica, comporta numerosi interventi sulla normativa sostanziale dei reati prevista dal codice penale.

Evidenzia altresì che l'*iter legis* si è protratto per lungo tempo, sollecitando che l'Aula torni ad esaminare il provvedimento.

Interviene il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*), il quale sottolinea come il testo che prevedeva la competenza della procura antimafia per i reati associativi e delle procure distrettuali per i reati commessi dai singoli, con una competenza residuale delle procure circondariali, costituiva un compromesso tra le due opposte posizioni che vedevano l'attribuzione della competenza su ogni reato in oggetto, a prescindere dalle modalità di commissione, all'una o all'altra sede.

Nel rappresentare di non condividere l'orientamento governativo circa la competenza esclusiva delle procure distrettuali, esprime l'avviso che la competenza debba essere radicata in sede circondariale per tutte le fattispecie di reato previste dal disegno di legge in esame. Si dichiara comunque favorevole ad accogliere in via subordinata un'eventuale soluzione intermedia che distingua la competenza sulla base della natura associativa del reato. Osserva infatti che l'attribuzione della competenza su fatti di modesta importanza alle procure distrettuali da una parte rischia di gravare in termini negativi sull'attività delle procure medesime, dall'altra svincola il ruolo fondamentale svolto dalle procure circondariali sul territorio, come dimostrato dai recenti fatti di cronaca.

Il presidente BERSELLI rivolge ai colleghi l'invito a manifestare il proprio assenso o la propria contrarietà alla proposta discussa in origine

di attribuire la competenza esclusivamente alle ordinarie procure circondariali.

Il senatore MARITATI (*PD*) sottopone all'attenzione dei colleghi la necessità di una riflessione sulla tecnica legislativa da adottare, esprimendo delle perplessità sulla necessità di formulare un emendamento soppressivo al testo trasmesso dalla Camera.

Il presidente BERSELLI sottolinea come l'orientamento del Governo si ponga in posizione diversa sia rispetto a coloro che sostengono la necessità di attribuire la competenza esclusivamente alle ordinarie procure circondariali, sia rispetto a coloro che propugnano la tesi di una distinzione della competenza connessa alla tipologia del reato.

Il senatore CENTARO (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) propone di fissare un termine per gli emendamenti all'esito del quale potranno essere più compiutamente discusse le varie opzioni.

Il senatore CALIENDO (*PdL*) invita ad una riflessione generale, ricordando che le modifiche all'assetto vigente della competenza, sono state introdotte nel testo discusso al Senato a seguito delle segnalazioni pervenute dalle stesse procure sulla scarsa effettività dell'attività delle procure distrettuali nel perseguire i reati commessi dai singoli. Evidenzia altresì che la previsione di una competenza della procura antimafia su alcuni reati è stata proposta in relazione alle osservazioni formulate dal capo della polizia postale auditò con particolare riferimento ai reati commessi con strumenti telematici. Nel condividere l'osservazione del Governo sulla possibilità di valutare l'esclusione del coinvolgimento delle procure antimafia, si dichiara favorevole all'attribuzione della competenza sui reati alle ordinarie procure circondariali, non ritenendo adeguato il coinvolgimento di quelle distrettuali ai fini di un efficace contrasto ai reati di cui trattasi.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) esprime alcune perplessità sulla posizione rappresentata dal capo della polizia postale nell'audizione alla Camera dei deputati.

Il presidente BERSELLI ricorda che anche a supporto della discussione del testo licenziato dalla Commissione sono state svolte numerose audizioni.

Interviene la senatrice DELLA MONICA (*PD*) evidenziando il proficuo apporto delle audizioni dei rappresentanti di alcune procure. In particolare, richiama l'attenzione sulle osservazioni a suo tempo svolte dal dottor Forno della procura distrettuale di Milano, il quale rappresentò la positiva esperienza maturata dalle procure distrettuali nel perseguire i reati in questione. Ricorda inoltre le analoghe posizioni espresse dal dottor Gian-

bartolomei della procura di Firenze, dal dottor Alfonso, procuratore di Bologna, nonché l'intervento del procuratore nazionale antimafia, dottor Grasso, nonostante la preoccupazione di un aggravio dell'attività della medesima prioritariamente incentrata sulla lotta alla criminalità organizzata. Riferisce poi che anche la posizione assunta dal dottor Toscano della procura di Catania era concorde nel ritenere positiva l'esperienza che vede a partire dal 2008 il coinvolgimento delle procure distrettuali. Sottolinea infine che l'opinione del capo della polizia postale era intimamente connessa all'esigenza di favorire la funzionalità delle indagini relative ai reati commessi con mezzi informatici.

Segnala inoltre come la Convenzione di Lanzarote della quale si chiede la ratifica imponga l'introduzione di reati di pedopornografia a tutela dei minori, senza formulare indicazioni sul regime processuale. Manifesta poi l'opinione che a garanzia dei minori sia favorita la specializzazione tanto dei pubblici ministeri che della polizia giudiziaria in relazione ai reati in oggetto.

Conclude dichiarando di condividere la posizione del Governo in considerazione dell'esperienza positiva delle procure distrettuali, ribadendo che il proprio assenso per le diverse soluzioni di compromesso sarebbe giustificato dall'esigenza di giungere al più presto ad una ratifica della Convenzione.

La relatrice ALLEGRINI (*PdL*), nel ricordare le proposte a suo tempo formulate dai colleghi Benedetti Valentini e Centaro, osserva che la ricerca di soluzioni di compromesso ha causato la dilazione dell'*iter legis*, ribadendo quindi la necessità di rimettere un testo all'Aula nel più breve tempo possibile.

Il presidente BERSELLI ricorda che il testo sottoposto all'esame della Commissione è quello approvato dalla Camera dei deputati, in quanto l'Assemblea ha proceduto a sottoporre all'attenzione delle Commissioni riunite il testo nel suo complesso. Precisa inoltre che le ragioni del rinvio sono connesse alla circostanza che la discussione in Assemblea non era giunta ad un'intesa in ordine alla questione controversa della competenza, anche in relazione agli orientamenti in precedenza manifestati dalle Commissioni. Tenuto conto che non sembra emergere dalla discussione odierna una nuova convergenza sui profili concernenti l'attribuzione della competenza alle procure distrettuali come indicato dal Governo, propone di conferire ai relatori mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul testo già approvato dalle Commissioni riunite nella seduta del 3 agosto 2011 (Atto Senato 1969-C).

Le Commissioni riunite, accertata la presenza del prescritto numero dei senatori, approvano la proposta del Presidente di conferire ai relatori mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul testo, già approvato nella seduta del 3 agosto 2011, autorizzandoli altresì a riferire oralmente.

(2942) Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 7 marzo scorso.

Il presidente BERSELLI segnala che si è in attesa di ricevere il parere della 5^a Commissione e invita il Governo a formulare parere in merito agli emendamenti sui quali in precedenza si era riservato.

Il sottosegretario MAZZAMUTO esprime parere contrario agli emendamenti 9.1 e 9.2.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE

5^a (Bilancio)

6^a (Finanze e tesoro)

Mercoledì 21 marzo 2012

Plenaria

33^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
BALDASSARRI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Ceriani.

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE REFERENTE

(3184) Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il presidente BALDASSARRI dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento, i seguenti emendamenti, riferiti agli articoli da 4 a 13: 4.0.1, 4.0.9, 4.0.22, 4.0.23, 4.0.24, 4.0.25, 5.0.5, 5.0.6, 6.13, 6.14, 6.15, 8.1, 8.30, 8.50, 8.57, gli identici 8.58, 8.59, 8.60, 8.61, 8.62, 8.63 e 8.64, gli identici 8.65, 8.66, 8.67, 8.68, 8.69 e 8.70, 8.71, 8.87, 8.0.11, 8.0.20, 8.0.22, 11.1, gli identici 11.23, 11.24 e 11.25, 11.26, gli identici 11.29 e 11.0.1, 11.0.2, 12.3, 12.4, gli identici 12.7 e 12.8, 12.10, 12.0.3, gli identici 12.0.22 e 12.0.23 e 13.0.1.

Avverte quindi che non è ancora pervenuto il parere della 5^a Commissione sul testo e sugli emendamenti.

Il senatore AGOSTINI (*PD*) chiede di conoscere i motivi per i quali è stata dichiarata l'improponibilità degli emendamenti 12.7 e 12.8.

Il presidente BALDASSARRI precisa che gli emendamenti in questione sono da considerarsi improponibili in quanto estranei all'oggetto della discussione.

Il senatore AGOSTINI (*PD*) prende atto delle motivazioni addotte.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) pur nella consapevolezza che il proprio emendamento 8.50, concernente il reato delle false comunicazioni sociali, affronta un tema non strettamente pertinente all'oggetto del decreto-legge, esprime tuttavia il proprio rammarico per il fatto che la sua discussione non possa essere svolta in tale sede, anche se giudica evidenti le connessioni della disciplina proposta con il sistema fiscale. Esprime comunque l'auspicio che il tema possa essere affrontato con tempestività in una prossima occasione.

Il presidente BALDASSARRI precisa che, nel giudicare l'ammissibilità degli emendamenti, si è adottato un criterio basato sulla prevalenza dei profili fiscali, al di là della valutazione sul merito della singola proposta.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) illustra congiuntamente i propri emendamenti 4.10 e 4.11, con i quali si intende correggere alcuni profili critici relativi alla disciplina dell'IMU introdotta in via sperimentale con il decreto-legge n. 201 del 2011. In termini generali, ritiene pienamente condivisibile la scelta di anticipare l'applicazione dell'IMU, attraverso una revisione dell'imposizione sugli immobili con finalità equitative prevedendo un prelievo anche sulla prima casa. Inoltre l'anticipazione dell'IMU è stata resa necessaria per acquisire un gettito aggiuntivo in vista dell'obiettivo del pareggio di bilancio e a fronte delle tensioni sui mercati finanziari.

Tuttavia la disciplina dell'IMU presenta alcuni profili che necessitano di opportuni correttivi. L'emendamento 4.10 prevede pertanto l'esenzione dall'IMU per tutti gli immobili dei Comuni anche se non adibiti esclusivamente ai loro compiti istituzionali. Si tratta infatti di un onere fiscale difficilmente giustificabile. L'emendamento 4.11 prevede invece il rinvio dell'applicazione dell'IMU sugli alloggi degli istituti autonomi per le case popolari, che sono spesso di proprietà dei comuni. Al riguardo, ricorda che il precedente regime dell'ICI era fiscalmente più favorevole ai comuni su tale profilo. Ribadisce che interventi volti a ridurre l'imposizione IMU sugli immobili degli enti locali sono fondamentali per evitare che una diminuzione delle risorse possa tradursi in una riduzione dei servizi di assistenza alle fasce svantaggiate.

Le considerazioni svolte attestano quindi l'urgenza di correggere le riscontrate criticità nella disciplina dell'IMU. Esprime pertanto l'auspicio che il Governo possa individuare una soluzione di sintesi insieme con i relatori.

Il senatore MORANDO (PD) ritiene doveroso sottoporre al rappresentate del Governo una specifica richiesta di informazioni circa l'ammontare del gettito complessivo dell'IMU e di quello riveniente dall'imposizione sui fabbricati delle imprese agricole. Segnala al riguardo che gli emendamenti 4.10 e 4.11 contengono una stima di massima del gettito derivante dal prelievo sugli immobili dei comuni e sugli alloggi degli istituti autonomi per le case popolari, per un ammontare complessivo pari ad 800 milioni di euro. Tale cifra, se rapportata alla stima del gettito complessivo dell'IMU contenuta nella relazione tecnica al decreto-legge n. 201 del 2011, pari all'1 per cento del PIL, corrisponderebbe quindi a un quindicesimo del gettito derivante dall'intera imposizione mobiliare. Ritiene quindi necessario che siano confermate ovvero, se necessario, aggiornate le stime di previsione del gettito complessivo dell'IMU, con specifico riferimento alle entrate connesse all'imposizione sui fabbricati agricoli, soprattutto a fronte delle valutazioni fortemente divergenti proposte dalle associazioni di categoria.

Conclude sottolineando la necessità di acquisire tali informazioni prima di procedere alla votazione degli emendamenti citati, per avere una esatta rappresentazione dell'entità del contributo richiesto ai comuni per concorrere al risanamento finanziario.

Il presidente BALDASSARRI condivide l'importanza delle informazioni richieste dal senatore Morando, che ripropongono l'esigenza di costituire una autorità indipendente sui conti pubblici, con il compito di certificare i dati storici di andamento della finanza pubblica e di fornire al Parlamento informazioni e valutazioni sugli effetti finanziari delle singole misure di politica economica.

Il sottosegretario CERIANI, in risposta alla richiesta avanzata dal senatore Morando, consegna alla Presidenza alcune schede esplicative per quanto riguarda le stime di previsione sul gettito dell'IMU derivante dall'imposizione sui terreni e i fabbricati agricoli. Precisa inoltre che in tale documento si dà conto delle diverse valutazioni formulate dal Governo e dalle associazioni di categoria.

Il presidente BALDASSARRI considerato l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame all'odierna seduta notturna.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3184**(al testo del decreto-legge)****Art. 4.****4.1**

THALER AUSSERHOFER, FOSSON, PINZGER

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Sono esenti dall'Imposta municipale propria istituita dall'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, i fabbricati rurali posti in zona di montagna funzionali all'azienda agricola (stalle, fienili, eccetera)».

Conseguentemente ridurre in maniera lineare per un importo pari a 10 mila euro a decorrere dal 2012 le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011 n. 183.

4.2

THALER AUSSERHOFER, FOSSON, PINZGER

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Sono esenti dall'Imposta municipale propria istituita dall'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, i fabbricati rurali funzionali agli alpeggi utilizzati nel periodo estivo».

Conseguentemente ridurre in maniera lineare per un importo pari a 10 mila euro a decorrere dal 2012 le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011 n. 183.

4.3

SARO, LENNA, PEGORER, PERTOLDI, BLAZINA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Le province possono stabilire di disapplicare le misure dell'imposta provinciale di trascrizione che risultano dalle disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 27 novembre 1998, n. 435, e dall'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e di applicare agli atti soggetti ad IVA ed agli atti relativi ai veicoli specificati al numero 1, alle lettere da a) a g) della tabella allegata al decreto del Ministro delle finanze 27 novembre 1998, n. 435, la misura fissa di cui al numero 2 del decreto medesimo.

2-ter. Le province non possono effettuare ulteriori diversificazioni delle misure di tariffa rispetto a quelle indicate nel comma precedente.

2-quater. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

4.4

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA, Paolo FRANCO, MURA

Sopprimere il comma 3.

4.5

DE ANGELIS, BRUNO

Sopprimere il comma 3.

4.6

DE ANGELIS, BRUNO

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Capo del dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 22 novembre 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 2006, come modificato dall'articolo 1, comma 251 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, e dall'articolo 1, comma 23, lettera b) della legge 23 dicembre 2010 n. 220, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 il contributo dell'1 per mille della quota di gettito dell'imposta municipale propria spettante al comune ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 è versato dal comune entro il 30 aprile di ogni anno al soggetto di cui all'articolo 1, comma 1, il comune è esentato dal versamento di cui al periodo precedente nel caso in cui abbia già provveduto tramite gara ad evidenza pubblica, ovvero nel rispetto della vigente normativa per gli affidamenti *in-house*, ad affidare ad altri soggetti lo svolgimento dei medesimi servizi offerti dal soggetto di cui all'articolo 1, comma"».

4.7

VACCARI, PAOLO FRANCO, MASSIMO GARAVAGLIA, MURA

Al comma 3, sostituire il capoverso con il seguente:

«1. A decorrere dall'anno 2013 è facoltà dei comuni di avvalersi delle attività svolte dal soggetto di cui all'articolo 1, comma 1, nonché stabilire la misura del relativo contributo da versare entro il 30 aprile di ogni anno».

4.8

VACCARI, MASSIMO GARAVAGLIA, PAOLO FRANCO, MURA

Al comma 3, sostituire le parole: «dell'1 per mille» con le seguenti: «dello 0,5 per mille».

4.9

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA, Paolo FRANCO, MURA

Al comma 3, alla fine, aggiungere le seguenti parole: «Non sono obbligati al versamento del contributo i comuni non iscritti all'ANCI, ovvero i comuni che esercitano la riscossione diretta».

4.10

AGOSTINI, BARBOLINI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, STRADIOTTO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al comma 8 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il primo periodo è inserito il seguente: »Gli immobili siti posseduti dai comuni e siti nel rispettivo territorio sono comunque esclusi dall'applicazione dell'imposta municipale propria«.

3-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 3-bis, valutati in 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede, fino a concorrenza dei medesimi, a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da 3-quater a 3-sexies.

3-quater. 1. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e 2013, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispettivamente, di un ulteriore 0,5 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento per ciascuno dei due anni. fermo restando che per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare.

3-quinquies. Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, adotta misure

intese a consentire che le disposizioni di cui al comma 4-*quater*, producano effettivi maggiori risparmi di spesa non inferiori a 350 milioni di euro per l'anno 2012 e a 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2013.

3-*sexies*. Ai fini di cui al comma 3-*bis*, l'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 è ridotta di 50 milioni di euro per l'anno 2012. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

4.11

BARBOLINI, AGOSTINI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, GHEDINI, BERTUZZI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. Per gli alloggi degli Istituti autonomi case popolari comunque denominati l'entrata in vigore della fase sperimentale dell'imposta municipale propria, a norma dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, decorre dall'anno 2013.

3-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 3-*bis*, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

COMMISSIONI 7^a e 8^a RIUNITE

7^a (Istruzione pubblica, beni culturali)

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

Mercoledì 21 marzo 2012

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti
dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 3

Presidenza del Presidente della 7^a Commissione
POSSA

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,30

AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI SULL'AGGIORNAMENTO DELLE PROBLEMATICHE EMERSE NEL SETTORE INTERNET IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE

COMMISSIONI 7^a e 13^a RIUNITE

**7^a (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica,
spettacolo e sport)**

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mercoledì 21 marzo 2012

Plenaria

4^a Seduta

Presidenza del Presidente della 7^a Commissione
POSSA

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(2862) Disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tommaso Foti e Carlucci, Iannuzzi ed altri; Iannuzzi; Bocci ed altri

(630) BERSELLI. – Disposizioni per la riqualificazione dei centri storici e dei «borghi antichi d'Italia»

(2461) COSTA. – Incentivi per interventi edilizi nei centri storici dei piccoli comuni

(2529) NEGRI ed altri. – Disposizioni per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei borghi antichi d'Italia

– e del voto regionale n. 80 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 marzo scorso.

Nel dibattito interviene il senatore ASCIUTTI (*PdL*), il quale evidenzia l'opportunità di inserire, nell'ambito di applicazione della legge, anche i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, i quali possono a loro volta avere centri storici di particolare pregio. In caso contrario, sot-

tolinea, si rischia di escludere dalla tutela una larga fetta del patrimonio artistico del Paese.

La senatrice MAZZUCONI (*PD*) ritiene opportuno prevedere una definizione urbanistica del concetto di borgo che stabilisca i criteri identificativi dei borghi rilevanti ai fini dei disegni di legge in esame. L'accezione comune del termine rischia infatti di ingenerare fraintendimenti e possibili abusi della eventuale normativa di vantaggio.

Il senatore LEONI (*LNP*) lamenta un eccesso di normazione urbanistica, che rischia di soffocare lo sviluppo dell'attività edilizia. Nel richiamare più snelle esperienze straniere, auspica che sia rimesso allo strumento urbanistico gestito territorialmente il compito di tutelare l'area di riferimento.

Il presidente D'ALÌ osserva che le norme in esame hanno finalità di agevolazione normativa più che finanziaria, volte a supportare iniziative di ristrutturazione o il riconoscimento di certificati di qualità. D'altro canto è necessario individuare le caratteristiche specifiche per il riconoscimento omogeneo delle località individuate come borghi antichi.

Il PRESIDENTE esprime l'auspicio che la discussione generale sui disegni di legge in titolo possa concludersi entro la prossima seduta. In quella sede, precisa, potranno essere altresì assunte le decisioni necessarie alla prosecuzione dell'*iter*.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 14,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 21 marzo 2012

Plenaria**366^a Seduta***Presidenza della Vice Presidente***INCOSTANTE***indi del Presidente***VIZZINI***La seduta inizia alle ore 15,10.***IN SEDE REFERENTE**

(83) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *Vittoria FRANCO.* – *Modifica dell'articolo 75 della Costituzione in materia di referendum abrogativo*

(1092) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *Marilena ADAMO ed altri.* – *Modifiche agli articoli 71 e 75 della Costituzione recanti l'introduzione del referendum propositivo e la revisione del quorum funzionale del referendum abrogativo*

(1428) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *PETERLINI ed altri.* – *Modifiche agli articoli 70, 71, 73, 74, 75 e 138 della Costituzione, in materia di formazione delle leggi e revisione della Costituzione, introduzione dell'iniziativa legislativa popolare e dell'iniziativa legislativa costituzionale e di democrazia diretta*

(1625) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *Donatella PORETTI.* – *Modifiche al quarto comma dell'articolo 75 della Costituzione, in materia di referendum abrogativo*

(1654) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *PASTORE ed altri.* – *Modifiche all'articolo 75 della Costituzione in materia di referendum abrogativo*

(1706) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *BELISARIO ed altri.* – *Modifica dell'articolo 75 della Costituzione concernente la soppressione del quorum funzionale del referendum abrogativo*

(1624) Donatella PORETTI. – *Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo*

– e della petizione n. 817 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 marzo.

Il senatore SANNA (*PD*) si sofferma sulla proposta di aumentare il numero dei richiedenti il *referendum* abrogativo, in considerazione dell'evoluzione demografica. In proposito, richiama la proposta avanzata da Costantino Mortati durante i lavori dell'Assemblea costituente, diretta a neutralizzare gli effetti dell'aumento della popolazione, che fissava il *quorum* di richiesta in un ventesimo degli elettori.

A suo avviso, inoltre, sarebbe opportuno prevedere che la valutazione della Corte costituzionale sull'ammissibilità del quesito preceda la raccolta delle firme, salvo una quota preventiva minima di sottoscrizioni.

Per quanto riguarda il *quorum* di partecipazione, osserva che il *referendum* rappresenta una istanza democratica ulteriore rispetto a quella espressa dal Parlamento, per cui sarebbe ragionevole far riferimento al corpo elettorale effettivamente partecipe nella determinazione della soglia richiesta per la validità del *referendum* abrogativo; si potrebbe ipotizzare, tra l'altro, che tale collegamento sia riferito all'epoca in cui è stata approvata la legge oggetto del quesito.

Infine, richiama l'opportunità di introdurre l'istituto del *referendum* propositivo e di rafforzare l'iniziativa legislativa popolare, finora mortificata dalla scarsa attenzione da parte del Parlamento.

Il senatore CECCANTI (*PD*) ricorda che la soglia di 500.000 firme fu definita dall'Assemblea costituente in riferimento ad una popolazione minore di quella attuale, nonché in ragione di un numero ristretto di certificatori, per cui appare ragionevole, in questa fase, aumentare il *quorum* di richiesta.

In secondo luogo, condivide la proposta di un vaglio preventivo di ammissibilità, anche in considerazione dell'interpretazione non sempre univoca della Corte costituzionale sul secondo comma dell'articolo 75.

Inoltre, a fronte di una minore partecipazione alle consultazioni elettorali, ritiene opportuno adeguare il *quorum* di validità, fissandolo a un livello più basso in proporzione al corpo elettorale.

Il senatore PARDI (*IdV*) nota che il successo di alcune iniziative referendarie degli ultimi anni non smentisce lo scopo dei disegni di legge costituzionale in titolo che, a suo avviso, dovrebbero anzitutto impedire l'utilizzo strumentale dell'astensionismo da parte di alcune forze politiche. L'abolizione del *quorum* di partecipazione favorirebbe l'assunzione di responsabilità da parte di tutti i cittadini chiamati a esprimere la loro opinione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*SULLA DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE DI APPROVAZIONE DI INTESE CON
CONFESSIONI RELIGIOSE*

Il senatore MALAN (*PdL*), relatore sui disegni di legge di approvazione di intese con confessioni religiose (nn. 2235 e 2181, nn. 2236 e 2104 e n. 2237), in discussione presso la Commissione, anche a nome dell'altro relatore, senatore Ceccanti, presenta specifici emendamenti (pubblicati in allegato) diretti ad adeguare la copertura finanziaria di quelle iniziative, che potrebbe risultare carente in ragione del protrarsi dell'*iter* di approvazione.

La Commissione prende atto.

Il PRESIDENTE assicura che gli emendamenti appena presentati saranno trasmessi senza indugio alla Commissione bilancio per il prescritto parere.

La seduta termina alle ore 15,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2235

Art. 30.

30.100

CECCANTI, MALAN, *relatori*

Al comma 1, sostituire le parole: «valutati in euro 25.000 per l'anno 2011 e in euro 14.000 a decorrere dal 2012» con le seguenti: «valutati in euro 25.000 per l'anno 2012 e in euro 14.000 a decorrere dal 2013».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2236

Art. 28.

28.100

CECCANTI, MALAN, *relatori*

Al comma 1, sostituire le parole: «valutati in euro 180.000 per l'anno 2011 e in euro 100.000 a decorrere dall'anno 2012», con le seguenti: «valutati in euro 180.000 per l'anno 2012 e in euro 100.000 a decorrere dall'anno 2013».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2237

Art. 23.

23.100

CECCANTI, MALAN, *relatori*

Al comma 1, sostituire le parole: «per l'anno 2011 ed euro 350.000 a decorrere dal 2012» con le seguenti: «per l'anno 2012 ed euro 350.000 a decorrere dal 2013».

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 21 marzo 2012

Plenaria**302^a Seduta***Presidenza del Presidente***BERSELLI***Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Mazzamuto.**La seduta inizia alle ore 15,30.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La senatrice DELLA MONICA (PD) ricorda alla presidenza che si era convenuto di inserire nel calendario dei lavori della Commissione il disegno di legge n. 3125; tale provvedimento non risulta però iscritto all'ordine del giorno, ne sollecita pertanto l'avvio dell'esame a partire dalla prossima settimana.

Il presidente BERSELLI, dopo aver rassicurato la senatrice Della Monica circa l'inserimento del disegno di legge n. 3125 nel calendario dei lavori della prossima settimana, fa presente che sono state sollecitate, con riguardo all'indagine conoscitiva sulle questioni concernenti la responsabilità dei magistrati, anche le audizioni dei rappresentanti dell'Unione delle Camere civili; delle associazioni dei magistrati contabili e di quelli militari; dell'OUA; dell'ANF e del CSM.

La senatrice DELLA MONICA (PD) concorda con il presidente circa l'individuazione dei soggetti da audire, sottolineando l'opportunità di procedere anche all'audizione delle associazioni rappresentative della magistratura onoraria.

Il presidente BERSELLI, nel sottolineare come siano numerose le associazioni rappresentative della magistratura onoraria, fa presente che tali audizioni si svolgeranno nel corso di più settimane.

IN SEDE REFERENTE

(2420) CARDIELLO ed altri. – Modifica all'articolo 348 del codice penale, in materia di inasprimento della pena per l'abusivo esercizio della professione

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente BERSELLI ricorda che nel corso della seduta di ieri sono stati acquisiti anche i pareri del rappresentante del Governo sugli emendamenti presentati al disegno di legge in titolo. Avverte quindi che si passerà alla votazione delle suddette proposte.

La Commissione, previa verifica del prescritto numero legale, respinge l'emendamento 1.1.

In esito a distinte e successive votazioni risultano altresì respinti anche gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5.

Dopo che il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) ha ritirato l'emendamento 1.6, la Commissione approva l'emendamento 1.7, risultando preclusi gli emendamenti 1.8, 1.9 e 1.10.

Dopo che il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) ha ritirato l'emendamento 1.11, la Commissione approva l'emendamento 1.12.

Si apre quindi un breve dibattito, nel quale intervengono i senatori CENTARO (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*), LI GOTTI (*IdV*) e CALIENDO (*PdL*), sull'emendamento 1.19, sul quale il sottosegretario MAZZAMUTO, nel corso della seduta di ieri, aveva espresso parere favorevole suggerendone una riformulazione nel senso di sostituire le parole «l'immobile appartiene» con «i beni appartengono».

Il relatore BALBONI (*PdL*) alla luce delle considerazioni emerse modifica il parere precedentemente espresso, dichiarandosi favorevole all'emendamento 1.17.

Il sottosegretario MAZZAMUTO si rimette quindi alla Commissione sull'emendamento 1.17.

Dopo che sono stati respinti, in esito a distinte e successive votazioni gli emendamenti 1.13, 1.14, 1.15 e 1.16, la Commissione approva l'emendamento 1.17, risultano così preclusi i successivi emendamenti 1.18, 1.19 e 1.20.

Risulta infine approvato anche l'emendamento aggiuntivo 1.0.1.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge come modificato dagli emendamenti approvati, autorizzandolo a svolgere relazione orale e ad apportare le modifiche di coordinamento che si dovessero rendere necessarie.

(2805) Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mussolini e Carlucci; Bindi ed altri; Palomba e Borghesi; Capano e Ferranti; Binetti ed altri; Brugger e Zeller e del disegno di legge d'iniziativa governativa

(128) PORETTI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di figli legittimi e naturali

(2051) ARMATO ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di parentela e di successione ereditaria dei figli naturali

(2122) MAGISTRELLI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di filiazione

(2836) THALER AUSSERHOFER. – Nuove norme in materia di filiazione

– e petizioni nn. 1053 e 1255 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta 14 marzo scorso.

Il presidente BERSELLI avverte che si procederà alla illustrazione degli emendamenti presentati al disegno di legge in titolo (pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna).

Dopo che è stato dato per illustrato l'emendamento 1.1, la senatrice DELLA MONICA (PD) illustra l'emendamento 2.1, il quale modifica la lettera h) del comma 1 dell'articolo 2, prevedendo che l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturali debba essere proposta nei confronti di un curatore nominato dal giudice. Illustra poi l'emendamento 4.1, il quale interviene sulla disciplina transitoria.

Nel dare per illustrati tutti i restanti emendamenti, si riserva di valutare il ritiro nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

La senatrice ALLEGRINI (Pdl) illustra dapprima l'emendamento 1.2, il quale dispone la soppressione del comma 4 dell'articolo 1. La formulazione dell'articolo 262 del codice civile proposta dal comma 4, impedendo la sostituzione del cognome nel caso in cui il minore venga riconosciuto dal padre solo successivamente risulta ben più rigida della vigente, che, invece consente al tribunale dei minori di distinguere caso per caso. Dà conto poi dell'emendamento 1.5, il quale modifica la rubrica del titolo IX del libro primo del codice civile. Illustra indi l'emendamento 1.8, il quale prevede la soppressione del comma 10. Al riguardo osserva come

la sostituzione generalizzata delle parole «figli legittimi» e «figli naturali» con la parola «figli» rischi di essere fonte di equivoci nell'applicazione di talune norme, la cui disciplina è dettata solo per i figli nati fuori dal matrimonio. Segnala peraltro che il disegno di legge, al successivo articolo 2, (lettera a) delega il governo a sostituire i riferimenti ai figli legittimi/naturali con la denominazione di «figli nati fuori dal matrimonio» .

Riferisce poi sull'emendamento 2.3, il quale è volto a recepire l'istituto dell'ascolto in forma indiretta – cioè quello che avviene tramite i servizi, un ausiliario del giudice o un rappresentante del minore – contemplato sia dalla Convenzione di New York sia da quella di Strasburgo. Conclude preannunciando il ritiro dell'emendamento 2.6.

La senatrice ALBERTI CASELLATI (*PdL*) esprime perplessità sull'emendamento 1.5, il cui contenuto appare non di mero *drafting*. Analoghe perplessità desta l'emendamento 2.3 ed in particolare la previsione di un generalizzato diritto, peraltro non sanzionato, di ascolto del minore. Rilevi formula poi anche con riguardo all'emendamento 1.8.

Il presidente BERSELLI illustra l'emendamento 3.1, con il quale si interviene sulle disposizioni del disegno di legge n. 2805, inserite nel corso dell'esame in Assemblea dell'altro ramo del Parlamento, in materia di competenza sulle decisioni d'interesse dei figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori non coniugati, al termine della loro convivenza. Il testo licenziato dalla Camera, nell'affermare l'esclusiva competenza del Tribunale dei minorenni per i procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, in caso di cessazione della convivenza o di non convivenza dei genitori, introduce nel codice di procedura civile un apposito rito per tali procedimenti. Al riguardo osserva che, in base alla legislazione vigente, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 38 disp. att. codice civile e 317-*bis* codice civile spetta al tribunale dei minorenni conoscere delle questioni relative all'affidamento dei figli naturali di genitori non coniugati al termine della convivenza, mentre compete al tribunale ordinario la cognizione delle analoghe questioni nel caso di figli di genitori coniugati. Con l'emendamento in esame, che riproduce il testo unificato dei disegni di legge 1211 e 1412 già licenziato dalla Commissione giustizia del Senato, si vuole eliminare anche questa disparità «di natura processuale» per la quale è individuato un diverso giudice competente a seconda che il figlio sia nato all'interno o al di fuori del matrimonio.

Più nel dettaglio, attraverso l'espunzione dal testo dell'articolo 38 disp. att. codice civile del riferimento all'articolo 317-*bis* codice civile si sottrae al tribunale per i minorenni e, quindi, si affida al tribunale ordinario, la competenza sulle controversie relative all'esercizio della potestà e all'affidamento anche dei figli naturali. Inoltre, attraverso la soppressione dei relativi riferimenti normativi nel testo dell'articolo 38 disp. att., viene attribuita al tribunale ordinario la competenza nelle seguenti materie: cessazione del fondo patrimoniale (articolo 171), costituzione dell'usufrutto sui beni di un coniuge in relazione alle necessità della prole (ar-

articolo 194, secondo comma, codice civile); riconoscimento dei figli naturali (articoli 250, 252, 262, 264); dichiarazione giudiziale di paternità o maternità (articolo 269, primo comma codice civile); esercizio della potestà dei genitori (articolo 316 codice civile). Con riferimento poi all'adozione da parte del giudice di provvedimenti in presenza di una condotta del genitore pregiudizievole ai figli, viene confermata la competenza del tribunale per i minorenni, salvo che sia in corso un procedimento di separazione o divorzio o in materia di esercizio della potestà genitoriale, nel qual caso la competenza è attribuita al giudice ordinario.

Il senatore CALIENDO (*PdL*) chiede chiarimenti in ordine al secondo comma dell'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, nella parte in cui prevede il rinvio al solo articolo 710 del codice di rito civile.

Dopo una breve precisazione della senatrice ALBERTI CASELLATI (*PdL*) sul richiamo all'articolo 710 del codice di procedura civile, il senatore MARITATI (*PD*) illustra l'emendamento 1.4.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) svolge considerazioni sull'emendamento 3.1 e più in generale sull'esigenza di una nuova rimodulazione delle competenze fra i tribunali ordinari e quelli minorili, con particolare riguardo ad esempio alle fattispecie di cui agli articoli 130, 332, 334, 336 e 371 del codice civile.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2805**Art. 1.****1.1**

SALTAMARTINI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. L'articolo 251 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 251. (*Autorizzazione al riconoscimento*) - Il figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, può essere riconosciuto previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all'interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio.

L'autorizzazione al riconoscimento di una persona minore di età è rilasciata dal tribunale per i minorenni"».

1.2

ALLEGRINI

Sopprimere il comma 4.

1.3

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Sopprimere il comma 4.

1.4

MARITATI, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA

Al comma 4, sostituire le parole: «aggiungendolo a quello della madre» con le seguenti: «aggiungendolo, antepoendolo o postepoendolo, a quello della madre».

1.5

ALLEGRINI

Sostituire il comma 5 con il seguente: «5. La rubrica del titolo IX del libro primo del codice civile» è sostituita dalla seguente: «Della responsabilità dei genitori e dei diritti e doveri del figlio».

1.6

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Al comma 7, capoverso art.315 bis, sostituire il terzo comma con il seguente:

«Il figlio minore ha diritto di essere ascoltato dai genitori o da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, i quali terranno in debita considerazione la sua opinione nelle scelte da compiere nel suo interesse»

1.7

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Al comma 7, infine, aggiungere le parole: «Conseguentemente, l'articolo 147 del codice civile è soppresso.».

1.8

ALLEGRINI

Sopprimere il comma 10.

Art. 2.**2.1**

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) specificazione che, in mancanza del presunto genitore o dei suoi eredi, l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturali deve essere proposta nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso. Alla domanda può contraddire chiunque vi abbia interesse».

2.2

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «quale aspetto dell'esercizio» con le altre: «quale sostitutiva».

2.3

ALLEGRI

Al comma 1, lettera l), aggiungere in fine le seguenti parole: «salva la possibilità di procedere all'ascolto in forma indiretta, secondo quanto previsto dalle convenzioni internazionali».

2.4

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Al comma 1, lettera l), aggiungere in fine le parole: «salva la possibilità di procedere all'ascolto in forma indiretta, secondo quanto previsto dalle convenzioni internazionali».

2.5

SPADONI URBANI, VALENTINO

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: «stato di figlio;» con le seguenti: «stato di figlio, prevedendo anche in relazione ai giudizi pendenti una disciplina che assicuri la produzione degli effetti successori riguardo ai parenti anche per gli aventi causa del figlio naturale premorto o deceduto nelle more del riconoscimento e conseguentemente l'estensione delle azioni di petizione di cui agli articoli 533 e seguenti del codice civile;».

2.6

ALLEGRIANI

Al comma 1, sopprimere la lettera q).

2.7

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Al comma 1, sopprimere la lettera q).

Art. 3.**3.1**

BERSELLI, SERRA, ALLEGRIANI, DIVINA, LI GOTTI, MUGNAI, CENTARO, BRUNO, GIOVANARDI, PERDUCA, PORETTI

Sostituire gli articoli 3 e 4 con i seguenti:

«Art. 3.

(Modifica dell'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile)

1. L'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:

"Art. 38. – Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371,

ultimo comma, del codice civile. Per i procedimenti di cui all'articolo 333, resta esclusa l'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316 del codice civile. In tale ipotesi e per tutta la durata del processo, la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle norme richiamate, spetta al giudice ordinario.

Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria. Nei procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori si applica, in quanto compatibile, l'articolo 710 del codice di procedura civile.

Fermo restando quanto previsto per le azioni di stato, il tribunale competente provvede in ogni caso in camera di consiglio sentito il pubblico ministero e i provvedimenti emessi sono immediatamente esecutivi, salvo che il giudice disponga diversamente. Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni, il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni».

Art. 4.

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano ai giudizi instaurati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai processi relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli di genitori non coniugati pendenti davanti al tribunale per i minorenni alla data di entrata in vigore della presente legge si applica, in quanto compatibile, l'articolo 710 del codice di procedura civile, nel rispetto delle garanzie costituzionali del giusto processo. "

3.2

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Al comma 1, capoverso «art. 711-ter», al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «Al ricorso e alla memoria difensiva devono essere allegate le ultime dichiarazioni dei redditi presentate».

3.3

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Al comma 1, capoverso «art. 711-quinquies», inserire il seguente:

"Art. 711-quinquies.1 (*Ricorso consensuale*). In caso di accordo, i genitori presentano ricorso congiunto contenente le condizioni di affidamento e mantenimento dei figli minori. Il procedimento si svolge secondo quanto previsto dall'articolo 711 del codice di procedura civile, ad eccezione del tentativo di conciliazione".

3.4

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Al comma 1, capoverso «art. 711-octies», sostituire il primo comma con il seguente: «Le parti possono richiedere l'ammissione di mezzi istruttori al Presidente, o al giudice da lui delegato, che decide con ordinanza, potendo disporre d'ufficio le prove ritenute rilevanti».

3.5

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Al comma 1, capoverso «art. 711-octies», il quarto comma è sostituito dal seguente:

"All'assunzione dei mezzi di prova provvede il Presidente o un giudice da lui delegato".

3.6

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Al comma 1, capoverso «art. 711-novies", sostituire il secondo comma con il seguente:

«L'udienza di ascolto deve svolgersi in modo tale di rendere effettivo il diritto del minore di esprimere liberamente la propria opinione, e quindi con tutte le cautele e le modalità atte ad evitare interferenze, turbamenti e condizionamenti, ivi compresa la facoltà di vietare l'interlocuzione con i

genitori e/o con i difensori, nonchè di sentire il minore da solo, o ancora quella di delegare l'audizione ad un organo più appropriato e professionalmente preparato».

Art. 4.

4.1

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:

«Le disposizioni del capo I-bis del titolo II del libro quarto del codice di procedura civile, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.».

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 21 marzo 2012

Plenaria**172^a Seduta**

Presidenza del Presidente

DINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Marta Dassù.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(3143) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo delle Isole Cook sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Wellington il 17 maggio 2011

(Esame e rinvio)

Il relatore CALIGIURI (*PdL*) illustra il disegno di legge in argomento che reca la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e le isole Cook sullo scambio di informazioni in materia fiscale, sottoscritto a Wellington dai Governi dei due Stati il 17 maggio 2011.

L'Accordo, così come analoghe intese bilaterali stipulate con altri Stati, è volto a rendere operativa la nuova disciplina in materia di elusione fiscale introdotta dall'articolo 1, comma 83, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008). Con tale disposizione di diritto interno, infatti, è stato introdotto nell'ordinamento italiano un nuovo regime anti-elusivo, basato non più sull'individuazione degli Stati a regime fiscale privilegiato (cd. «paradisi fiscali»), bensì sull'identificazione degli Stati con un regime fiscale conforme agli standard di legalità e di trasparenza adottati dall'Unione europea e che consentono un adeguato scambio di informazioni. Sotto tale ultimo profilo, l'Accordo è pienamente coerente con gli orientamenti emersi in varie sedi internazionali (quali G7, G8, G20

e OCSE), volti a potenziare gli strumenti di contrasto dell'evasione fiscale internazionale.

L'Accordo disciplina lo scambio di informazioni in materia fiscale secondo modalità tali da garantire un sufficiente livello di trasparenza dei dati rilevanti per la determinazione, l'accertamento e la riscossione delle imposte che rientrano nel suo ambito di applicazione; per il recupero e l'esecuzione dei crediti; per le indagini o i procedimenti relativi a questioni fiscali. Tra le imposte rilevanti per l'Italia, che potranno dunque essere oggetto dello scambio di informazioni, si segnalano in particolare l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), l'imposta sul reddito delle società (IRES), l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e l'imposta sul valore aggiunto (IVA). L'Accordo si applica, altresì, ad ogni imposta di natura sostanzialmente analoga istituita successivamente alla sua firma, in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti.

Le modalità di svolgimento dello scambio di informazioni, così come le relative procedure, sono dettagliatamente disciplinate dall'articolo 5 dell'Accordo. Una richiesta di informazioni può essere rifiutata soltanto in casi circoscritti, tassativamente indicati all'articolo 7 dell'Accordo. Viene, poi, introdotta, con l'articolo 6, la possibilità di effettuare verifiche fiscali nel territorio dell'altro Stato, previa notifica all'autorità competente.

I costi necessari per far fronte alle richieste dello Stato contraente sono ripartiti secondo i criteri di cui all'articolo 9 dell'Accordo; in particolare, i costi ordinari sostenuti per fornire l'assistenza sono a carico della Parte interpellata, mentre quelli straordinari sono a carico della Parte richiedente.

Poiché l'Accordo costituisce la base giuridica per intensificare la cooperazione tra le autorità fiscali dei due Paesi, così da consentire una più efficace lotta all'evasione fiscale, auspica una sollecita approvazione del disegno di legge in titolo.

Il presidente DINI riterrebbe utile sapere se la conclusione dell'accordo in titolo è stata sollecitata da parte delle Isole Cook ovvero dal Governo italiano.

Il sottosegretario Marta DASSÙ informa che quello in discorso è il primo di una serie di accordi che verranno siglati sullo scambio di informazioni in materia fiscale con i Paesi dell'area del Pacifico.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(3144) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli di studi universitari rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica di San Marino ai fini del proseguimento degli studi, con Allegati, fatto a San Marino il 24 agosto 2011
(Esame e rinvio)

Il relatore BETTAMIO (*PdL*) illustra il disegno di legge in esame che reca la ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconsoci-

mento dei titoli di studi universitari rilasciati in Italia e a San Marino ai fini del proseguimento degli studi, Accordo fatto a San Marino il 24 agosto 2011. Esso consolida i rapporti bilaterali tra gli Stati interessati nel quadro del sistema di mutuo riconoscimento delle qualifiche professionali, anche in considerazione della sostanziale affinità tra i due Stati relativamente al sistema universitario e alla relativa formazione, ambito nel quale era già operante l'Accordo del 28 aprile 1983 relativo al riconoscimento reciproco dei titoli di studio, ratificato in Italia con la legge 18 ottobre 1984, n. 760.

In particolare, l'Accordo facilita per gli studenti di ciascuno dei due Stati l'inizio o la continuazione degli studi nelle Università dell'altro Stato, grazie alla previsione di criteri e procedure per il riconoscimento dei percorsi formativi seguiti. Esso disciplina anche il riconoscimento di certificati rilasciati dall'Istituzione di origine, attestanti periodi di studio svolti con profitto e il superamento di esami relativi a insegnamenti di contenuto corrispondente; tale riconoscimento presuppone il rilascio di idonea certificazione da parte dell'Istituzione universitaria del Paese di origine e richiede una valutazione positiva da parte dell'istituzione universitaria di accoglienza.

Esso stabilisce la corrispondenza di livello dei titoli accademici rilasciati dalle Istituzioni universitarie di ciascuno Stato secondo un'apposita tabella contenuta all'articolo 3; negli Allegati A e B è inserito l'elenco delle Università e degli Istituti equiparati di entrambi i Paesi che sono destinatari delle previsioni dell'Accordo. L'equipollenza dei titoli è in ogni caso subordinata alla verifica dell'assenza di differenze rilevanti nei percorsi formativi seguiti.

L'Accordo prevede, infine, che l'Italia e la Repubblica di San Marino favoriscano la stipulazione di convenzioni tra le proprie istituzioni universitarie, per istituire corsi di studio all'esito dei quali sarà rilasciato un titolo finale congiunto, valido in entrambi i Paesi.

Il disegno di legge non reca nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Esso fa salva l'autonomia didattica degli atenei, in quanto si limita a riconoscere i titoli che consentono l'accesso alle prove d'ingresso delle istituzioni universitarie dei due Paesi, senza che ciò comporti l'obbligatoria ammissione dei candidati.

Il presidente DINI osserva che la stipula dell'accordo presuppone un reciproco riconoscimento dell'esistenza di parametri educativi equipollenti nei due Stati.

Il senatore MANTICA (*PdL*) ricorda che i rapporti bilaterali tra Italia e San Marino conoscono oggi una fase di difficoltà e tensione in relazione alle distanti posizioni in materia di segreto bancario. Il dialogo risulta difficile soprattutto a livello di amministrazioni finanziarie e auspica una ripresa dei negoziati in senso costruttivo.

Il presidente DINI fa presente che l'accordo in esame riguarda tuttavia la specifica materia del riconoscimento reciproco dei percorsi di studio.

Il sottosegretario Marta DASSÙ prende atto dei rilievi svolti dal senatore Mantica. Auspica tuttavia una sollecita approvazione del disegno di legge in titolo, poiché la Repubblica di San Marino ha già provveduto alla ratifica dell'Accordo nel settembre 2011. Esso contribuirà a rafforzare la cooperazione bilaterale tra i due Paesi con specifico riferimento all'ambito culturale e accademico, intensificando la mobilità degli studenti, gli scambi scientifici e la collaborazione universitaria.

Il senatore LIVI BACCI (*PD*) osserva che il primo comma dell'articolo 7 dell'accordo, in materia di uso del titolo accademico risulta pleonastico e privo di un reale contenuto normativo.

Il senatore LUSI (*Misto*) sottolinea come l'equipollenza dei titoli di studio debba essere riconosciuta solamente ove i percorsi di studio siano di pari durata e difficoltà.

Il sottosegretario Marta DASSÙ ribadisce che il riconoscimento dei titoli accademici ha come sostrato imprescindibile lo svolgimento di un percorso universitario simile ovvero assimilabile. L'Italia ha peraltro stipulato analoghi accordi con altri Stati europei e non.

Il senatore BETTAMIO (*PdL*) ricorda che tra Italia e San Marino è già in vigore una disciplina sul riconoscimento delle qualifiche professionali.

Il presidente DINI osserva che dal parere che la Commissione istruttoria è chiamata a rendere sul provvedimento si potrà evincere una verifica sulla sussistenza delle condizioni per il riconoscimento dei titoli di studio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(3190) Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo di Mauritius e il Governo della Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatto a Port Louis il 9 dicembre 2010, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

La relatrice CONTINI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) illustra il disegno di legge in esame, già approvato in prima lettura senza modificazioni, che reca il Protocollo di aggiornamento del testo in vigore della Convenzione tra Italia e Mauritius per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, firmata il 9 marzo 1990.

In particolare, l'articolo 1 del Protocollo sostituisce il paragrafo 3 dell'articolo 2 del testo della Convenzione, onde attualizzare il novero delle imposte cui la Convenzione va applicata, che saranno rispettivamente, per Mauritius l'imposta sul reddito, mentre per l'Italia l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle società e l'imposta regionale sulle attività produttive, ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte.

L'articolo 2 modifica il paragrafo 1 dell'articolo 3 della Convenzione originaria, per fornire una più puntuale definizione, anche in base al diritto internazionale, dei diritti sovrani dell'Italia sulla zona economica esclusiva situata al di fuori del mare territoriale, nonché di aggiornare la denominazione delle autorità competenti per l'applicazione della Convenzione, che divengono ora, nel caso di Mauritius il Ministro incaricato delle finanze o un suo rappresentante debitamente autorizzato, e per quanto riguarda l'Italia il Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 3 aggiunge un paragrafo all'articolo 9 della Convenzione originaria, per precisare le fattispecie impositive nel caso di associazione di imprese.

L'articolo 4 del Protocollo procede alla sostituzione dei paragrafi 2 e 3 e alla soppressione del paragrafo 4 dell'articolo 23 della Convenzione originaria, che riguarda la metodologia per l'eliminazione delle doppie imposizioni. La nuova formulazione fissa anche i limiti alla deducibilità dell'imposta nei due paesi in riferimento a elementi di reddito imponibili nell'altro Stato.

L'articolo 5 del Protocollo novella l'articolo 26 della Convenzione originaria, che riguarda gli scambi di informazioni tra le competenti autorità delle Parti ai fini dell'applicazione della Convenzione medesima. Si rafforza l'azione di raccolta delle informazioni in campo fiscale, prevedendo che lo Stato contraente oggetto di una richiesta utilizzi i poteri a sua disposizione anche qualora le informazioni in questione non siano rilevanti per i propri fini fiscali interni, e si esplicita che tale eventualità non possa essere invocata quale scusante.

Si riduce inoltre la portata del segreto bancario, stabilendo che lo Stato richiesto non potrà rifiutare di fornire le informazioni con la sola motivazione che esse siano detenute da una banca, da un'istituzione finanziaria o da un mandatario operante in qualità di agente o fiduciario.

Il disegno di legge non contiene norme di copertura finanziaria poiché la ratifica del Protocollo non comporta mutamenti rilevanti di gettito per l'Erario.

Il presidente DINI fa presente che l'accordo in titolo costituisce un notevole progresso nell'ambito dello scambio di informazioni e del contrasto all'evasione fiscale nei rapporti bilaterali tra Italia e Mauritius.

Il sottosegretario Marta DASSÙ ricorda che sussiste tra Italia e Mauritius un consistente interscambio commerciale, e che esistono più di 40 imprese a capitale misto che operano nei settori tessile, turistico e alimen-

tare. L'accordo in discorso è peraltro conforme ai parametri OCSE in materia di segreto bancario.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(3191) Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale per il controllo dei sistemi antivegetativi nocivi applicati sulle navi, con allegati, fatta a Londra il 5 ottobre 2001, e sua esecuzione, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore PALMIZIO (CN:GS-SI-PID-IB-FI) illustra il disegno di legge in titolo, già approvato in prima lettura senza modifiche, che reca la Convenzione internazionale per il controllo delle vernici antivegetative sulle navi, adottata a Londra, il 5 ottobre 2001, presso la sede dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), al fine di prevenire e limitare i danni all'ambiente marino provocati dall'utilizzo di tali sostanze.

Si pone il divieto dell'utilizzo dei composti organici a base di stagno usati come sistemi antivegetativi sulle navi, contenuti, in particolare, nei rivestimenti a base di tributile. L'attenzione è posta sulle vernici utilizzate come rivestimento per lo scafo dell'imbarcazione al fine di prevenire la formazione di organismi indesiderati, quali alghe e molluschi, che provocano danni materiali allo scafo e un appesantimento che provoca un maggior consumo di carburante.

Alcune delle moderne vernici antivegetative con componenti metallici, infatti, persistono nell'acqua costituendo una seria e grave minaccia per la vita marina e l'ambiente in generale.

L'Unione europea, proprio basandosi sulle disposizioni introdotte dalla Convenzione in titolo, già dal 2003 è intervenuta in materia.

Al 30 settembre 2010 sono 48 gli Stati che hanno depositato gli strumenti di ratifica della Convenzione. Essa è entrata in vigore pertanto il 17 settembre 2008: dodici mesi dopo la ratifica di 25 Stati che rappresentano il 25 per cento del tonnello mondiale.

I Paesi dell'Unione europea che al 30 settembre 2010 hanno ratificato la Convenzione sono già venti, tra cui la Francia e la Germania. Nei contenuti, l'Accordo si compone di 21 articoli e 4 allegati.

In base all'articolo 1, gli Stati Parte si impegnano a ridurre o a eliminare gli effetti negativi sull'ambiente marino e sulla salute umana delle vernici nocive e ad incoraggiare il continuo sviluppo di sistemi anti-vegetativi efficaci e sicuri dal punto di vista ambientale.

L'Organizzazione marittima internazionale è chiamata a svolgere un ruolo significativo in materia di raccolta e circolazione tra gli Stati Parte delle informazioni sull'applicazione nazionale della Convenzione.

La Convenzione disciplina le ispezioni sulle navi e la rilevazione delle violazioni, mentre l'Amministrazione da cui dipende la nave ha l'obbligo di istituire un sistema di divieti e sanzioni per le violazioni della Convenzione che sia adeguatamente severo da avere un effetto deterrente.

Il disegno di legge è composto da sei articoli. Accanto alle consuete disposizioni sull'autorizzazione alla ratifica e l'esecuzione dell'accordo, l'articolo 3 affida la responsabilità delle ispezioni e dei controlli previsti dagli articoli 10 e 11, nonché del rilascio dei certificati, ai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministero delle infrastrutture e trasporti, che provvedono attraverso organismi di classifica riconosciuti dall'Italia e tramite il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia Costiera.

L'articolo 4, comma 1, reca le sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni contenute nella Convenzione per il comandante di una nave che applichi, riapplichi, installi o utilizzi sistemi di pulizia nocivi.

Il comma 2 prevede la medesima sanzione per il proprietario e l'armatore della nave nel caso abbiano concorso alla violazione. Il comma 3 precisa che, per il comandante di nazionalità italiana della nave, la condanna per il reato di cui al comma 1 comporta la sospensione del titolo professionale, la cui durata viene determinata ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1083 del codice della navigazione. Il comma 4 inibisce l'attracco a porti italiani ai comandanti di navi di nazionalità non italiana che abbiano subito condanne in relazione al reato di cui al comma 1. Tale sanzione è determinata, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per un periodo variabile commisurato alla gravità del reato commesso ed alla pena inflitta.

L'articolo 5 reca invece le disposizioni relative alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'Adesione alla Convenzione: si autorizza la spesa di 7.740 euro annui, a decorrere dal 2012, essenzialmente legata alle spese di partecipazione di rappresentanti italiani del Ministero dell'ambiente alle riunioni del Comitato dell'Organizzazione mondiale che decide sull'ambito di applicazione della Convenzione.

Stante la presenza nel disegno di legge di accompagnamento di una nuova fattispecie incriminatrice, particolare attenzione sarà dedicata al parere della Commissione giustizia.

Ciò premesso, auspica il conferimento del mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento.

Il presidente DINI ricorda che per l'Italia è già vigente sin dal 2003 la normativa europea che vieta l'utilizzo delle vernici nocive.

Il senatore LIVI BACCI (PD) osserva che nell'accordo si esclude l'applicazione alle navi da guerra e chiede chiarimenti sul punto anche per quanto concerne la normativa europea.

Il sottosegretario Marta DASSÙ fa presente che l'esclusione delle navi da guerra non riguarda solamente l'Italia ma tutti gli Stati aderenti e trova riscontro anche nella normativa europea. L'elemento di novità apportato dall'accordo in esame riguarda l'estensione dell'applicazione dei divieti a tutte le navi in approdo ai terminali *offshore* italiani, a prescindere dalla nazionalità dell'imbarcazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(3194) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il presidente DINI, in sostituzione del relatore designato Cabras, illustra il disegno di legge in titolo che reca la conversione in legge del decreto legge n. 5 del 2012, del febbraio di quest'anno, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. Le misure introdotte dal Governo si inseriscono nel disegno complessivo di intervento dapprima sul versante dei conti pubblici e, successivamente, su quello del rilancio della crescita economica. Le misure in discorso introducono pertanto delle misure che tendono a porre rimedio alle previsioni della burocrazia che rischiano di frenare lo sviluppo delle imprese e del settore dei servizi e del commercio in Italia. L'obiettivo è anche quello di favorire gli investimenti dall'estero.

Il provvedimento è già stato esaminato in prima lettura della Camera dei deputati, la quale ha concluso l'esame previa posizione della questione di fiducia. Sono state introdotte limitate modifiche che non hanno alterato l'impianto di fondo dell'intervento.

Nei contenuti, il disegno di legge prevede disposizioni in materia di semplificazioni di carattere generale e misure specifiche per i cittadini, per le imprese, in materia di lavoro, di appalti pubblici, di ambiente, di agricoltura e di ricerca. Nel settore dello sviluppo, sono riguardati i settori dell'innovazione tecnologica, dell'Università, dell'istruzione, del turismo, delle infrastrutture energetiche, del lavoro nel Mezzogiorno e a tutela dei cittadini meno abbienti. Si provvede altresì all'abrogazione di disposizioni obsolete.

Il provvedimento contiene limitati profili di stretta attinenza alle competenze della Commissione Affari esteri.

Segnala anzitutto l'articolo 31-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in prima lettura, che istituisce la Scuola sperimentale di dottorato internazionale *Gran Sasso Science Institute* – GSSI. Tale Ente viene creato al fine di rilanciare lo sviluppo dei territori terremotati dell'Abruzzo, rafforzando le capacità del sistema di ricerca, realizzando un polo di eccellenza internazionale. La Scuola ha come soggetto attivatore l'Istituto Nazionale di Fisica nucleare e opererà in via sperimentale per il prossimo triennio. L'obiettivo è quello di svolgere un'attività didattica di formazione di ricercatori altamente qualificati. Successivamente al triennio, la Scuola potrà assumere carattere di stabilità. Si prevede una spesa di dodici milioni di euro annui.

Ulteriori disposizioni meritevoli di essere ricordate sono quelle di cui all'articolo 5, sul cambio di residenza in tempo reale. I cambi da comune

a comune o dall'estero ovvero all'estero, sono ora registrati dall'Ufficiale d'anagrafe nei due giorni lavorativi successivi a quello della dichiarazione. Nel corso dell'esame in prima lettura è stato anche introdotto il comma 5-bis, concernente le conseguenti rapide variazioni delle liste elettorali.

Richiama quindi l'articolo 7, sulla scadenza dei documenti di identità e di riconoscimento, nonché l'articolo 17, modificato nel corso della prima lettura, sulla semplificazione nelle assunzioni di lavoratori extracomunitari e di documentazione amministrativa per gli immigrati. La finalità è quella di equiparare lo straniero regolarmente soggiornante in Italia con il cittadino per quanto concerne l'utilizzo delle dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

Merita altresì un cenno l'articolo 20 del decreto-legge, in materia di modifiche al codice dei contratti pubblici e al relativo regolamento di attuazione. Viene semplificata la disciplina, tra l'altro, relativa alla qualificazione delle imprese che hanno eseguito lavori all'estero, ma con sede legale in Italia. Si superano così le criticità che si sono verificate sul rilascio delle certificazioni in Paesi nei quali, a causa di particolari gravi crisi politico-istituzionali, l'impresa non disponga più di propria rappresentanza; in tali situazioni, si può fare riferimento alla struttura competente del Ministero degli Affari esteri.

All'articolo 30, poi, si introducono misure di semplificazione in materia di ricerca internazionale e di ricerca industriale. Si tratta di individuare i soggetti ammessi agli interventi di sostegno alla ricerca, tra cui anche quelli riconosciuti dai regolamenti comunitari per le attività svolte nel quadro dei programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali. Correlativamente, una quota del Fondo agevolazioni ricerca è destinata al finanziamento degli interventi svolti nel quadro di programmi europei o di accordi internazionali.

L'articolo 33, modificato nel corso della prima lettura, regola il collocamento in aspettativa dei ricercatori titolari di borse di studio o altre forme di sovvenzione comunitarie o internazionali. Viene disciplinata altresì la mobilità tra pubblico e privato del personale che svolge attività presso soggetti ed organismi pubblici e privati, nazionali o internazionali.

L'articolo 56, comma 3, reca disposizioni per l'EXPO, elevando dal 4 all'11 per cento la quota statale massima delle risorse utilizzabili per la prosecuzione delle attività riguardanti l'EXPO Milano 2015, per la realizzazione dell'evento.

Il senatore LIVI BACCI (PD) osserva che l'istituzione del *Gran Sasso Science Institute* non è un intervento di semplificazione e incide sulle già scarse risorse dedicate al settore universitario.

Il sottosegretario Marta DASSÙ fa presente che la creazione dell'Istituto risponde ad un'ottica di promozione allo sviluppo delle aree già interessate dal terremoto in Abruzzo.

Quanto alle misure di semplificazione nel rilascio dei documenti di identità, riterrebbe utile esplicitare l'esclusione dei passaporti.

Il senatore LIVI BACCI (*PD*) osserva ulteriormente come a suo avviso la contestuale scadenza dei documenti di identità e delle patenti non costituisca una semplificazione, anzi possa essere controproducente. Si sarebbe piuttosto dovuta sollecitare la diffusione delle carte di identità elettroniche, valide anche per l'espatrio.

Il senatore LUSI (*Misto*) osserva che l'istituzione del *Gran Sasso Science Institute* avviene con l'utilizzo di risorse che non provengono dai capitoli di bilancio dedicati all'istruzione universitaria, bensì dai fondi per la ricostruzione in Abruzzo e dal fondo per la coesione.

La Commissione presente il numero legale per deliberare conferisce mandato al relatore a redigere un parere favorevole con le osservazioni emerse nel corso del dibattito.

La seduta termina alle ore 16,30.

DIFESA (4^a)

Mercoledì 21 marzo 2012

Plenaria

274^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
CANTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Milone.

La seduta inizia alle ore 8,55.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CANTONI rende noto di aver ricevuto numerose sollecitazioni per la calendarizzazione del disegno di legge n. 2190, d’iniziativa del senatore Ramponi e recante disposizioni in materia di riordino della disciplina del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento del personale militare.

Al riguardo, precisa che l’*iter* risulta essere in fase avanzata, essendo stati a suo tempo presentati ed illustrati tutti gli emendamenti, inclusa la proposta 1.100 dello stesso senatore Ramponi (di adeguamento al nuovo Codice dell’ordinamento militare), ed i subemendamenti a quest’ultima riferiti. Non è tuttavia possibile procedere alle votazioni in quanto non sono ancora pervenuti i prescritti pareri –già sollecitati– da parte delle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio.

Il sottosegretario MILONE si riserva quindi di approfondire le problematiche sottese al disegno di legge in questione.

IN SEDE CONSULTIVA

(3194) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Introduce l'esame la relatrice PINOTTI (PD), osservando innanzitutto, da un punto di vista generale, che la relazione al disegno di legge di conversione pone l'accento sulla complicazione burocratica come una delle prime cause dello svantaggio competitivo del Paese, nei contesti dell'Europa e dell'OCSE. Peraltro, i costi della burocrazia risultano essere particolarmente gravosi per le imprese. La stessa relazione introduttiva, infine, stima in circa 500 milioni di euro l'anno il risparmio derivante dalle numerose misure contenute nel decreto.

Procede quindi all'analisi del provvedimento (diviso in due parti: una dedicata alla materia della semplificazione ed una dedicata allo sviluppo), per le parti di competenza della Commissione, rilevando che nel testo originariamente presentato dal governo alla Camera dei deputati, le competenze della Commissione difesa interessavano l'articolo 6, comma 1, lettera *d*) (che prevede la trasmissione esclusivamente per via telematica delle liste di leva alla Difesa da parte dei sindaci), l'articolo 43 (che prende in considerazione le dismissioni e la valorizzazione del patrimonio della Difesa nell'ambito delle semplificazioni di verifica dell'interesse culturale nelle procedure di dismissione degli immobili pubblici), il comma 1 dell'articolo 46 (che attribuisce al ministro della Difesa la facoltà di proporre la trasformazione di enti pubblici non economici vigilati dal ministero della Difesa in soggetti di diritto privato), il comma 2, lettera *b*), dell'articolo 53 (che coinvolge, nell'attività di ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico destinato agli interventi di edilizia scolastica, anche il ministero della difesa), e l'articolo 62 (che abroga, come norma non più utile, i commi 1, 2 e 3 della legge n. 833 del 1961, recante lo stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della Guardia di finanza). Con riferimento, in particolare, all'articolo 46 la Commissione Difesa della Camera aveva peraltro domandato, nel corso dell'esame in sede consultiva, chiarimenti al Governo sul novero degli enti interessati dalla disposizione, e l'Esecutivo aveva quindi indicato tale novero (ossia l'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (UNUCI) – che aveva peraltro già inoltrato espressa richiesta in tal senso – e l'Opera nazionale figli degli aviatori (ONFA), che aveva preannunciato analoga richiesta), precisando altresì che la disposizione non avrebbe comunque potuto essere applicata alla Lega navale italiana (LNI) e l'Unione italiana tiro a segno (UITS). La Commissione difesa della Camera si era quindi pronunciata favorevolmente sul provvedimento.

Al termine dell'esame presso la Camera, l'articolo 6, comma 1, lettera *d*) e l'articolo 43 sono stati interessati da interventi di coordinamento

meramente formali, mentre il primo comma dell'articolo 46 ed il comma 2, lettera b) dell'articolo 53 non hanno subito modifiche.

L'oratrice prosegue la propria esposizione osservando che, sempre nel testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, risultano poi aggiunti ulteriori articoli. In particolare, potrebbe risultare di interesse il comma 2-bis, lettera a) dell'articolo 47, che individua gli obiettivi che dovranno essere perseguiti dalla cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana menzionando specificatamente anche la sicurezza. Residuale attenzione potrebbero altresì destare i nuovi articoli 47-*quinquies* (che dispone, l'esclusivo utilizzo di canali e servizi telematici per determinate tipologie di atti), e 47-*sexies* (relativo alla sottoscrizione di un'istanza o una dichiarazione tramite firma elettronica qualificata), in quanto generalmente riferiti alle pubbliche amministrazioni nel loro complesso.

Conclude sottolineando l'opportunità di procedere ad importanti semplificazioni in ordine al programma di dismissione degli alloggi di servizio della Difesa, sottoponendo, al riguardo, alla Commissione uno schema di parere favorevole con osservazione (*pubblicato in allegato*).

Poiché nessuno chiede di intervenire, il presidente CANTONI pone in votazione, previa verifica del numero legale, lo schema di parere favorevole con osservazione predisposto dalla relatrice, che risulta approvato.

IN SEDE REFERENTE

(156) RAMPONI. – *Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali e ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto*

(933) TORRI e MURA. – *Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto*

(989) PEGORER ed altri. – *Attribuzione di promozioni a titolo onorifico in favore del personale militare in congedo in possesso di particolari requisiti*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 14 marzo scorso.

Il presidente CANTONI ricorda che lo scorso mercoledì era stato riaperto, per il 20 marzo alle ore 18, il termine per la presentazione di ulteriori emendamenti. Ciò al fine di valutare il recepimento delle osservazioni e delle condizioni poste dalle Commissioni consultate e l'opportunità di armonizzare il testo unificato con la posteriore realtà normativa costituita dal Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

Informa quindi la Commissione che non risultano pervenuti emendamenti da parte dei Gruppi e che il relatore Torri ha invece presentato una specifica proposta di adeguamento (*n. 1.100, pubblicata in allegato*).

Con riferimento all'emendamento 1.100, il sottosegretario MILONE dichiara di rimettersi alle deliberazioni che la Commissione riterrà di adottare.

Il relatore TORRI (*LNP*) precisa la natura prevalentemente tecnica della proposta a sua firma, che tiene conto della nuova realtà normativa di cui al Codice dell'ordinamento militare e di quanto osservato dalla Commissione Bilancio.

Il senatore RAMPONI (*PdL*) si pone problematicamente su alcuni profili, come la mancata esclusione dalla promozione dei generali di corpo d'armata e l'estensione da 10 a 15 anni di servizio in cui è necessario essere stati giudicati con la qualifica di «eccellente».

Il relatore TORRI (*LNP*), nel riservarsi l'effettuazione dei dovuti approfondimenti, osserva che il testo all'esame della Commissione è comunque il frutto di un'analisi particolarmente ponderata svolta in sede di Comitato ristretto.

Sottolinea quindi l'inopportunità di estendere la portata del testo alle Forze di polizia ad ordinamento civile, come prospettato in alcune proposte emendative.

Il presidente CANTONI osserva che l'emendamento 1.100 può in ogni caso essere oggetto di specifici subemendamenti.

Il senatore RAMPONI (*PdL*), nel ritenere preferibile attendere i necessari approfondimenti da parte del relatore prima di presentare eventuali subemendamenti, concorda sull'inopportunità di estendere la portata del testo alle Forze di polizia ad ordinamento civile, stanti le rilevanti differenze ordinamentali tra queste ultime e le Forze armate.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

AFFARE ASSEGNATO

Revisione dello strumento militare (n. 788)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 7 marzo scorso.

Il presidente CANTONI, nel riepilogare l'*iter* dell'affare in titolo, ricorda che lo scorso 7 marzo il senatore Scanu aveva presentato, a nome del Gruppo del Partito democratico, una serie di proposte di audizione.

Interviene quindi, a nome del Gruppo di appartenenza, la senatrice AMATI (*PD*), ribadendo la necessità di svolgere un'esauriente istruttoria

e comunicando l'intenzione della propria parte politica, ai fini di un esame in tempi congrui, di ridurre il programma di audizioni al Capo di Stato maggiore della Difesa, ai Capi di Stato maggiore dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, alle rappresentanze COCER ed a rappresentanti dei sindacati del personale civile delle Forze armate.

L'oratrice sottolinea, altresì, l'opportunità a che il ministro della Difesa trasmetta alla Commissione della documentazione specifica sul tema, ed in particolare una tabella contenente i dati relativi ai congedi per limite d'età nei prossimi otto anni, ripartiti per categorie di personale.

Il senatore RAMPONI (*PdL*), nel ricordare la necessità di pervenire comunque in tempi congrui all'approvazione di una risoluzione, propone di integrare l'elenco proposto dalla senatrice Amati con l'audizione del Segretario generale della Difesa, al fine di ottenere elementi conoscitivi sulle questioni inerenti l'ammodernamento dello strumento.

Il presidente CANTONI rileva che l'elenco proposto dalla senatrice Amati è comunque assai più contenuto di quello prospettato dal senatore Scanu lo scorso 7 marzo.

La Commissione conviene quindi di udire sul tema il Capo di Stato maggiore della Difesa, i capi di Stato maggiore dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, il Segretario generale della Difesa, nonché rappresentanti del COCER e dei sindacati del personale civile della Difesa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3194**

La Commissione difesa,

esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza,

parere favorevole, con la seguente osservazione:

all'articolo 306 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si valuti l'opportunità di prevedere uno specifico comma volto a semplificare le procedure di alienazione di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo predetto. In particolare, sarebbe auspicabile che i contratti di compravendita stipulati tra l'Amministrazione della difesa e gli acquirenti (in forma pubblico amministrativa o notarile, sulla base di determinazione della Direzione generale dei lavori e del demanio, con la quale sono individuati il prezzo di vendita e l'acquirente, registrata dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa), siano immediatamente vincolanti e trascrivibili.

**NUOVO EMENDAMENTO AL TESTO UNIFICATO
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 156, 933 E 989**

Art. 1.

1.100

TORRI, *relatore*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 1.

1. Al Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, al Libro Quarto (Personale militare), Titolo VII (Avanzamento), Capo IV (Quadri di avanzamento e promozioni), dopo la sezione IV (Promozioni all'atto del Collocamento in congedo), è aggiunta la seguente:

"Sezione V

Promozione, per merito di lungo servizio, al personale delle Forze armate e della Guardia di finanza collocato in congedo assoluto.

Articolo 1084-bis.

(Promozione per merito di lungo servizio)

1. Gli ufficiali, i sottufficiali ed i volontari in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto possono ottenere una promozione per merito di lungo servizio.

2. Possono altresì ottenere una seconda promozione, per merito di lungo servizio, i cittadini italiani nella posizione di congedo assoluto che abbiano partecipato, in qualità di ufficiali, di sottufficiali e di militari e graduati di truppa ad operazioni di guerra durante il secondo conflitto mondiale, a condizione che ad essi siano stati riconosciuti i benefici previsti dalla normativa vigente in favore degli ex combattenti.

3. Dai benefici di cui al comma 2 sono esclusi gli appartenenti al ruolo d'onore.

4. La promozione di cui ai commi 1 e 2 è concessa, prescindendo dal grado rivestito e anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo d'appartenenza, a tutti gli ufficiali, i sottufficiali ed ai volontari in servizio permanente di tutti i ruoli e corpi delle Forze armate (Esercito, Marina militare, Aeronautica e Carabinieri), e del Corpo della Guardia di finanza.

Articolo 1084-ter.

(Requisiti)

1. I soggetti di cui all'articolo 1084-bis conseguono la promozione a condizione che:

a) siano stati collocati in congedo assoluto al termine del periodo di ausiliaria;

b) non abbiano usufruito di altre promozioni a titolo onorifico;

c) siano stati giudicati con la qualifica di «eccellente» negli ultimi quindici anni di servizio;

d) non abbiano mai riportato in tutti gli anni di servizio la qualifica di «inferiore alla media» o «insufficiente», né giudizi di inidoneità all'avanzamento, anche nella posizione del congedo;

e) non abbiano mai riportato, anche in congedo, una sanzione disciplinare di stato ovvero di corpo nella misura pari o superiore alla «consegna»;

f) non siano stati condannati con sentenze passate in giudicato ovvero non siano stati rinviati a giudizio o ammessi a riti alternativi per delitti non colposi, salvo che sia intervenuta successiva sentenza definitiva di assoluzione.

Articolo 1084-quater.

(Decorrenza)

1. I soggetti di cui all'articolo 1084-bis conseguono la promozione con decorrenza dal giorno del collocamento in congedo assoluto o, anche successivamente a tale data, dal giorno utile individuabile nella specifica posizione di grado nel frattempo maturata.

Articolo 1084-quinquies.

(Effetti)

1. La promozione non produce effetti ai fini del trattamento di quiescenza, né ad alcun altro fine economico-retributivo.

Articolo 1084-*sexies*.

(Modalità di richiesta e revoca della promozione, giudizi di avanzamento)

1. La promozione è richiesta dall'interessato al Ministro della difesa, se appartenente alle Forze armate ed al Ministro dell'economia e delle finanze, se appartenente al Corpo della Guardia di finanza, a mezzo di domanda corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale si dichiara il possesso dei requisiti di cui agli articoli 1084-*bis* e 1084-*ter*. Il Ministro cui è inoltrata la domanda, entro sei mesi dalla ricezione della stessa provvede, con proprio decreto, alla concessione della promozione.

2. Con decreto del Ministro competente, la promozione è revocata qualora dalle verifiche disposte l'interessato risulti non essere in possesso dei requisiti richiesti.

3. Le procedure per il giudizio di avanzamento e la relativa promozione, nonché le connesse attività amministrative, sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato".».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4 e 5.

Plenaria**275^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*
CANTONI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il responsabile del Tavolo tecnico interministeriale di attuazione della normativa relativa all'impiego dei servizi di vigilanza privata sul naviglio battente bandiera italiana, prefetto Gianfranco Tomao, accompagnato dalla vice prefetto Sabina Madaro.

La seduta inizia alle ore 15,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Con riferimento all'Affare assegnato sulla revisione dello strumento militare, il presidente CANTONI ricorda che, nella seduta antimeridiana, si era deliberato di effettuare le audizioni del Capo di Stato maggiore della Difesa e dei Capi di Stato maggiore dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, del Segretario generale della Difesa, dei COCER e dei sindacati dei dipendenti civili della Difesa.

Poiché erano altresì state segnalate esigenze di celerità, propone di effettuare le predette audizioni in modo informale, in sede di Ufficio di Presidenza.

La Commissione conviene.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente CANTONI comunica che, ai sensi del vigente Regolamento, sono state chieste l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato aveva fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

In assenza di osservazioni contrarie, tale forma di pubblicità sarà dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Così resta stabilito.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della normativa sul contrasto della pirateria, con particolare riguardo alle acque del Corno d'Africa e dell'Oceano Indiano: audizione del Responsabile del Tavolo tecnico interministeriale di attuazione della normativa relativa all'impiego dei servizi di vigilanza privata sul naviglio battente bandiera italiana

Il prefetto TOMAO illustra brevemente la normativa di riferimento, contenuta nell'articolo 5 del decreto-legge n. 107 del 2011. In particolare, il comma 5-ter del predetto articolo prevede che, entro il 31 marzo 2012, siano determinate, con decreto del ministro dell'Interno, di concerto con il ministro della Difesa ed il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, le modalità attuative dell'impiego di guardie giurate a bordo del naviglio italiano.

L'oratore precisa, al riguardo, che è già stata elaborata una bozza del predetto decreto (alla cui stesura ha anche collaborato il ministero degli Esteri), mettendosi contestualmente a disposizione per eventuali chiarimenti.

Interviene quindi il senatore AMATO (*PdL*), lamentando un forte discostamento della normativa vigente rispetto ai criteri di indirizzo contenuti nella risoluzione approvata dalla Commissione il 22 giugno 2011. Tali principi, infatti, inizialmente recepiti nella stesura originaria dell'articolo 5 del decreto-legge n. 107 del 2011, sono stati progressivamente disattesi nelle successive riformulazioni della norma, che hanno previsto penetranti limitazioni all'impiego di agenti di sicurezza privata a bordo delle navi che transitano in acque colpite dal fenomeno della pirateria, al punto che l'auspicato sistema duale, nell'ambito del quale l'armatore poteva liberamente scegliere di rivolgersi alternativamente ai nuclei di protezione offerti dalla Marina militare o a società di sicurezza privata, non si è di fatto concretizzato. Tale situazione, peraltro, è stata sottolineata anche dal rappresentante di CONFITARMA, udito informalmente lo scorso 14 marzo, che ha dato conto della concreta impraticabilità, al giorno d'oggi, dell'opzione di protezione offerta dal mercato privato.

Punto nodale della problematica, ad avviso dell'oratore, risulta essere, in particolare, quello relativo ai requisiti che le guardie giurate debbono possedere. Sotto tale aspetto, sarebbe auspicabile conoscere se nell'ambito dei corsi teorico-pratici di cui al comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 107 del 2011 sia possibile avvalersi anche della collaborazione di società private del settore, nonché valutare la possibilità di prevedere modalità più flessibili e snelle. Con riferimento, poi, al requisito di aver prestato servizio nelle Forze armate, sottolinea la necessità di dover valutare al riguardo anche quello prestato in altri Paesi europei.

Conclude auspicando che la normativa sull'impiego delle guardie giurate non rimanga oppressa da eccessivi passaggi burocratici, anche in relazione all'imbarco ed al trasporto delle armi necessarie agli operatori

di sicurezza per svolgere il loro lavoro. Ciò al fine di dare piena attuazione ai principi contenuti nella risoluzione approvata dalla Commissione.

Anche ad avviso del senatore TORRI (*LNP*) l'implementazione concreta della normativa anti-pirateria si sarebbe incentrata quasi esclusivamente sulla protezione offerta dai nuclei della Marina militare, che presenta, peraltro, rilevanti problematiche di natura gestionale, come dimostrato dai gravi accadimenti recentemente verificatisi.

Sarebbe pertanto opportuno dare effettiva attuazione ai criteri di indirizzo contenuti nella risoluzione approvata dalla Commissione, consentendo agli armatori la possibilità di rivolgersi anche alle società di sicurezza privata.

L'oratore pone altresì l'accento sulla concreta ristrettezza dei tempi a disposizione per l'emanazione del decreto attuativo di cui al comma 5-ter dell'articolo 5 del decreto-legge n. 107 del 2011. La predetta disposizione, infatti, fissa quale termine perentorio quello del 31 marzo 2012.

La senatrice PINOTTI (*PD*) invita ad approfondire tutte le possibili articolazioni della problematica, al fine di pervenire a soluzioni che concretizzino i principi contenuti nella risoluzione approvata dalla Commissione il 22 giugno 2011.

Il senatore RAMPONI (*PdL*) si pone criticamente sulle complicazioni di natura tecnica che sembrano affliggere l'impiego a bordo delle navi degli operatori di sicurezza privata, pur riconoscendo le problematiche connesse all'ingresso di una nave con personale privato armato a bordo nelle acque territoriali di altri paesi.

Il senatore DE GREGORIO (*PdL*) invita i commissari a valutare attentamente le numerose questioni connesse all'impiego a bordo di operatori di sicurezza privata. Innanzitutto, l'utilizzo di armi a bordo andrebbe coordinato con le normative vigenti sull'esportazione e sul transito di armamenti. Inoltre, anche da un punto di vista didattico, non esiste, allo stato attuale, una scuola specifica in grado di addestrare il personale privato al contrasto degli attacchi pirateschi. Infine, andrebbe individuata chiaramente anche la cornice di protezione giuridica di cui le guardie giurate possano beneficiare.

Replica agli intervenuti il prefetto TOMAO, precisando innanzitutto che l'articolo 5 del decreto-legge n. 107 del 2011 prevede esplicitamente la possibilità di impiegare, sino al 31 dicembre 2012, anche le guardie giurate che non hanno ancora frequentato i corsi teorico-pratici dallo stesso previsti, a condizione che abbiano partecipato per un periodo di almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi. I predetti corsi, peraltro, dovranno svolgersi tenendo conto del peculiare contesto in cui gli operatori di sicurezza privata si troveranno ad agire.

Per quanto attiene all'armamento, sottolinea la necessità di tenere presente, nella redazione del decreto di cui al comma 5-ter del decreto-legge n. 107 del 2011, di quanto disposto al riguardo dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle norme poste a tutela della pubblica incolumità.

Anche in relazione al requisito di avere svolto servizio presso le Forze armate, l'oratore rileva che esso risulta specificatamente previsto da una norma di rango primario.

Il senatore AMATO (*PdL*) obietta che, in ogni caso, la norma non potrà intendersi riferita al solo servizio prestato presso le Forze armate italiane, dovendo per forza assumere una dimensione europea.

Il prefetto TOMAO precisa che l'attuale formulazione legislativa sembra già muoversi in tale direzione. Ribadisce quindi che, allo stato attuale, è già stata predisposta, sin dalla fine del mese di febbraio, una bozza del decreto di cui al comma 5-ter dell'articolo 5 del decreto-legge n. 107, già inviata ai ministeri della Difesa e delle Infrastrutture e dei Trasporti per le dovute valutazioni.

In considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, il presidente CANTONI propone di rinviare a prossima seduta il seguito della procedura informativa.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 21 marzo 2012

Plenaria**668^a Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Polillo.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(3111-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LATRONICO (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare né sul testo né sugli emendamenti.

Con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva una proposta di parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti

(1474-B) Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere contrario sul testo e parere non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore FLERES (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) ricorda che il provvedimento in titolo era già stato esaminato da questa Commissione, ai fini del-

l'espressione del parere alla Commissione esteri e che era stato formulato un parere di semplice contrarietà, limitatamente all'articolo 2 del disegno di legge, osservando l'opportunità di modificare la cadenza temporale della copertura finanziaria, adeguandola al bilancio triennale di previsione 2012-2014. Osserva, altresì, che non vi sono rilievi da formulare, per quanto attiene agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea.

Propone, pertanto, l'approvazione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, limitatamente all'articolo 2, osservando, al riguardo, l'opportunità di modificare la cadenza temporale della copertura finanziaria, adeguandola al bilancio triennale di previsione 2012-2014. Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, il parere è non ostativo».

Con l'avviso conforme del rappresentante del Governo e verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta avanzata dal Relatore.

(3184) Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore MAZZARACCHIO (*PdL*) illustra il disegno di legge di conversione del decreto-legge in titolo ed i relativi emendamenti fino all'articolo 3, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento determina minori entrate per 4,6 milioni di euro nel 2012, 6,6 milioni nel 2013 e 7,4 milioni nel 2014, più che compensate da riduzioni di spese per 69 milioni di euro nel 2012 e 60 milioni di euro dal 2013, con un effetto totale di correzione pari a 64,4 milioni di euro nel 2012, e 53 milioni di euro dal 2013. Per i profili di verifica delle quantificazioni, in relazione all'articolo 1, commi da 1 a 4, in tema di rateizzazione dei debiti tributari, segnala che andrebbero stimati gli effetti netti, in termini di cassa, per il primo periodo di attuazione, riconducibili alle nuove possibilità di rateizzazione consentite ai sensi dei commi da 1 a 4. In relazione, all'articolo 3, commi 8 e 9, che introducono la facoltà, da parte del contribuente di scegliere la modalità di deduzione dei costi relativi a contratti con corrispettivi periodici, osserva che la nuova possibilità offerta dalla disciplina in esame, che configura una deroga al principio della competenza economica nell'ambito tributario, potrebbe produrre effetti di natura finanziaria; in un'ottica di prudenza, tali effetti andrebbero adeguatamente quantificati. Rileva, inoltre, che i commi 10 e 11 prevedono l'innalzamento, dagli attuali 16,53 euro a 30 euro, del limite al di sotto del quale non si procede all'iscrizione a ruolo dei crediti tributari dello Stato delle Regioni e degli enti locali; in proposito, sarebbe opportuno che si rendessero note le gran-

dezze lorde (sia in termini di valore che di numerosità) al fine di comprendere la reale portata finanziaria della norma. In relazione all'articolo 4, commi 5 e 6, che ripristinano il trasferimento per rimborso ICI prima casa alle Regioni a statuto speciale e i trasferimenti del Ministero dell'interno in favore degli enti locali relativi all'anno 2012, fa presente che sarebbe opportuno che il Governo, ai fini di una esigenza conoscitiva, fornisca informazioni articolate anche sulle risorse interessate a rimborsi e trasferimenti. In relazione all'articolo 5, comma 7, segnala che andrebbe chiarito se l'aver specificato, per l'anno 2011 e per l'anno 2012 e successivi, i comunicati stampa ISTAT di individuazione delle amministrazioni pubbliche rientranti nel conto economico della Pubblica Amministrazione, possa comportare la fuoriuscita, ovvero confermi la permanenza, di enti e soggetti pubblici da tale aggregato, con possibili effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica. In relazione all'articolo 8, commi da 1 a 3, rileva che limitandosi l'area di indeducibilità rispetto al regime previgente, appare determinarsi ipso iure una perdita di gettito. Fa quindi presente che la Relazione tecnica si limita ad indicare il valore, non irrilevante, delle contestazioni (10 miliardi di euro), ma non fornisce dati sul gettito complessivo atteso e riveniente dal previgente regime di indeducibilità. Anche la circostanza che non è dato conoscere gli esiti dei contenziosi in essere indurrebbe ad un approfondimento ulteriore. Inoltre, andrebbe verificato se la formulazione delle nuove disposizioni possa ritenersi idonea a superare i profili problematici che hanno determinato il contenzioso in essere. In relazione al comma 16, lettere e), f), g) e h) – riguardanti la tassazione degli immobili siti all'estero e dei conti correnti esteri – osserva che non risulta possibile la verifica puntuale delle quantificazioni della Relazione tecnica, in quanto vengono utilizzate elaborazioni su dati relativi ad immobili situati all'estero o comunque a dati concernenti i conti correnti esteri, che non sono riscontrabili attraverso le fonti disponibili. Per quanto riguarda i commi da 18 a 21, relativi all'estensione delle misure di contrasto agli abusi nell'utilizzo dei crediti IVA in compensazione, segnala debbano chiedersi chiarimenti al Governo, posto che la Relazione tecnica non sembra tenere conto che l'ammontare delle compensazioni dipende da un insieme di variabili, tra cui anche quelle di tipo macroeconomico, oltre che, con riferimento all'IVA, l'andamento degli acquisti e delle vendite; inoltre, limitatamente al comma 21, la riduzione della dotazione finanziaria di una missione di spesa non risulta coerente con la legge di contabilità, in base alla quale, per le spese, le unità di voto parlamentare sono costituite dai programmi. In relazione al comma 24, in tema di posizioni dirigenziali presso l'Agenzia delle entrate, premesso che gli oneri di cui trattasi sono chiaramente riconducibili a diritti soggettivi perfetti, rileva che occorrono informazioni in merito al numero posizioni dirigenziali di seconda fascia che si intende mettere effettivamente a concorso, con specificazione anche del livello retributivo corrispondente. In ordine, poi, alla formulazione del dispositivo di copertura, fa presente che andrebbe fatta luce sull'effettiva neutralità del dispositivo, dal momento che, se l'ultimo periodo del comma assicura che alle assunzioni di cui trattasi si farà fronte mediante

«le risorse disponibili nel bilancio dell’Agenzia», la Relazione tecnica afferma, invece, che l’onere relativo alle assunzioni di cui trattasi dovrà comunque trovare copertura a carico delle «maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal provvedimento in esame.» L’acquisizione di chiarimenti si rende necessaria, al fine stesso di dimostrare l’adeguatezza delle risorse già disponibili a legislazione vigente, e indicate a copertura dalla Relazione tecnica. In relazione all’articolo 10, comma 1, sottolinea che, a fronte di nuovi o maggiori oneri rispetto agli stanziamenti di spesa previsti a legislazione vigente, la legge di contabilità prescrive che andrebbero di norma indicate anche le risorse poste a copertura. In relazione all’articolo 12, commi 8-11, che si occupano del trasferimento del termovalorizzatore di Acerra alla regione Campania, osserva che andrebbe acquisita la conferma che il prezzo per l’acquisto del termovalorizzatore di Acerra, stabilito nella norma a 355,5 milioni di euro, sia comprensivo dei canoni di affitto e delle ulteriori somme anticipate per interventi effettuati sull’impianto e funzionali all’esercizio del termovalorizzatore, così come disposto dall’articolo 7 del decreto-legge n. 195 del 2009. Rileva che andrebbero, poi, resi espliciti gli approfondimenti condotti dal Governo e che hanno consentito, per l’assenza di conseguenze finanziariamente negative non previste, la riproposizione della norma pressoché simile contenuta al comma 4 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 2 del 2012. Per tutti gli altri approfondimenti, fa rinvio alla nota di lettura n. 121/2012 del Servizio del bilancio.

In ordine agli emendamenti, segnala che, per quanto attiene le proposte riferite all’articolo 1, comportano maggiori oneri gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.8, 1.0.1, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.8, 1.0.9 e 1.0.10. Rileva che occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 1.3, 1.6, 1.0.2 e 1.0.11. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all’articolo 1. Per quanto concerne gli emendamenti relativi all’articolo 2, fa presente che comportano maggiori oneri le proposte 2.1, 2.2, 2.3, 2.39, 2.40, 2.0.4 e 2.0.5. Rileva che occorre valutare i potenziali effetti elusivi dell’emendamento 2.6. Segnala che occorre, altresì, valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17 (identico agli emendamenti 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 e 2.23), 2.24, 2.26, 2.36, 2.41, 2.50, 2.54 e 2.0.3. Sottolinea che risulta poi necessario acquisire la relazione tecnica – al fine di verificare gli effetti sul gettito tributario – sull’emendamento 2.8. Riferisce che occorre, inoltre, acquisire la relazione tecnica – per verificare la correttezza della quantificazione dell’onere – sugli emendamenti 2.37 e 2.59. Rileva che è necessario verificare gli effetti, in termini di maggiori oneri, degli identici emendamenti 2.9, 2.10 e 2.11, nonché della proposta 2.42 (sostanzialmente identica agli emendamenti 2.43, 2.44, 2.45, 2.46, 2.47 e 2.48). Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all’articolo 2. Per quanto attiene agli emendamenti all’articolo 3, fa presente che occorre valutare, in relazione al testo, le proposte da 3.1 a 3.14. Rileva che occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 3.15, 3.16, 3.17 (identico al 3.18), 3.19 (identico al 3.20), 3.23, 3.24, 3.25, 3.29, 3.33, 3.34, 3.35, 3.43, 3.48, 3.49, 3.64, 3.77, 3.80 (limitatamente alla

lettera b)), 3.105 (identico al 3.136 e al 3.159; simile al 3.160), 3.108, 3.109, 3.120, 3.121, 3.132, 3.137, 3.156, 3.158, 3.0.8 (identico al 3.0.9, 3.0.12, 3.0.15, 3.0.22), 3.0.10 e 3.0.13. Fa presente che comportano maggiori oneri le proposte 3.28, 3.44, 3.53 (limitatamente al capoverso «comma 15-bis»), 3.57, 3.74 (limitatamente al capoverso «comma 16-ter»), e identico al 3.81, 3.89, 3.117, 3.128), 3.79, 3.83, 3.84, 3.85, 3.107, 3.133 (identico al 3.161), 3.139 e 3.0.17. Rileva che risulta necessario verificare i possibili effetti onerosi dell'emendamento 3.36. Segnala che occorre acquisire la relazione tecnica – anche al fine di verificare la correttezza della quantificazione e la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura – sugli emendamenti 3.37 (identico al 3.38), 3.39, 3.40, 3.55, 3.58 (identico al 3.69, 3.100 3.126), 3.66, 3.76, 3.82, 3.90, 3.92, 3.93, 3.106 (identico al 3.135), 3.111, 3.112, 3.113, 3.116, 3.127, 3.131, 3.134, 3.138, 3.140, 3.141, 3.141, 3.142, 3.144, 3.147, 3.148, 3.149, 3.150, 3.151, 3.152, 3.153, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4 e 3.0.11. Segnala che comportano minori entrate gli emendamenti 3.41, 3.42, 3.60, 3.61 (identico al 3.67, 3.97, 3.122), 3.63, 3.63-bis, 3.65, 3.75, 3.78 (identico al 3.91, 3.96, 3.119, 3.129), 3.86, 3.95 (identico al 3.118 e al 3.130), 3.102, 3.115, 3.145, 3.155, 3.157 e 3.0.7. Fa presente che occorre valutare gli effetti, in termini di minori entrate, degli emendamenti 3.98, 3.99 e 3.104. Segnala che risulta necessario acquisire chiarimenti sulla portata finanziaria dell'emendamento 3.73. L'emendamento 3.0.21 reca una maxicopertura. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è ulteriormente convocata oggi, alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

Plenaria**669^a Seduta (pomeridiana)**

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Ceriani.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(3184) Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con presupposti e osservazioni. Seguito esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il relatore MAZZARACCHIO illustra una proposta di parere non ostativo con presupposti e osservazioni sul testo del provvedimento in titolo.

Il senatore MORANDO (PD) esprime perplessità sulle norme del decreto-legge riguardanti l'acquisto, da parte della Regione Campania, del termovalorizzatore di Acerra, sottolineando che non appaiono del tutto convincenti le risposte del Governo recepite, peraltro, in uno dei presupposti della bozza di parere, in quanto le caratteristiche del Patto di stabilità interno sono tali per cui la compensazione può avvenire all'interno di aggregati di spesa e non tra un saldo di spesa e un aggregato di entrata.

Altresì, sollecita il Governo a presentare tempestivamente elementi informativi sul piano finanziario connesso al termovalorizzatore di Acerra, in cui siano contenute delucidazioni riguardanti anche i canoni di locazione versati in passato al concessionario.

Il senatore VACCARI (*LNP*), nel condividere le osservazioni formulate dal senatore Morando, sottolinea come l'acquisto del termovalorizzatore da parte della Regione Campania debba contribuire a ridurre le spese di smaltimento dei rifiuti, per cui appare preoccupante il fatto che i costi di acquisizione possano venire compensati, ai fini del rispetto del Patto di stabilità interno, da un aumento di entrate, in quanto il suddetto aumento si potrebbe concretizzare in un incremento delle tariffe a carico degli utenti.

Il PRESIDENTE, nell'associarsi alle considerazioni formulate dai senatori Morando e Vaccari, reputa opportuno inserire, nel parere sul testo del decreto-legge in esame, un'ulteriore osservazione in cui si sottolinei la necessità che il Governo fornisca tempestivamente al Parlamento i dati sul piano finanziario e sui canoni di locazione.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore MAZZARACCHIO (*PdL*) propone, pertanto, l'approvazione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del provvedimento in titolo e acquisiti i chiarimenti forniti dal Governo, esprime un parere non ostativo, nel presupposto che:

– i commi 8 e 9 dell'articolo 3, che introducono la facoltà, da parte del contribuente, di scegliere le modalità di deduzione dei costi relativi a contratti con corrispettivi periodici non comportino sostanziali effetti sul gettito, stante la limitata casistica interessata alla disposizione;

– dal comma 7 dell'articolo 5 non comporti, nell'immediato, la fuoriuscita di enti dal conto economico della pubblica amministrazione, in quanto, per l'applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica a decorrere dall'anno in corso, si ritiene valida la lista delle amministrazioni pubbliche attualmente vigente, ossia quella diffusa dall'Istat il 30 settembre 2011;

– i commi da 1 a 3 dell'articolo 8 – che ridefiniscono l'ambito di deducibilità dei costi e delle spese relativi a beni o prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di delitti non colposi – possano produrre un gettito maggiore e certo rispetto a quello «virtuale» previsto dalla normativa anteriore, sotto la cui vigenza sono emerse contestazioni per un valore di circa 10 miliardi di euro annui;

– le risorse disponibili nel bilancio dell'Agenzia delle entrate siano adeguate a finanziare gli oneri connessi allo svolgimento delle procedure concorsuali per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti previsto dal comma 24 dell'articolo 8;

– il finanziamento del fondo destinato a coprire le operazioni di gioco ai fini di controllo, di cui al comma 1 dell'articolo 10, sia garantito dalle disponibilità del bilancio dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, senza alcun riversamento, in termini di oneri, sul bilancio dello Stato;

– l'esclusione dai saldi del Patto di stabilità interno di alcune spese sostenute dalla Regione Campania per il termovalorizzatore di Acerra venga condizionata dal rispetto dei limiti delle maggiori entrate riscosse annualmente dalla Regione per effetto dell'acquisto del termovalorizzatore, posto che tali nuove entrate non sono state considerate nei saldi tendenziali regionali;

e con le seguenti osservazioni:

– in relazione all'articolo 1, commi da 1 a 4, in tema di rateizzazione dei debiti tributari, sarebbe opportuno integrare la relazione tecnica, con la stima degli effetti netti di cassa, per il primo periodo di attuazione, riconducibili alle nuove possibilità di rateizzazione;

– con riferimento ai commi 10 e 11 dell'articolo 3 – che hanno innalzato da 16,53 a 30 euro il limite al di sotto del quale non si procede all'iscrizione a ruolo dei crediti tributari dello Stato, delle Regioni e degli enti locali – si rileva che l'onere indicato nella relazione tecnica è al lordo dell'effetto derivante dalla riduzione dei costi amministrativi destinati a diminuire a seguito del venir meno dell'attività di controllo e di riscossione;

– in relazione all'articolo 4, commi 5 e 6, che ripristinano il trasferimento, per il rimborso ICI sulla prima casa, alle Regioni a Statuto speciale e i trasferimenti del Ministero dell'interno in favore degli enti locali relativi al 2012, manca una stima precisa sull'entità delle risorse interessate ai rimborsi e ai trasferimenti;

– per quanto concerne l'articolo 12, commi da 8 a 11, sull'acquisto del termovalorizzatore di Acerra, si rileva che il Governo, alla data odierna, non ha ancora fornito al Parlamento gli elementi informativi necessari a permettere un ponderato esame riguardante il piano concessorio e la modulazione dei canoni di locazione, anche con riguardo alle rate non pagate».

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

Si procede quindi all'esame degli emendamenti riferiti ai primi tre articoli del provvedimento e illustrati dal Relatore nel corso della seduta antimeridiana.

Il senatore LEGNINI (*PD*) interviene sull'emendamento 1.6, evidenziando come tale proposta si limiti ad ampliare un meccanismo già vigente di rateizzazione delle obbligazioni tributarie; inoltre, rileva come il Governo abbia presentato, in passato, emendamenti di contenuto sostanzialmente corrispondente, senza prevedere clausole di copertura finanziaria.

Il PRESIDENTE fa tuttavia presente che l'approvazione dell'emendamento in discussione comporterebbe l'introduzione, nel sistema normativo, di un diritto soggettivo, la cui fruizione sarebbe condizionata da una disponibilità finanziaria che l'emendamento medesimo non prevede.

Il sottosegretario CERIANI si sofferma sulla proposta emendativa 2.7, rilevando che essa consente al contribuente di omettere alcune comunicazioni nelle dichiarazioni dei redditi, con la conseguenza di ostacolare i controlli dell'amministrazione finanziaria.

Il PRESIDENTE suggerisce di esprimere un parere di semplice contrarietà su tale emendamento, avvertendo fin d'ora che, qualora il Governo fornisca ulteriori chiarimenti, la Commissione potrà rivedere il proprio parere; analogamente, propone un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 2.37, in quanto la relativa copertura è operata sulle dotazioni di bilancio a legislazione vigente.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) si sofferma sull'emendamento 2.36, che esonera gli stabilimenti che utilizzano alcool etilico ad uso alimentare, ad accisa assolta, dall'obbligo di tenuta di alcuni registri contabili, prevedendo, come copertura, un innalzamento dell'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso banche e agenzie di *money transfer*.

Il PRESIDENTE evidenzia come la copertura non sia adeguata, in quanto la norma sull'imposta di bollo risulta abrogata dall'articolo 3, comma 15, del decreto-legge in esame.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*), nel prendere atto di tale chiarimento, preannuncia l'intenzione di riformulare l'emendamento 2.36 in un testo 2, al fine di predisporre una copertura finanziaria adeguata.

Alla luce del dibattito svoltosi, e con l'avviso conforme del Rappresentante del Governo, il relatore MAZZARACCHIO (*PdL*) propone, pertanto, l'approvazione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2 del provvedimento in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.2, 1.6, 1.8, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.8, 1.0.9, 1.0.10, 1.0.11, 2.1, 2.2, 2.3, 2.6, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.15, 2.24, 2.26, 2.36, 2.37, 2.39, 2.40, 2.42, 2.43, 2.44, 2.45, 2.46, 2.47, 2.48, 2.59, 2.0.3, 2.0.4 e 2.0.5. Sull'emendamento 1.3, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'inserimento della parola: "e" prima delle parole: "nei casi di ottemperanza". Sull'emendamento 2.16 il parere è di semplice contrarietà sulla prima parte, mentre, sulla seconda parte, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il parere è di semplice contrarietà sugli emenda-

menti 2.7, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23 e 2.41. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.28, 3.40, 3.44, 3.53 (limitatamente al capoverso "comma 15-bis"), 3.57, 3.74, limitatamente al capoverso "comma 16-ter", 3.81 limitatamente al capoverso "comma 16-ter", 3.89 limitatamente al capoverso "comma 16-ter", 3.117 limitatamente al capoverso "comma 16-ter", 3.128 limitatamente al capoverso "comma 16-ter", 3.79, 3.83, 3.84, 3.85, 3.107, 3.133, 3.139, 3.161 e 3.0.17. L'esame resta sospeso su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 3».

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione è ulteriormente convocata alle ore 20 di oggi, per il seguito dell'esame degli emendamenti all'atto Senato n. 3184.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,50.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 21 marzo 2012

Sottocommissione per i pareri

63^a Seduta

Presidenza del Presidente
FERRARA

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 14,30

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 1^a Commissione:

(3194) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*, approvato dalla Camera dei deputati: parere non ostativo con condizione e osservazioni

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 21 marzo 2012

Plenaria**366^a Seduta**

Presidenza del Presidente
POSSA

Intervengono il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Profumo e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero, Elena Ugolini.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULL'AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DELL'AGCOM

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, delle Commissioni riunite 7^a e 8^a, ha svolto oggi l'audizione del presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) sull'aggiornamento delle problematiche emerse nel settore *internet* in materia di diritto d'autore. Comunica altresì che la documentazione consegnata sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei (n. 437)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 5, commi 1, lettere *b*) e *c*), 4, lettere *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*), 5 e 7, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale il presidente relatore POSSA (*PdL*) rammenta di aver illustrato uno schema

di parere favorevole con condizioni e osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta.

La senatrice Vittoria FRANCO (*PD*) condivide in gran parte lo schema di parere del Presidente relatore, nonostante avrebbe auspicato l'inserimento di più condizioni o quanto meno la trasformazione di alcune osservazioni in condizioni. In particolare invita ad esplicitare che i costi *standard* unitari di formazione per studente siano distinti per discipline, precisando altresì l'individuazione di date entro cui emanare i provvedimenti attuativi. Reputa poi essenziale introdurre un limite temporale, quanto meno triennale, della vigenza dei vincoli al *turn-over*, altrimenti tali restrizioni diventeranno strutturali. In proposito invoca l'impegno dell'Esecutivo affinché il vincolo complessivo a reclutamento non sia inferiore al 50 per cento delle cessazioni, tanto più che il comparto risente anche del generale blocco delle assunzioni.

Con particolare riferimento alle entrate degli atenei, ritiene indispensabile che le tasse studentesche siano computate entro la soglia del 20 per cento del Fondo di finanziamento ordinario (FFO), in modo che le prime siano relative all'ultimo anno accademico e si consideri la media del FFO dell'ultimo triennio. Al riguardo, avanza la richiesta di inserire un'ulteriore indicazione affinché nel FFO sia prevista una quota di rimborso delle quote corrispondenti a tasse non riscosse per esonero degli aventi diritto.

Relativamente al rapporto tra professori ordinari di prima e seconda fascia, ricorda che il suo Gruppo aveva criticato l'eccessivo dettaglio dello schema di decreto legislativo, che impone precise limitazioni; suggerisce perciò di inserire solo una soglia generale affinché nessun gruppo di docenti superi il 50 per cento. Propone poi di cancellare il riferimento alla VQR contenuto nell'articolo 9, comma 1, lettera *a*).

Ausplicando che tali considerazioni siano recepite nel parere, delinea altresì gli aspetti politicamente più rilevanti per il suo schieramento. In prima battuta sollecita un impegno dell'Esecutivo a mantenere, a partire dal 2013, il FFO a livelli non inferiori alla media dell'ultimo triennio, promuovendo al contempo una revisione dei criteri per la sua ripartizione. In secondo luogo invoca la revisione del sistema di contribuzione studentesca secondo criteri di maggiore progressività onde garantire l'incremento del numero di studenti beneficiari di borse di studio.

Il presidente relatore POSSA (*PdL*) fa presente che il riferimento ai costi *standard* è già contenuto nella condizione di cui alla lettera *c*), mentre il termine per l'adozione delle norme attuative in quest'ambito è esplicitato dall'articolo 8, comma 2, dello schema di decreto legislativo. In ordine alla temporalità dei vincoli al *turn-over*, rimarca che la legislazione vigente già prevede una revisione biennale della legislazione, sul piano della verifica di impatto. Sottolinea peraltro che il *turn-over* va valutato anche in termini di costi, e non solo di numero di personale, tenuto conto che i docenti in entrata hanno uno stipendio di gran lunga inferiore a quelli in uscita. Precisa inoltre che per il comparto universitario non

vige il blocco delle assunzioni, affermando poi come il rapporto tra docenti di prima e seconda fascia previsto dal decreto sia uno strumento di apertura per i giovani.

In relazione alle modalità di computo delle tasse studentesche ritiene che sia estraneo al contenuto proprio del provvedimento, dati i limiti della legge delega. Evidenzia peraltro che non grava sul FFO la quota di rimborso delle quote per tasse non riscosse, poiché si tratta di compiti svolti dalle Regioni.

Con riguardo alle considerazioni politiche circa l'ammontare del FFO, ribadisce che lo schema di parere è strettamente circoscritto ai contenuti della legge n. 240, per cui tale indicazione è estranea alla lettera del provvedimento. Interrogandosi sulla possibilità di menzionare la rivalutazione triennale dei vincoli al *turn-over*, segnala infine che nello schema di parere si propone una riformulazione dell'intero articolo 9.

Il senatore RUSCONI (*PD*) tiene a precisare che la posizione manifestata dalla senatrice Vittoria Franco rappresenta l'intero Gruppo ed è il risultato degli interventi svolti nel dibattito di ieri. Fa notare poi che il suo schieramento ha proposto delle condizioni aggiuntive senza alcuna modifica allo schema di parere del Presidente relatore, anche nell'ottica di evitare polemiche politiche. Al di là della emergenza contingente, sia economica che politica, rivendica un approccio culturale volto a sostenere gli studenti soprattutto sul piano degli aiuti economici onde diffondere buone pratiche che possano migliorare la condizione italiana in Europa, specie per quanto riguarda le borse di studio. Conclude sollecitando il Presidente relatore e la Commissione a recepire le indicazioni poc'anzi esposte, che si augura siano sostenute anche dal Governo.

Il senatore PETERLINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) avanza a sua volta una proposta di modifica finalizzata a valorizzare, nell'ambito del reclutamento, le professionalità acquisite all'esterno del mondo accademico.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) giudica in larga parte accettabili i rilievi della senatrice Vittoria Franco, benché alcuni punti non siano strettamente attinenti all'oggetto della delega. Ritiene comunque che possano essere inseriti tra le osservazioni come auspici di carattere generale. Coglie poi l'occasione per rimarcare l'esigenza di sostegno economico agli studenti meritevoli anche se privi di mezzi, in modo da dare piena attuazione alla Costituzione.

Il presidente relatore POSSA (*PdL*), alla luce delle considerazioni avanzate, riformula lo schema di parere favorevole, inserendo tra le osservazioni: il limite triennale della vigenza dei limiti al *turn-over*, in relazione ai risultati della gestione; l'invito al Governo affinché l'indice di cui all'articolo 5 sia elaborato tenendo conto di quanto le singole università concedono in termini di esoneri per il diritto allo studio; l'auspicio

affinché non sia ridotto ulteriormente il FFO; una riflessione circa le modalità di tassazione degli studenti affinché essa sia progressiva al reddito delle famiglie; la valutazione delle attività esterne all'università, quale titolo ulteriore per l'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale.

La senatrice Vittoria FRANCO (PD) rimarca la necessità che i punti trattati siano inseriti come condizioni, soprattutto per quanto riguarda la revisione triennale della griglia inerente le limitazioni alle assunzioni di personale.

Si associa il senatore PROCACCI (PD), il quale pone l'accento soprattutto sul tema delle tasse studentesche.

Il presidente relatore POSSA (PdL) puntualizza che in questa sede il limite di azione per la Commissione è costituito dall'ambito specifico del provvedimento attuativo della legge n. 240; assicura infatti di aver previamente verificato che non vi fossero eccessi di delega. Accoglie comunque la richiesta di trasformare in condizione l'osservazione relativa al limite temporale triennale della vigenza dei vincoli al *turn-over* e riformula conseguentemente lo schema di parere, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Per dichiarazione di voto a nome del suo Gruppo prende la parola il senatore RUSCONI (PD), il quale manifesta un avviso favorevole benché il contesto sia stato faticoso. La propria parte politica esprime dunque un orientamento responsabile, augurandosi stagioni positive per l'università italiana, affinché rappresenti una priorità anche per l'economia. In tal senso occorre diffondere messaggi positivi soprattutto fra i giovani, tenuto conto che l'innovazione e la ricerca hanno radici proprio nell'università.

Il senatore ASCIUTTI (PdL) ritiene che il parere della Commissione sull'atto in titolo possa essere d'ausilio al Governo in fase attuativa. Rileva infatti positivamente come si sia giunti ad un documento condiviso avendo ciascun Gruppo fatto qualche passo indietro ed esprime infine il voto favorevole del suo schieramento.

Il senatore PITTONI (LNP) si compiace che le sue osservazioni circa il costo *standard* siano state inserite già nella versione originaria dello schema di parere. Nel condividere anche le modifiche apportate, manifesta il voto favorevole del suo Gruppo. Coglie altresì l'occasione per raccomandare al Ministro sollecitudine nell'attuazione del costo *standard*.

Il senatore PETERLINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) dichiara a sua volta il voto favorevole del suo Gruppo, ringraziando il Presidente relatore per l'accoglimento della sua osservazione circa il contributo, ai fini del reclutamento, di esperienze lavorative esterne al mondo accademico, le quali possono offrire un utile arricchimento.

Il senatore VALDITARA (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) ritiene che le indicazioni relative al reclutamento, sollecitate dal senatore Peterlini, vadano definite in maniera stringente. Dichiara comunque il voto favorevole del suo schieramento.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva all'unanimità lo schema di parere favorevole con condizioni ed osservazioni, come riformulato.

Schema di decreto legislativo recante revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti (n. 436)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 5, commi 1, lettere *a*) e *d*), 3, lettera *f*), 6 e 7, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 21 febbraio scorso.

Nel dibattito interviene il senatore PETERLINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), il quale chiede che siano espressamente salvaguardate le norme sul diritto allo studio approvate con proprie leggi dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il relatore de ECCHER (*PdL*) il quale illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni pubblicato in allegato al presente resoconto.

La senatrice Vittoria FRANCO (*PD*) manifesta la propria delusione nel non vedere accolte le considerazioni da lei avanzate in discussione generale a nome del suo Gruppo. Ricorda ad esempio di aver posto in luce la progressiva riduzione delle risorse destinate al diritto allo studio, tale per cui gran parte degli aventi diritti è annualmente esclusa dall'elenco dei beneficiari. Riporta in proposito alcuni dati, che vedono l'Italia (con una percentuale di popolazione studentesca che accede alle borse di studio pari al 7 per cento) nettamente indietro rispetto ad altri Paesi europei, come la Francia (25 per cento), la Germania (30 per cento) e la Spagna (18 per cento).

Chiede pertanto che il parere sia integrato con un espresso riferimento all'esigenza che gli strumenti del diritto allo studio non vengano ridotti, ma anzi aumentati, tanto più che il provvedimento prevede un consistente aumento della tassa regionale a ciò destinata. A tal fine può a suo avviso essere prevista anche una rimodulazione dei contributi universitari, destinata proprio ad incrementare le disponibilità delle borse di studio.

Dopo aver sottolineato l'importanza di valorizzare gli scambi interculturali con l'estero, attraverso un'adeguata corresponsione di ausili economici, chiede al relatore di integrare il suo schema di parere anche con

un riferimento critico all'articolo 8, comma 3, laddove prevede che le condizioni economiche degli studenti siano valutate in rapporto al contesto territoriale. Ritiene infatti che chiunque versi in condizioni economiche disagiate debba avere il diritto di accedere alle borse di studio, indipendentemente dalla regione di residenza.

Il relatore de ECCHER (*PdL*) sottolinea come il problema non sia tanto quello di mantenere inalterato il numero delle borse di studio, quanto quello della loro consistenza. Si dichiara comunque disponibile ad integrare il suo schema di parere con una condizione in questo senso, facendo altresì riferimento alla possibilità di ritoccare la contribuzione studentesca in modo progressivo rispetto al reddito delle famiglie. Concorda indi con le considerazioni critiche in ordine all'articolo 8, comma 3, laddove esso si interpreti nel senso indicato dalla senatrice Vittoria Franco, nonché sulla opportunità di promuovere gli scambi universitari internazionali purché in un contesto di serietà e rigore. Riformula conseguentemente lo schema di parere dinanzi illustrato.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva all'unanimità lo schema di parere favorevole con condizioni e osservazioni del relatore, come riformulato, allegato al presente resoconto.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(3194) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – il correlatore Asciutti aveva riferito sulle parti relative all'università, alla ricerca e ai beni culturali.

Riferisce indi alla Commissione il correlatore RUSCONI (*PD*) il quale, condividendo la responsabilità della relazione con il senatore Asciutti, dichiara che focalizzerà il proprio intervento soprattutto sulle disposizioni che attengono alle materie dell'istruzione e dello sport. Anch'egli ritiene di seguire l'ordine degli articoli del decreto nella propria esposizione, iniziando con le norme in tema di giochi paralimpici. L'articolo 4, al comma quinto, autorizza la spesa di 6 milioni di euro per il 2012 – a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze urgenti e indifferibili – a favore del Comitato italiano paralimpico, al fine di dare continuità all'attività di preparazione in vista della partecipazione ai giochi paralimpici di

Londra 2012. Ricorda, infatti, che è il Comitato italiano paralimpico (CIP) l'ente deputato a riconoscere e coordinare le federazioni sportive paralimpiche, che a loro volta organizzano l'attività sportiva per le persone disabili sul territorio nazionale, garantendo la preparazione delle squadre agonistiche nazionali per i Giochi paralimpici estivi e invernali. Il correlatore sottolinea l'importanza e la meritevolezza della scelta di intervenire a favore degli atleti paralimpici, che tiene nel dovuto conto non solo l'impegno di questi sportivi colpiti da gravi patologie, ma anche il rilievo dei risultati e del crescente interesse del pubblico e dei *media* verso i giochi paralimpici.

Prosegue con l'analisi dell'articolo 50 del decreto, che incide sul tema, di fondamentale importanza, dell'autonomia scolastica, ed è stato sensibilmente modificato durante l'esame alla Camera; esso dispone l'adozione, mediante decreto interministeriale, di linee guida inerenti, fra l'altro, la determinazione degli organici del personale docente e ATA (con modalità innovative rispetto ai criteri indicati dai decreti del Presidente della Repubblica nn. 81 e 119 del 2009) e la realizzazione di reti scolastiche, funzionale allo sviluppo dell'autonomia scolastica. Cita la stessa relazione tecnica al decreto-legge, che parla di « autonomia responsabile in quanto intesa a conciliare la migliore resa dei servizi istituzionalmente assegnati da realizzare mediante l'ottimale utilizzo, anche in forma comune, delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili».

Illustra il primo comma, il quale dispone, a beneficio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della loro autonomia di gestione secondo criteri di flessibilità e di responsabilizzazione, l'emanazione di linee-guida con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sentita la Conferenza Stato-regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Tali linee-guida, nel rispetto dei principi e degli obiettivi di cui all'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, dovranno essere finalizzate innanzitutto a potenziare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, anche attraverso l'eventuale ridefinizione, nel rispetto della vigente legislazione contabile, dei trasferimenti di risorse alle stesse istituzioni scolastiche, previo avvio di un progetto sperimentale. La formulazione – ritiene il relatore – lascia intendere ci si riferisca essenzialmente all'autonomia finanziaria e contabile, il che andrebbe meglio specificato. In secondo luogo le linee-guida dovranno definire, per ogni istituzione scolastica, un «organico dell'autonomia», che definisca cioè le esigenze di personale sia connesse ad attività ordinarie (ossia all'attività didattica, educativa, amministrativa, tecnica e ausiliaria) sia a funzioni ulteriori, quali quelle di sviluppo delle eccellenze o di sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali. Si fa riferimento, inoltre, alle esigenze di programmazione dei fabbisogni di personale scolastico, anche ai fini di una estensione del tempo scuola.

In terzo luogo, ricorda il relatore, le linee-guida sono chiamate a costituire, previa intesa con la Conferenza unificata, reti territoriali fra le istituzioni scolastiche, al fine di una gestione ottimale delle risorse umane,

strumentali e finanziarie. Ne consegue l'ulteriore necessità di definire un organico di rete, oltre ad una disponibilità di risorse umane per affrontare le esigenze di integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali, di formazione permanente, di prevenzione dell'abbandono e di contrasto dell'insuccesso scolastico e formativo e dei fenomeni di bullismo. Anche a mente della relazione tecnica che accompagna il provvedimento, conviene che l'organico di rete non dovrà superare la somma dei singoli organici dell'autonomia delle istituzioni scolastiche incluse nella rete, al fine di garantire la neutralità finanziaria dell'iniziativa. Ciò premesso, però, segnala il contenuto innovativo dell'articolato, che risiede soprattutto nella possibilità di consentire la flessibilità di posti di servizio, oggi attribuiti a livello di singola scuola o provincia, e che potranno afferire al livello di rete, senza aggiungere nulla al fabbisogno, e con l'ulteriore possibilità di accorpare a livello di rete i posti frazionabili. Anche la condivisione della Conferenza unificata appare positivo, garantendo alle reti un riconoscimento da parte delle regioni e degli enti locali.

Ulteriore funzione che ricorda essere affidata alle linee-guida è quella costituire gli organici dell'autonomia e di rete, nei limiti previsti dall'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, sulla base dei posti corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilità per almeno un triennio sulla singola scuola, sulle reti di scuole e sugli ambiti provinciali, anche per i posti di sostegno, fatte salve le esigenze che ne determinano la rimodulazione annuale. Il successivo comma secondo dispone che gli organici dell'autonomia e di rete sono determinati nel rispetto del già citato articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, ferma restando l'invarianza, dall'anno scolastico 2012/2013, delle dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA nonché la salvaguardia della quota di economie lorde di spesa che devono derivare per il bilancio dello Stato dall'applicazione dello stesso articolo 64. Si dispone altresì, per gli anni 2012 e successivi, che si proceda ad accantonamento in presenza di esternalizzazione dei servizi per i posti ATA. Il comma 3, introdotto durante l'esame alla Camera, dispone che la consistenza numerica massima degli organici dell'autonomia e di rete sia definita tenendo conto dell'andamento previsionale della popolazione in età scolare e dei limiti dei risparmi di spesa derivanti dall'attuazione delle disposizioni di riorganizzazione del 2008 (economie che sono peraltro state destinate alle risorse contrattuali per il personale della scuola).

Ricorda in proposito che l'articolo 64, comma 9, del decreto-legge n. 112 del 2008 prevede che una quota parte delle economie di spesa derivanti dalle misure di riorganizzazione venga destinata ad incrementare le risorse contrattuali stanziare per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Precisa ulteriormente che sulla destinazione delle risorse in questione è successivamente intervenuto l'articolo 8, commi 14 e 23, del decreto-legge n. 78 del 2010, sostanzialmente consentendo l'uti-

lizzo di parte delle stesse per far fronte al blocco degli scatti disposto dallo stesso decreto-legge n. 78 del 2010.

Il comma 3 prevede inoltre che in sede di prima applicazione, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del disegno di legge di conversione, è adottato il decreto di determinazione degli organici per gli anni scolastici 2013-2016. Si prevede anche che, dall'anno scolastico 2012-2013, continui ad applicarsi il comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, utilizzando così parte dei risparmi per far fronte al blocco degli scatti. Al riguardo parrebbe opportuno al Relatore un approfondimento sul coordinamento tra le disposizioni del comma in parola e quelle sui limiti agli organici di cui al comma precedente.

Il relatore, per una migliore esposizione della complessa materia degli organici del sistema scolastico, riepiloga le principali variazioni alla consistenza del personale in servizio intervenute nel corso degli ultimi anni scolastici, focalizzando la propria attenzione in particolare sulle considerevoli riduzioni avvenute a partire dal 2009 e sul contingente complessivo dei docenti attualmente previsto. Richiama inoltre i provvedimenti intervenuti per assicurare il servizio necessario al supporto degli alunni in condizione di disabilità.

Rammenta poi il successivo comma quarto dell'articolo 50, introdotto durante i lavori della Camera, ove si prevede che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, verifichi la possibilità di emanare proprie disposizioni volte ad incrementare le entrate di propria pertinenza, da destinarsi agli scopi di cui all'articolo in esame a partire dall'anno 2013. Alla luce delle disposizioni summenzionate invoca un chiarimento da parte dell'Esecutivo affinché si faccia luce sulla discrasia tra il progressivo aumento di classi e l'immutata dotazione di personale.

Il relatore ritiene, quanto alle «misure in materia di giochi» utili per il raggiungimento dell'obiettivo di conseguire maggiori entrate, che la previsione sia eccessivamente generica, e che tale assenza di certezza nella copertura finanziaria abbia impedito il concretizzarsi di risposte concrete adeguate alle «esigenze di recupero di integrazione e di sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali», con il che permane la necessità, nel dibattito in questa Commissione ed in Aula, di verificare ulteriori possibilità di finanziamento nel confronto col Governo.

Passando all'esame dell'articolo 51, ove il primo comma affida all'INVALSI, nelle more della definizione di un sistema organico e integrato di valutazione delle istituzioni scolastiche, dell'università, della ricerca e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, il coordinamento funzionale del sistema nazionale di valutazione di cui all'articolo 2, comma 4-undevicies, del decreto-legge n. 225 del 2010, il relatore sottolinea che l'Istituto si potrà avvalere, in via sperimentale, dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, e che tale nuova funzione si aggiunge a quelle previste dalla legge n. 296 del 2006 e dal decreto legislativo n. 213 del 2009, pur a risorse invariate.

Per meglio inquadrare la fattispecie, il relatore evidenzia che non è ancora intervenuto il regolamento di delegificazione previsto dall'articolo

2, comma 4-*undevicies*, del citato decreto-legge n. 225 del 2010, con il quale doveva essere «individuato il sistema nazionale di valutazione, definendone l'apparato». Ricorda anche, dal punto di vista formale, che la denominazione corretta dell'Agenzia citata è «Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione».

Il comma 2 dell'articolo in parola dispone che le istituzioni scolastiche partecipano, come attività ordinaria d'istituto, alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 147 del 2007. La *ratio* della norma emerge, a suo avviso, dalla relazione tecnica, ove si legge che «la norma si propone di far sì che le rilevazioni nazionali degli apprendimenti siano effettuate, in collegamento con l'Invalsi, dal 100 per cento delle istituzioni scolastiche, mentre oggi, in assenza di uno specifico obbligo, circa il 5 per cento delle scuole comunque, non comunica i relativi dati all'Ente; il rimanente 95 per cento le svolge già oggi come attività ordinaria, senza necessità di remunerazione aggiuntiva per il personale coinvolto».

L'articolo 52, come modificato dalla Camera dei deputati, detta disposizioni per la semplificazione e la promozione dell'istruzione tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori (ITS), prevenendo il concerto dei Ministeri competenti nell'emanazione dei decreti attuativi, ma soprattutto affidando al Governo l'adozione di linee guida (per la cui emanazione con decreto interministeriale non è peraltro previsto un termine) finalizzate al coordinamento, a livello territoriale, dell'offerta dei percorsi di istruzione tecnica e professionale e dei percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza regionale; ed a livello nazionale, dell'offerta di percorsi degli Istituti tecnici superiori (istruzione terziaria non universitaria). Così si intende favorire la costituzione dei poli tecnico-professionali di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 7 del 2007 e promuovere la realizzazione di percorsi in apprendistato per il conseguimento della qualifica e del diploma professionale, per il rientro in formazione dei giovani. Proprio circa il tema dell'apprendistato, il Relatore osserva che durante l'esame alla Camera si è inserito un più preciso riferimento alla recente normativa primaria in materia, di cui al decreto legislativo 167 del 2001 (ed in particolare alle norme dell'articolo 3 in materia di apprendistato per i giovani dai 15 ai 25 anni finalizzato alla qualifica e al diploma professionale).

Dal punto di vista della formulazione del testo segnala che, alla lettera *a*), potrebbe essere opportuno sopprimere le parole «quelli di», che lessicalmente non si coordinano con la locuzione «tra i» che precede.

Anche il successivo secondo comma prevede delle linee-guida da emanarsi con decreto, miranti a realizzare un'offerta coordinata di percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS) in ambito nazionale, così da valorizzare la collaborazione multiregionale e facilitare l'integrazione delle risorse disponibili con la costituzione, al massimo, di un ITS in ogni regione per la medesima area tecnologica; esse dovranno servire inoltre a semplificare gli organi di indirizzo, gestione e partecipazione previsti dagli statuti delle fondazioni ITS ed a prevedere, nel rispetto del principio di

sussidiarietà, che le delibere del consiglio di indirizzo degli ITS possano essere adottate con voti ponderati e con diversi *quorum* funzionali e strutturali. Quest'ultima specificazione è stata introdotta durante l'esame alla Camera ed appare rivolta a consentire un ruolo potenzialmente differenziato ai partecipanti alla fondazione nell'adozione delle deliberazioni (con ogni probabilità in ragione delle risorse da ciascuno investite), e *quorum* strutturali e deliberativi diversi.

Per completezza, il Relatore precisa che la disciplina degli organi delle fondazioni sarà contenuta in fonti eterogenee, in parte nel DPCM già in vigore, in parte nel decreto-legge in esame, ed auspica che si possa perseguire una maggiore omogeneità.

Il successivo articolo 53, anch'esso modificato dalla Camera dei deputati, prevede l'approvazione da parte del CIPE di un «Piano nazionale di edilizia scolastica» entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto e, nelle more dell'approvazione di tale Piano, di un «Piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici esistenti e di costruzione di nuovi edifici scolastici», nonché l'adozione di misure per il miglioramento dell'efficienza degli usi finali di energia negli edifici adibiti a istituzioni scolastiche, università ed enti di ricerca sulla base di linee guida che dovranno essere predisposte entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto. Si demanda, inoltre, a un decreto interministeriale (da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto) la definizione delle norme tecniche-quadro con gli indici minimi e massimi di funzionalità urbanistica, edilizia e didattica, allo scopo di adeguare la normativa tecnica vigente agli standard europei e alle più moderne concezioni di impiego degli edifici scolastici.

Il relatore sottolinea come il Piano nazionale di edilizia scolastica venga approvato dal CIPE, ma veda anche il coinvolgimento dei Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e finanze e dell'ambiente in fase di proposta, previa intesa in sede di Conferenza unificata (alla quale ultima il piano è poi trasmesso prima dell'approvazione) e degli enti locali (che indicano le rispettive esigenze). Il piano si presenta ad ampio spettro, in quanto comprende la successiva verifica dello stato di attuazione degli interventi e la ricognizione sullo stato di utilizzazione delle risorse precedentemente stanziato. Esso – osserva il relatore – è circostanziato dalle disposizioni del secondo comma, che ne fissano l'oggetto, ossia l'ammodernamento e recupero del patrimonio scolastico esistente, anche ai fini della messa in sicurezza degli edifici, ma anche la costruzione e completamento di nuovi edifici scolastici. Gli interventi citati dovranno essere realizzati in un'ottica di razionalizzazione e contenimento delle spese correnti di funzionamento e nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, favorendo il coinvolgimento di capitali pubblici e privati.

La norma primaria prevede alcune attività attuative del piano, ed in particolare: la ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico idoneo ad interventi di edilizia scolastica mediante gli opportuni accordi tra istituzioni, la costituzione di uno o più fondi immobiliari destinati alla valo-

rizzazione e razionalizzazione del patrimonio immobiliare scolastico ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi, la messa a disposizione di beni immobili di proprietà pubblica a uso scolastico suscettibili di valorizzazione a fronte di permuta, anche parziale, con immobili già esistenti o da edificare e da destinare a nuove scuole. Ad esse si aggiungono forme di compartecipazione facoltativa degli enti locali e la stipula di contratti di partenariato pubblico-privato (come definiti dall'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 163 del 2006).

Il comma 3 prevede altresì la stipula di accordi di programma, con il fine di concentrare gli interventi sulle esigenze dei singoli contesti territoriali e promuovere e valorizzare la partecipazione di soggetti pubblici e privati per sviluppare utili sinergie.

Il comma 4 prevede che nella delibera CIPE di approvazione del Piano siano altresì disciplinate modalità e termini per la verifica periodica delle fasi di realizzazione dello stesso, in base al cronoprogramma approvato e alle esigenze finanziarie. Tale verifica sarà finalizzata anche a consentire, in caso di scostamenti, di destinare le risorse finanziarie pubbliche a modalità di attuazione più efficienti.

Il successivo comma quinto individua i seguenti interventi urgenti da attuare nelle more della definizione e approvazione del Piano: l'approvazione, da parte del CIPE di un Piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici esistenti e di costruzione di nuovi edifici scolastici, anche favorendo interventi diretti al risparmio energetico e all'eliminazione delle locazioni a carattere oneroso, nell'ambito delle risorse assegnate al Ministero dell'istruzione dall'articolo 33 della legge n. 183 del 2011 (pari a 100 milioni di euro per l'anno 2012).

Il relatore osserva che sarebbe assai opportuno un chiarimento circa le forme di coordinamento tra il piano per l'edilizia scolastica in esame e le altre analoghe iniziative in essere. A questi fini, segnala tra l'altro che il comma 1-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente alla Camera, affida al Piano di cui al primo comma una verifica dello stato di attuazione degli interventi precedenti già finanziati.

Segnala che il comma quinto dell'articolo in parola prevede l'applicazione, anche per il triennio 2012-2014, delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 626, della legge finanziaria per il 2007, con estensione alle scuole primarie e dell'infanzia, ancorché nel rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica. Si tratta di norme che prevedevano, in via sperimentale per il triennio 2007-2009, la definizione, da parte dell'INAIL d'intesa con i Ministri competenti, di indirizzi programmatici per la promozione ed il finanziamento di progetti per l'abbattimento delle barriere architettoniche o l'adeguamento delle strutture alle vigenti disposizioni in tema di sicurezza e igiene del lavoro. Si demandava all'INAIL la determinazione dei dettagli di finanziamento e di approvazione dei progetti (l'Istituto ha quantificato in 100 milioni di euro le risorse per il triennio 2007/2009).

Il relatore ritiene opportuno un coordinamento tra l'*incipit* del comma quinto, che fa riferimento ad interventi da attuare «nelle more della definizione e approvazione del Piano», e la successiva lettera b), che fa rife-

rimento all'applicazione delle disposizioni ivi citate nel triennio 2012-2014.

Il comma 6, in funzione di semplificazione, disciplina l'acquisizione e la cessazione del vincolo di destinazione a uso scolastico, che è acquisito automaticamente per i nuovi edifici con il collaudo dell'opera, mentre cessa per gli edifici scolastici oggetto di permuta con l'effettivo trasferimento delle attività scolastiche presso la nuova sede.

Il comma 7 prevede l'emanazione di un decreto interministeriale (di concerto tra i Ministri dell'istruzione dell'università e della ricerca, delle infrastrutture e dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata) recante le norme tecniche-quadro, contenenti gli indici minimi e massimi di funzionalità urbanistica, edilizia (anche con riferimento alle tecnologie in materia di efficienza e risparmio energetici e produzione da fonti energetiche rinnovabili) e didattica indispensabili a garantire indirizzi progettuali di riferimento adeguati e omogenei sul territorio nazionale. Lo stesso comma precisa che l'adozione di tale nuova normativa tecnica dovrà essere finalizzata ad adeguare la normativa tecnica vigente agli *standard* europei e alle più moderne concezioni di realizzazione e impiego degli edifici scolastici, perseguendo altresì, ove possibile, soluzioni protese al contenimento dei costi. Il piano si deve attuare a risorse invariate.

A mente della relazione tecnica, il Piano si propone «di aggiornare le norme tecniche in materia di edilizia scolastica, ferme al 1975. Si tratta di aggiornamento dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di edilizia scolastica che consentirà, a parità di stanziamenti dedicati allo scopo dai competenti enti locali, di definire standard adeguati alle novità intercorse nel frattempo soprattutto in materia di sicurezza ed efficienza energetica». Le norme del 1975 sono sopravvissute all'intervento abrogativo disposto con l'articolo 12 della legge n. 23 del 1996, in attesa di nuove regole, mai emanate. Il Relatore, quindi, suggerisce un ulteriore coordinamento, ed in particolare con l'articolo 5 della citata legge n. 23 che si occupa della materia, eventualmente abrogandolo.

Il comma 9 prevede l'adozione, entro 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto, di misure di gestione, conduzione e manutenzione degli immobili finalizzate al contenimento dei consumi di energia e alla migliore efficienza degli usi finali della stessa, da parte di enti proprietari di edifici adibiti a istituzioni scolastiche, università ed enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'adozione delle misure dovrà avvenire secondo linee guida ministeriali, predisposte dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministeri dell'ambiente, dello sviluppo economico e delle infrastrutture, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. Relativamente al termine fissato per l'emanazione del decreto, il Relatore invita a valutare l'opportunità di far decorrere lo stesso dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, in considerazione delle differenze che potrebbero sussistere tra il testo originario del decreto e quello risultante dalla legge di conversione.

Il relatore esprime l'avviso che numerosi incidenti, anche mortali, accaduti nell'ultimo decennio nelle scuole italiane e la bassa percentuale di scuole certificate per quanto riguarda la relativa sicurezza possano essere favoriti dalla rigidità dei vincoli alla finanza locale, che limitano gli interventi degli enti locali su questo tema. Potrebbe pertanto rivolgersi un invito al Governo ad una riflessione seria sulla possibilità di «aprire» il patto di stabilità almeno per le spese connesse ad edifici scolastici a rischio.

L'intervento di cui trattasi oggi segue altre iniziative, ed in particolare: quella connessa al Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443 del 2001), una seconda collegata alla programmazione dell'edilizia scolastica prevista dalla già ricordata legge n. 23 del 1996, ed un'ultima residuale, scaturente dalla normativa sull'adeguamento antisismico delle strutture scolastiche, avviato con la legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007).

Il relatore ricorda brevemente il complesso *iter* del piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici inaugurato con la legge finanziaria 2003 (articolo 80, comma 21, della legge n. 289 del 2002) ed articolato in due stralci (approvati con delibere CIPE rispettivamente nel 2004 e nel 2006), cui si aggiunge un terzo programma stralcio non ancora sottoposto al CIPE. Nelle more dell'adozione del citato terzo programma stralcio, la legge finanziaria 2010 (articolo 2, comma 239 della legge n. 191 del 2009) ha introdotto alcune norme procedurali finalizzate a garantire condizioni di massima celerità nella realizzazione degli interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, prevedendo, previa approvazione di apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari, l'individuazione di interventi «di immediata realizzabilità fino all'importo complessivo di 300 milioni di euro». La corrispondente risoluzione, approvata in data 2 agosto 2011, è ripresa all'articolo 30 del recente decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetto «salva Italia»), che ne dispone l'attuazione entro il 12 gennaio 2012.

Anche l'articolo 18 del decreto-legge n. 185 del 2008, è intervenuto in materia, prevedendo, l'assegnazione da parte del CIPE una quota del Fondo aree sottoutilizzate (FAS) al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-*quinquies* del decreto-legge n. 112 del 2008. Ciò è avvenuto nel 2009, allorché il CIPE ha assegnato al Fondo infrastrutture 1 miliardo di euro da destinare al Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici. La successiva delibera del 13 maggio 2010 (rettificata dalla delibera 67/2010) ha assegnato la prima quota parte (pari a 358,42 milioni) per il «piano straordinario stralcio», da erogare secondo «secondo modalità temporali compatibili con i vincoli di finanza pubblica correlati all'utilizzo delle risorse FAS».

Da ultimo, il relatore richiama i più recenti interventi di normativa primaria: con il già ricordato decreto-legge 201 del 2011 sono state già introdotte due disposizioni relative alla sicurezza degli edifici scolastici: una prima (all'articolo 25, comma 1-*bis*, prevede che le somme precedentemente non impegnate per la realizzazione degli interventi necessari per

la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole fossero destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato; una seconda disposizione (all'articolo 30, comma 5-*bis*) è quella, già ricordata, sull'attuazione degli interventi «di immediata realizzabilità», che comprende anche l'adozione degli atti necessari all'erogazione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), destinate alle medesime finalità ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità 2012). Il relatore ricorda, in proposito, che l'articolo 33, commi 2 e 3, della legge n. 183 del 2011 ha previsto che le risorse del FSC vengano assegnate dal CIPE con indicazione delle relative quote annuali e che a tale fondo venga assegnata una dotazione finanziaria di 2.800 milioni per l'anno 2015 per il periodo di programmazione 2014-2020, «da destinare prioritariamente alla prosecuzione di interventi indifferibili infrastrutturali, nonché per la messa in sicurezza di edifici scolastici, per l'edilizia sanitaria, per il dissesto idrogeologico e per interventi a favore delle imprese sulla base di titoli giuridici perfezionati alla data del 30 settembre 2011, già previsti nell'ambito dei programmi nazionali per il periodo 2007-2013. I predetti interventi sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delegato per la politica di coesione economica, sociale e territoriale, su proposta del Ministro interessato al singolo intervento». Nel corso della seduta del 20 gennaio 2012, secondo quanto riporta il Governo, il CIPE ha deliberato l'assegnazione di 300 milioni di euro per la messa in sicurezza degli edifici scolastici.

A conclusione del proprio intervento, il relatore esprime l'opinione che il provvedimento in esame si sostanzia in un documento complesso, che affronta in modo serio numerosi temi soprattutto nel settore dell'istruzione, pur nutrendo egli dubbi circa la disponibilità di risorse sufficienti ad affrontare in modo soddisfacente i problemi sollevati.

Nel dibattito interviene il senatore VALDITARA (*PdL*) il quale si sofferma in particolare su due aspetti del provvedimento che giudica inadeguati. In primo luogo, evidenzia come l'articolo 8, comma 4, nel consentire anche ai ricercatori di far parte delle commissioni giudicatrici degli esami da avvocato, non distingue tra ricercatori a tempo determinato e in determinato. Reputa tuttavia quanto mai azzardato estendere la previsione anche ai ricercatori a contratto. Critica poi l'articolo 49, comma 1, lettera b), dove vieta d'ora in avanti di attribuire compiti di didattica integrativa ai ricercatori a tempo indeterminato. Si tratta infatti di una norma che rischia di paralizzare le università, la cui attività si basa proprio sull'opera prestata da queste figure professionali.

Auspica poi che il decreto-legge n. 5 possa essere la sede per apportare due ulteriori piccoli aggiustamenti all'ordinamento universitario, nell'ottica della semplificazione. All'articolo 6 della legge n. 240 occorre infatti snellire la procedura di autorizzazione ai docenti per svolgere corsi in altre università, soprattutto alla luce della più generica possibilità di svolgere altrove attività didattica con la sola autorizzazione del rettore. Oc-

corre altresì arginare il potenziale aggiramento della disciplina sulle progressioni di carriera dei docenti universitari, che spesso fanno a tal fine impropriamente ricorso alla norma sul rientro dei cervelli.

Il presidente POSSA (*PdL*) manifesta forti perplessità sull'articolo 31-*bis*, che istituisce la scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso. Nello stigmatizzare che si tratta della prima scuola di dottorato esterna all'università e che essa si pone l'obiettivo di attrarre competenze specialistiche non meglio definite, osserva criticamente che essa dovrebbe operare nello sterminato campo delle scienze di base.

Censura altresì l'articolo 49, comma 1, lettera *h*), che estende la possibilità, per le università, di chiamare professori in possesso dell'abilitazione per uno qualunque dei settori concorsuali compresi nel macrosettore di riferimento. Ciò determina infatti, a suo avviso, un profondo scadimento delle competenze specifiche.

Il senatore PETERLINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) ribadisce l'importanza, già sollevata in occasione dell'esame dell'atto n. 437, di aggiungere, fra i criteri di valutazione riferiti all'abilitazione, la qualificazione professionale di particolare rilevanza acquisita anche fuori del mondo accademico, se utile all'insegnamento e alla ricerca.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replicano i correlatori ASCIUTTI (*PdL*) e RUSCONI (*PD*), i quali illustrano uno schema di parere favorevole con osservazioni pubblicato in allegato al presente resoconto.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva all'unanimità il parere favorevole con osservazioni dei relatori.

La seduta termina alle ore 16,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 437

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 5, commi 1, lettere *b*) e *c*), 4, lettere *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*), 5 e 7, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, lo schema di decreto legislativo in titolo,

osservato che il provvedimento costituisce un importante adempimento delle disposizioni previste dalla legge n. 240 del 2010 finalizzate a riformare il sistema delle università statali italiane, e in particolare attua una delle deleghe legislative di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 240 per il completamento del conseguimento dell'obiettivo di cui alla lettera *b*) (revisione della disciplina concernente la contabilità, al fine di garantirne coerenza con la programmazione triennale di ateneo, maggiore trasparenza ed omogeneità, e di consentire l'individuazione della esatta condizione patrimoniale dell'ateneo e dell'andamento complessivo della gestione; previsione di meccanismi di commissariamento in caso di dissesto finanziario degli atenei») e per il conseguimento dell'obiettivo di cui alla lettera *c*) (introduzione, sentita l'ANVUR, di un sistema di valutazione *ex post* delle politiche di reclutamento degli atenei, sulla base di criteri definiti *ex ante*),

ricordato che, per il conseguimento della parte del sopraddetto obiettivo di cui alla lettera *b*) qui non considerata, sono stati già emanati dal Governo i seguenti due decreti legislativi:

- decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 199, recante disciplina del dissesto finanziario delle università e del commissariamento degli atenei;
- decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, recante introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle università;

rilevata la grande importanza del provvedimento, in particolare per le disposizioni in esso contenute relative alle linee guida per una buona amministrazione delle università, nonché ai criteri per la distribuzione delle risorse del Fondo di finanziamento ordinario (FFO);

esprime pieno apprezzamento:

per l'articolo 3, che prescrive a ciascuna università statale di predisporre un piano economico-finanziario, consistente nell'adozione di un bilancio unico d'ateneo di previsione triennale, composto da *budget* economico e *budget* degli investimenti, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 1, lettera *b*), e comma 4, lettera *a*), della legge n. 240

del 2010; osserva tuttavia che la tale bilancio unico di ateneo di previsione triennale potrà essere predisposto solo a partire dal 2014, data la scadenza dell'avvio e dell'utilizzo della contabilità economico-patrimoniale;

per l'articolo 4, che prescrive a ciascuna università statale di predisporre un piano triennale d'ateneo per la programmazione del reclutamento del personale docente, ricercatore, dirigente e tecnico-amministrativo, compresi collaboratori ed esperti linguistici, a tempo indeterminato e a tempo determinato, al fine di assicurare la piena sostenibilità delle spese di personale, nonché di realizzare, nell'arco del triennio, un equilibrio nella composizione dell'organico del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo;

per la particolare formula scelta, all'articolo 5, per il nuovo indicatore per le spese di personale, che ritiene più completa di quella dell'indicatore attuale, nonché per il valore fissato come limite massimo ammissibile di tale nuovo indicatore per una buona amministrazione;

per l'introduzione, all'articolo 6, di un secondo indicatore per la valutazione della qualità di una amministrazione universitaria, l'indicatore delle spese per l'indebitamento (finora mai sottoposte a vincolo), per la formula scelta per la definizione di tale indicatore, nonché infine per il valore scelto come limite massimo ammissibile di tale indicatore per una buona amministrazione. Ritiene infatti che l'utilizzo dei predetti due indicatori distinti consenta una valutazione della qualità dell'amministrazione delle università nettamente più adeguata rispetto alle condizioni attuali.

Rileva tuttavia criticamente che:

all'articolo 8 non è stata data piena attuazione al principio di delega contenuto nell'articolo 5, comma 4, lettera f), della legge n. 240, circa l'individuazione degli indici da utilizzare per la quantificazione del costo standard unitario di formazione per studente, atteso che la definizione dei predetti indici è rimessa, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, dello schema di decreto legislativo, ad un successivo decreto ministeriale,

all'articolo 9 vengono espressamente indicati i criteri per la valutazione *ex post* delle politiche di reclutamento degli atenei, che l'articolo 5, comma 5, della legge n. 240 riserva invece alla competenza dell'ANVUR.

Tutto ciò considerato, la Commissione esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 3, comma 1, l'obbligo di predisposizione del bilancio unico di ateneo di previsione triennale venga previsto a partire dal 2014;

b) all'articolo 4, comma 2, siano precisate le date entro cui devono essere emanati i decreti ministeriali di cui alla lettera b) e alla lettera c);

c) all'articolo 7, la vigenza del sistema di limiti al *turn-over* sia limitata al prossimo triennio onde consentire una verifica dei risultati conseguiti;

d) all'articolo 8, comma 1, vengano espressamente individuati, sentita l'ANVUR, gli indici da utilizzare per la quantificazione del costo *standard* unitario di formazione per studente in corso, quali: il costo delle attività didattiche e di ricerca, in termini di dotazione di personale docente e ricercatore destinato alla formazione dello studente; il costo dei servizi didattici, organizzativi e strumentali, compresa la dotazione di personale tecnico amministrativo, finalizzati ad assicurare adeguati servizi di supporto alla formazione dello studente; il costo relativo alla dotazione infrastrutturale, di funzionamento e di gestione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio dei diversi ambiti disciplinari; ulteriori voci di costo finalizzate a qualificare gli *standard* di riferimento e commisurate alla tipologia degli ambiti disciplinari;

e) all'articolo 8, comma 2, venga espunta una delle due menzioni riguardanti l'acquisizione del parere dell'ANVUR;

f) l'articolo 9 venga riformulato riservando all'ANVUR l'elaborazione dei meccanismi per la valutazione delle politiche di reclutamento, cui correlare una quota non superiore al 10 per cento del FFO, secondo le indicazioni della legge di delega n. 240;

g) all'articolo 10, comma 1, venga indicata la data entro cui deve essere emanato il decreto ministeriale ivi previsto.

La Commissione formula altresì le seguenti osservazioni:

1) circa l'equilibrio degli organici di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), si osserva che:

1.1 la differenziazione prevista al livello dei singoli dipartimenti (per i dipartimenti che si posizionano nel primo decile della VQR) non è allineata con l'azione generale di riequilibrio espressa nell'articolo 4, che concerne gli atenei nel loro complesso;

1.2 come rilevato anche dall'ANVUR, la classificazione VQR lì richiamata rischia di riferirsi a realtà dipartimentali superate nel rapido transitorio che caratterizza attualmente la struttura dipartimentale degli atenei;

1.3 il limite di tre anni per realizzare l'equilibrio del massimo del 40 per cento di professori di prima fascia sul totale di ordinari e associati dipende largamente dai tempi delle abilitazioni nazionali e dalle composizioni strutturali di partenza di ciascun ateneo. Situazioni di partenza particolarmente problematiche dovrebbero quindi potersi muovere su una tempistica superiore ai tre anni;

2) nella determinazione dell'indicatore di cui all'articolo 5 sia tenuto conto delle tasse non riscosse dalle università in relazione agli esoneri per il diritto allo studio;

3) con riguardo all'articolata serie di limiti massimi per le assunzioni annuali di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 7, tutti espressi in termini dell'onere delle assunzioni rapportato all'onere effettivo del personale cessato dal servizio nell'anno precedente, pur concordando in generale con la filosofia sanzio-

nale-premiale adottata e con la gamma scelta per le possibilità di rimpiazzo del *turn over* (10-50 per cento):

3.1 si rileva come la griglia dei livelli e delle combinazioni appaia forse troppo complessa e si invita il Governo a valutare l'opportunità di una sua semplificazione;

3.2 si raccomanda prudenza iniziale nell'applicazione di regole così fortemente innovative;

3.3 fermo restando il divieto di bandire nuovi concorsi per le università di cui sia stato dichiarato il dissesto, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 199 del 2011, si invita il Governo a valutare l'opportunità di escludere dalla possibilità di procedere al *turn over* del 10 per cento di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del presente schema di decreto legislativo, le università che si trovino in situazione di criticità ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 199 del 2011;

3.4 si raccomanda al Ministero di vigilare affinché, nel lungo periodo, l'applicazione di queste regole non determini una riduzione degli organici, con conseguente impoverimento della forza docente complessiva delle università statali;

4) con riferimento alla valutazione *ex post* delle politiche di reclutamento degli atenei, si coglie l'occasione per auspicare che appena possibile, tra i criteri previsti dalla legge sulla base dei quali l'ANVUR elaborerà i previsti meccanismi di valutazione, siano inseriti anche altri importanti elementi quali ad esempio: la qualità eccellente della ricerca condotta dai professori e ricercatori in servizio presso l'ateneo (manifestata nel conseguimento della responsabilità di progetti di ricerca nazionali); la qualità eccellente della didattica dei professori reclutati; il conseguimento dell'equilibrio dell'organico delineato dall'articolo 4, comma 2, del presente schema di decreto legislativo;

5) si coglie altresì l'occasione per formulare l'auspicio che:

5.1 il limite del 20 per cento delle tasse studentesche rispetto al quota parte di FFO percepita dall'università sia computato considerando la media del FFO dell'ultimo triennio;

5.2 a partire dal 2013 il FFO sia mantenuto a livelli non inferiori alla media dell'ultimo triennio;

5.3 sia avviata una revisione del sistema di contribuzione studentesca, secondo criteri di maggiore progressività al fine di garantire un incremento dei beneficiari degli strumenti di diritto allo studio;

5.4 il motivato giudizio per l'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 2010 possa essere fondato anche sulla valutazione di qualificazioni professionali di particolare rilevanza acquisite fuori del mondo accademico.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 436

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 5, commi 1, lettere *a)* e *d)*, 3, lettera *f)*, 6 e 7, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, lo schema di decreto legislativo in titolo,

espressa piena concordanza con le finalità del provvedimento, fra cui la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'eguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione superiore, ed in particolare la promozione e valorizzazione del merito dei ragazzi, il potenziamento dei servizi a favore dei soggetti diversamente abili, gli incentivi per la mobilità territoriale degli studenti e l'internazionalizzazione delle esperienze di studio e di ricerca, in una cornice di leale collaborazione istituzionale fra Stato e Regioni,

giudicato favorevolmente l'intento di fissare l'importo *standard* della borsa di studio tenendo in considerazione le differenziazioni territoriali correlate ai costi di mantenimento agli studi universitari, stante l'oggettiva disomogeneità delle condizioni nelle diverse Regioni,

manifestata perplessità sulla effettiva applicabilità agli studenti stranieri dei criteri indicati dal provvedimento,

preso atto delle modifiche concordate in sede di Conferenza Stato-Regioni, sui cui si esprime un giudizio in larga misura positivo,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) sul piano sistemico, si raccomanda l'utilizzo di formulazioni uniformi. Ad esempio, si invita a rispettare in tutto l' articolato la definizione «istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica», secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera *c)*; ad uniformare in «studenti con disabilità» le diverse locuzioni usate agli articoli 2, comma 5, lettera *b)*, 8, comma 6, 9, commi 2 e 5; a definire «universitari» anziché «studenteschi» anche i contributi richiamati all'articolo 9, comma 8; a inserire la parola «universitari» dopo le parole «I collegi», all'articolo 13, comma 2;

2) all'articolo 7, comma 7:

2.1 si sollecita la fissazione di un termine per l'emanazione del decreto ministeriale di determinazione dell'importo della borsa di studio, che potrebbe anche essere di un anno dall'entrata in vigore del provvedimento, considerato che la prima fase di applicazione è regolata dal comma 8;

2.2 si raccomanda di specificare che il medesimo decreto fissi anche i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8, in un'ottica di chiarezza sistemica. Per gli stessi motivi, non si condivide la proposta, concordata in sede di Conferenza Stato-Regioni, di sopprimere il comma 4 dell'articolo 18;

2.3 proprio in considerazione del fatto che il medesimo decreto fissa anche i criteri di eleggibilità, si invita il Governo a valutare l'opportunità che su di esso siano acquisiti anche i pareri del CUN, del CNAM e della CRUI;

3) all'articolo 7, comma 8, si suggerisce di sostituire le parole: «Nelle more della definizione dei criteri di cui ai commi 2 e 3», con le seguenti: «In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 7», atteso che i commi 2 e 3 non postulano l'adozione di successivi criteri;

4) all'articolo 8, comma 2, si manifestano perplessità sulla formulazione secondo cui «I requisiti di merito....sono altresì definiti al fine di garantire il completamento dei corsi di studio», non ritenendo che si possa configurare una vera e propria finalità. Piuttosto, si suggerisce di stabilire che la definizione dei predetti requisiti deve tenere conto anche della normale durata del corso di studi. Si eccepisce peraltro che la durata del corso di studi sia definita «normale» per le università e «ordinaria» per le istituzioni AFAM;

5) all'articolo 9, comma 5, lettera c), si invita il Governo a valutare l'opportunità di mantenere la possibilità per le università di concedere l'esonero agli studenti lavoratori, atteso che si tratta di soggetti che potrebbero al contrario partecipare in maniera più significativa alla copertura delle spese sostenute per la loro istruzione;

6) all'articolo 9, comma 6, si segnala un refuso: il termine «istruzioni» deve intendersi «istituzioni»;

7) all'articolo 9, comma 7, si segnala un altro refuso: fra le parole «della tassa di iscrizione» e «dei contributi» manca la congiunzione «e»;

8) all'articolo 9, comma 10, si giudica eccessivamente generica la previsione di «specifici incentivi» alle università non statali legalmente riconosciute, tanto più che sono a copertura di oneri derivanti dall'applicazione del decreto;

9) all'articolo 10, si suggerisce di aumentare ad almeno il triplo le sanzioni amministrative in caso di dichiarazioni menzognere rese per usufruire delle misure di diritto allo studio, nonché di prevedere la restituzione del beneficio;

10) all'articolo 11, si invita il Governo a valutare attentamente, sul piano tecnico, l'ipotesi di attività lavorative svolte dagli studenti all'interno della sede universitaria senza che ciò configuri una forma di lavoro subordinato, con le relative conseguenze in termini di rispetto della normativa lavoristica e previdenziale;

11) all'articolo 12, comma 2, si ritiene che il riferimento debba essere fatto all'articolo 7, anziché all'articolo 8, in quanto relativo ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP);

12) all'articolo 13, comma 4, si invita il Governo a valutare la congruità della distinzione ivi operata fra collegi e residenze. Ai sensi della disposizione, infatti, i collegi non dovrebbero rispondere sia alle esigenze di individualità sia a quelle di socialità, mentre le residenze non potrebbero assolvere a funzioni culturali neanche su base volontaria;

13) all'articolo 13, comma 5, si invita ad escludere dall'applicazione della norma le strutture afferenti a università non statali legalmente riconosciute;

14) all'articolo 14, si condivide l'ipotesi di assegnare posti alloggio anche ad altre figure coinvolte nell'attività didattica e di ricerca, per favorirne l'integrazione con gli studenti. Si suggerisce tuttavia di valutare la possibilità di una diversa contribuzione alle spese, in ragione della diversa capacità contributiva;

15) all'articolo 16, comma 3, si raccomanda di sopprimere la definizione «successivo» riferita al decreto con cui saranno indicate le modalità di dimostrazione dei requisiti per il riconoscimento dei collegi. Si invita altresì a fissare un termine per l'adozione del decreto e a indicare il Ministro responsabile dell'atto. Infine, poiché si prevedono modalità di verifica della permanenza dei requisiti, si invita a sancire espressamente la possibilità di una revoca del riconoscimento. Analoga considerazione vale per la revoca dell'accreditamento di cui al successivo articolo 17;

16) all'articolo 17, comma 3, si ritiene che il decreto con cui saranno indicate le modalità di dimostrazione dei requisiti per l'accreditamento non possa che precedere, anche concettualmente, la concessione dell'accreditamento stesso. Non può quindi essere lo stesso decreto di cui al comma 1, bensì uno diverso, di carattere generale. Analoghe considerazioni valgono per il decreto con cui saranno definite le modalità di accesso ai finanziamenti per i collegi accreditati, di cui al comma 6;

17) all'articolo 18:

17.1 al comma 1, lettera *a*), nel testo conseguente all'intesa raggiunta dalla Conferenza Stato-Regioni, si raccomanda di inserire, dopo le parole: «borse di studio», le seguenti: «istituito nello stato di previsione del Ministero e»;

17.2 al comma 2, anche nel testo concordato in sede di Conferenza Stato-Regioni, si manifestano perplessità sulla scelta di parametrare il riparto del FFO alla contribuzione regionale;

18) all'articolo 18, comma 4, si rileva che la legge n. 240 del 2010, all'articolo 5, comma 6, lettera *c*), inseriva fra i principi direttivi della delega la definizione dei criteri di riparto del fondo integrativo statale, che invece vengono rimessi ad una fonte secondaria;

19) all'articolo 23, comma 4, si suggerisce di fare salve le specifiche disposizioni in materia di diritto allo studio contenute nel decreto legislativo n. 142 del 2011 e nella legge n. 590 del 1982.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 436

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 5, commi 1, lettere *a)* e *d)*, 3, lettera *f)*, 6 e 7, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, lo schema di decreto legislativo in titolo,

espressa piena concordanza con le finalità del provvedimento, fra cui la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'eguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione superiore, ed in particolare la promozione e valorizzazione del merito dei ragazzi, il potenziamento dei servizi a favore dei soggetti diversamente abili, gli incentivi per la mobilità territoriale degli studenti e l'internazionalizzazione delle esperienze di studio e di ricerca, in una cornice di leale collaborazione istituzionale fra Stato e Regioni,

giudicato favorevolmente l'intento di fissare l'importo *standard* della borsa di studio tenendo in considerazione le differenziazioni territoriali correlate ai costi di mantenimento agli studi universitari, stante l'oggettiva disomogeneità delle condizioni nelle diverse Regioni,

manifestata perplessità sulla effettiva applicabilità agli studenti stranieri dei criteri indicati dal provvedimento,

preso atto delle modifiche concordate in sede di Conferenza Stato-Regioni, sui cui si esprime un giudizio in larga misura positivo,

esprime parere favorevole a condizione che il nuovo sistema, configurato dal provvedimento in esame, non determini una riduzione delle risorse complessive a disposizione del diritto allo studio, ma anzi consenta di coprire un maggior numero di idonei. A tal fine si suggerisce una revisione del sistema di contribuzione studentesca in senso progressivo, volto ad incrementare la consistenza delle risorse disponibili.

La Commissione formula altresì le seguenti osservazioni:

1. sul piano sistemico, si raccomanda l'utilizzo di formulazioni uniformi. Ad esempio, si invita a rispettare in tutto l' articolato la definizione «istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica», secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera *c)*; ad uniformare in «studenti con disabilità» le diverse locuzioni usate agli articoli 2, comma 5, lettera *b)*, 8, comma 6, 9, commi 2 e 5; a definire «universitari» anziché «studenteschi» anche i contributi richiamati all'articolo 9, comma 8; a inserire la parola «universitari» dopo le parole «I collegi», all'articolo 13, comma 2;

2. all'articolo 3, comma 4, lettere e) e f) siano rafforzate le misure destinate agli scambi con l'estero, anche nell'ambito di programmi europei e internazionali;

3. all'articolo 7, comma 7:

3.1 si sollecita la fissazione di un termine per l'emanazione del decreto ministeriale di determinazione dell'importo della borsa di studio, che potrebbe anche essere di un anno dall'entrata in vigore del provvedimento, considerato che la prima fase di applicazione è regolata dal comma 8;

3.2 si raccomanda di specificare che il medesimo decreto fissi anche i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8, in un'ottica di chiarezza sistemica. Per gli stessi motivi, non si condivide la proposta, concordata in sede di Conferenza Stato-Regioni, di sopprimere il comma 4 dell'articolo 18;

3.3 proprio in considerazione del fatto che il medesimo decreto fissa anche i criteri di eleggibilità, si invita il Governo a valutare l'opportunità che su di esso siano acquisiti anche i pareri del CUN, del CNAM e della CRUI;

4. all'articolo 7, comma 8, si suggerisce di sostituire le parole: «Nelle more della definizione dei criteri di cui ai commi 2 e 3», con le seguenti: «In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 7», atteso che i commi 2 e 3 non postulano l'adozione di successivi criteri;

5. all'articolo 8:

5.1 al comma 2, si manifestano perplessità sulla formulazione secondo cui «I requisiti di merito....sono altresì definiti al fine di garantire il completamento dei corsi di studio», non ritenendo che si possa configurare una vera e propria finalità. Piuttosto, si suggerisce di stabilire che la definizione dei predetti requisiti deve tenere conto anche della normale durata del corso di studi. Si eccepisce peraltro che la durata del corso di studi sia definita «normale» per le università e «ordinaria» per le istituzioni AFAM;

5.2 al comma 3, si invita il Governo a riconsiderare la formulazione, che sembra prefigurare una diversa valutazione delle condizioni economiche dello studente a seconda della situazione economica del territorio in cui ha sede l'università o l'istituzione AFAM;

6. all'articolo 9, comma 5, lettera c), si invita il Governo a valutare l'opportunità di mantenere la possibilità per le università di concedere l'esonero agli studenti lavoratori, atteso che si tratta di soggetti che potrebbero al contrario partecipare in maniera più significativa alla copertura delle spese sostenute per la loro istruzione;

7. all'articolo 9, comma 6, si segnala un refuso: il termine «istruzioni» deve intendersi «istituzioni»;

8. all'articolo 9, comma 7, si segnala un altro refuso: fra le parole «della tassa di iscrizione» e «dei contributi» manca la congiunzione «e»;

9. all'articolo 9, comma 10, si giudica eccessivamente generica la previsione di «specifici incentivi» alle università non statali legalmente riconosciute, tanto più che sono a copertura di oneri derivanti dall'applicazione del decreto;

10. all'articolo 10, si suggerisce di aumentare ad almeno il triplo le sanzioni amministrative in caso di dichiarazioni menzognere rese per usufruire delle misure di diritto allo studio, nonché di prevedere la restituzione del beneficio;

11. all'articolo 11, si invita il Governo a valutare attentamente, sul piano tecnico, l'ipotesi di attività lavorative svolte dagli studenti all'interno della sede universitaria senza che ciò configuri una forma di lavoro subordinato, con le relative conseguenze in termini di rispetto della normativa lavoristica e previdenziale;

12. all'articolo 12, comma 2, si ritiene che il riferimento debba essere fatto all'articolo 7, anziché all'articolo 8, in quanto relativo ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP);

13. all'articolo 13, comma 4, si invita il Governo a valutare la congruità della distinzione ivi operata fra collegi e residenze. Ai sensi della disposizione, infatti, i collegi non dovrebbero rispondere sia alle esigenze di individualità sia a quelle di socialità, mentre le residenze non potrebbero assolvere a funzioni culturali neanche su base volontaria;

14. all'articolo 13, comma 5, si invita ad escludere dall'applicazione della norma le strutture afferenti a università non statali legalmente riconosciute;

15. all'articolo 14, si condivide l'ipotesi di assegnare posti alloggio anche ad altre figure coinvolte nell'attività didattica e di ricerca, per favorirne l'integrazione con gli studenti. Si suggerisce tuttavia di valutare la possibilità di una diversa contribuzione alle spese, in ragione della diversa capacità contributiva;

16. all'articolo 16, comma 3, si raccomanda di sopprimere la definizione «successivo» riferita al decreto con cui saranno indicate le modalità di dimostrazione dei requisiti per il riconoscimento dei collegi. Si invita altresì a fissare un termine per l'adozione del decreto e a indicare il Ministro responsabile dell'atto. Infine, poiché si prevedono modalità di verifica della permanenza dei requisiti, si invita a sancire espressamente la possibilità di una revoca del riconoscimento. Analoga considerazione vale per la revoca dell'accreditamento di cui al successivo articolo 17;

17. all'articolo 17, comma 3, si ritiene che il decreto con cui saranno indicate le modalità di dimostrazione dei requisiti per l'accreditamento non possa che precedere, anche concettualmente, la concessione dell'accreditamento stesso. Non può quindi essere lo stesso decreto di cui al comma 1, bensì uno diverso, di carattere generale. Analoghe considerazioni valgono per il decreto con cui saranno definite le modalità di accesso ai finanziamenti per i collegi accreditati, di cui al comma 6;

18. all'articolo 18:

18.1 al comma 1, lettera *a*), nel testo conseguente all'intesa raggiunta dalla Conferenza Stato-Regioni, si raccomanda di inserire, dopo le parole: «borse di studio», le seguenti: «istituito nello stato di previsione del Ministero e»;

18.2 al comma 2, anche nel testo concordato in sede di Conferenza Stato-Regioni, si manifestano perplessità sulla scelta di parametrare il riparto del FFO alla contribuzione regionale;

19. all'articolo 18, comma 4, si rileva che la legge n. 240 del 2010, all'articolo 5, comma 6, lettera *c*), inseriva fra i principi direttivi della delega la definizione dei criteri di riparto del fondo integrativo statale, che invece vengono rimessi ad una fonte secondaria;

20. all'articolo 23, comma 4, si suggerisce di fare salve le specifiche disposizioni in materia di diritto allo studio contenute nel decreto legislativo n. 142 del 2011 e nella legge n. 590 del 1982, nonché nelle leggi provinciali delle province autonome di Trento e di Bolzano.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3194

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premessò di condividere l'obiettivo generale della semplificazione, soprattutto al fine di smussare il carattere farraginoso di alcune procedure inerenti i settori di interesse;

giudicate positivamente quelle norme che si propongono di stimolare la capacità delle nostre università e dei nostri centri di ricerca di intercettare i finanziamenti europei specie in vista del prossimo Programma «Orizzonte 2020»;

manifestato però disappunto per le numerose modifiche sostanziali apportate agli ambiti di competenza, che avrebbero reso necessario un provvedimento specifico onde permettere un esame più approfondito nel merito e un confronto proficuo con il Governo; ciò, soprattutto per ciò che concerne l'università, benchè si apprezzi l'intenzione di dare seguito alle indicazioni formulate dal Presidente della Repubblica nella lettera al Presidente del Consiglio dei ministri che aveva accompagnato la promulgazione della legge n. 240 del 2010;

ritenuta condivisibile la scelta operata all'articolo 4, comma 5, in termini di destinazione di risorse a favore del Comitato italiano paralimpico al fine di dare continuità all'attività di partecipazione ai giochi paralimpici di Londra 2012, tenuto conto dell'impegno e dell'attività meritoria di questi sportivi nonchè dal rilievo dei risultati e dall'interesse del pubblico e dei *media* verso tali competizioni;

condivise le disposizioni sui beni culturali, che alleggeriscono la disciplina del relativo Codice nonchè del Codice dei contratti pubblici, laddove vi siano disposizioni che ricadano sui predetti beni;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni.

A. Relativamente all'università e alla ricerca:

1. all'articolo 8, comma 3, si rileva la mancanza di una necessaria precisazione circa la tipologia di atto attraverso cui si procede all'equiparazione dei titoli di studio per l'accesso di cittadini europei a posti di lavoro nella pubblica amministrazione italiana;

2. si rammenta che, a seguito della riforma universitaria di cui alla legge n. 240 del 2010, i ricercatori a tempo indeterminato costituiscono un ruolo ad esaurimento, sostituiti dai ricercatori a tempo determinato: per-

tanto, all'articolo 8, comma 4, occorre chiarire quale sia la tipologia di ricercatori interessata dalla modifica delle commissioni di concorso per l'esame di avvocato. Inoltre, si ritiene che il testo riproduca un riferimento generico e datato agli «istituti superiori», mentre forse andrebbero più correttamente richiamati gli «istituti universitari ad ordinamento speciale». Si invita infine la Commissione di merito a valutare l'opportunità di menzionare anche le università non statali legalmente riconosciute;

3. all'articolo 31 che semplifica le procedure di verifica relative alla ricerca di base, nonché le modalità di destinazione del 10 per cento del Fondo per gli investimenti scientifici e tecnologici (FIRST) ai ricercatori al di sotto dei quaranta anni, si segnala che, alla luce di queste norme, andrebbe abrogato espressamente anche il comma 2 dell'articolo 20 della legge n. 240 del 2010, che interveniva sul comma 313 della citata Finanziaria, ormai soppresso;

4. quanto all'articolo aggiuntivo 31-*bis*, si invita a valutare attentamente l'ambito di operatività della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso *Science Institute* (GSSI), la quale acquisisce caratteri innovativi rispetto ai corsi di dottorato di cui alla legge n. 240 del 2010;

5. in ordine all'articolo 48, tenuto conto delle nuove disposizioni introdotte alla Camera concernenti l'anagrafe nazionale degli studenti (non universitari), occorre anzitutto integrare la rubrica. In seconda battuta, sembra opportuno indicare la decorrenza dell'obbligo di iscrizione telematica alle università di cui al primo capoverso, allineandola quanto meno al termine previsto dal capoverso 2 (anno accademico 2013-2014);

6. all'articolo 49, comma 1, lettera *a*), che interviene sull'articolo 2 della legge n. 240 del 2010, andrebbe valutata in un'ottica sistemica la modifica inerente gli «organi monocratici elettivi», atteso che la disposizione parrebbe riguardare la sola figura del rettore e andrebbe pertanto coordinata con le successive disposizioni sulle cause di proroga del mandato dei rettori;

7. l'articolo 49, comma 1, lettera *b*), modificativo dell'articolo 6 della legge n. 240 del 2010, elimina la possibilità di affidare ai ricercatori a tempo indeterminato, agli assistenti del ruolo ad esaurimento, ai tecnici laureati che hanno svolto tre anni di insegnamento, e ai professori incaricati stabilizzati, compiti di tutorato e di didattica integrativa; in proposito si manifestano forti perplessità, stante l'effetto paralizzante a danno delle università; si suggerisce comunque di coordinare almeno detta disposizione con il comma 3 del medesimo articolo 6, nel quale si fissa il limite massimo di ore che i ricercatori di ruolo devono riservare annualmente «a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato»;

8. all'articolo 49, comma 1, lettera *f-bis*), si modifichi l'articolo 16, comma 3, lettera *a*), della legge n. 240 del 2010 nel senso di inserire, tra i titoli valutabili per l'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale, anche la valutazione di eventuali abilitazioni o specializzazioni professionali conseguite, di progetti di particolare rilevanza, di cariche private o pubbli-

che ricoperte e in ogni caso del percorso lavorativo maturato, anche al fuori del mondo accademico, se utile all'insegnamento e alla ricerca;

9. all'articolo 49, comma 1, lettera *h*), si manifesta forte perplessità sulla possibilità, per le università, di chiamare professori appartenenti a qualsiasi settore concorsuale del macrosettore;

10. l'articolo 49, comma 1, lettera *m*), immette nell'articolo 24 della legge n. 240 del 2010 un nuovo comma che riproduce l'articolo 1, comma 20, della legge n. 230 del 2005, che potrebbe dunque essere abrogato espressamente;

11. in relazione all'articolo 54, che aggiunge l'articolo 24-*bis* alla legge n. 240 introducendo la possibilità per gli atenei di assumere tecnologi con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, andrebbe precisato che i bandi per l'assunzione devono essere pubblicati anche nella *Gazzetta Ufficiale*, al pari di ciò che già è previsto per la chiamata di professori e per la stipula di contratti di ricerca a tempo determinato;

12. si esprime l'auspicio che il decreto sia l'occasione per semplificare le procedure di autorizzazione ai professori universitari a svolgere corsi in altre università, di cui all'articolo 6 della legge n. 240 e per dettare una disciplina più rigorosa sul rientro dei cervelli, che eviti possibili aggiramenti della norma.

B. Relativamente all'istruzione:

I. in merito all'articolo 50, si esprime rammarico per la mancata integrazione dell'organico dell'autonomia di diecimila ulteriori posti, nonché per il carattere incerto dei fondi destinati alla definizione della consistenza numerica massima degli organici; si evidenzia criticamente infatti la genericità del riferimento a «misure in materia di giochi» utili per il raggiungimento dell'obiettivo di conseguire maggiori entrate, che ha impedito di dare risposte concrete alle «esigenze di recupero, di integrazione e di sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali»;

II. sempre relativamente all'articolo 50, appare opportuno un approfondimento sul coordinamento tra le disposizioni del comma 3, in materia di determinazione degli organici delle autonomie e di rete sulla base della previsione dell'andamento demografico della popolazione in età scolare, e quelle del comma 2 che mantengono ferme, nell'ambito della definizione dei medesimi organici, le disposizioni del decreto-legge n. 98 del 2011 secondo cui, a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA della scuola non devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche determinata l'anno precedente; a questo riguardo si invoca un chiarimento per ciò che concerne l'aumento delle classi, cui non è corrisposto l'aumento di personale; deve comunque essere fatta salva l'eventuale variazione di organico derivante dalla consistenza della popolazione scolastica;

III. circa l'articolo 51, comma 1, si fa presente che la denominazione corretta dell'Agenzia citata è «Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione»;

IV. in merito al medesimo articolo 51, comma 1, in relazione ai nuovi compiti affidati all'INVALSI, si sollecita l'adozione del regolamento di delegificazione previsto dall'articolo 2, comma 4-*undevicies*, del decreto-legge n. 225 del 2010, con il quale doveva essere «individuato il sistema nazionale di valutazione, definendone l'apparato»;

V. in ordine all'articolo 52, si ritiene necessario indicare un termine per l'adozione dei decreti interministeriali di cui ai commi 1 e 2; inoltre, quanto al comma 2, lettera *b*), si segnala che la disciplina degli organi delle fondazioni ITS è già in parte contenuta nel DPCM 25 gennaio 2008;

VI. relativamente all'articolo 53, in considerazione del fatto che sono in corso altri programmi riguardanti l'edilizia scolastica, appare opportuno chiarire se e come il Piano di cui al comma 1 andrà eventualmente a coordinarsi con i programmi esistenti. Del resto, il comma 1-*bis* prevede che il Piano verifichi lo stato di attuazione degli interventi e la ricognizione sullo stato delle risorse precedentemente stanziare;

VII. sempre all'articolo 53, comma 9, relativamente al termine fissato per l'emanazione del decreto, si valuti l'opportunità di far decorrere lo stesso dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, e non da quella di entrata in vigore del decreto-legge;

VIII. data la scarsità di risorse statali rispetto alle reali necessità per la messa in sicurezza delle scuole, si esprime l'auspicio che i fondi stanziati a tale fine dagli enti locali siano esclusi dal Patto di stabilità.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 21 marzo 2012

Plenaria

381^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
RANUCCI

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(3194) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore GALLO (*PdL*) ricorda che l'Esecutivo ha ottenuto la fiducia del Parlamento su un programma incentrato su rigore, equità e crescita. A quest'ultimo pilastro dell'azione di governo sono riconducibili il recente provvedimento in materia di liberalizzazioni e il decreto-legge sulle semplificazioni ora all'esame della Commissione in sede consultiva. Manifesta apprezzamento per l'impegno profuso dal Governo nel realizzare riforme finalizzate a generare sviluppo. Ricorda, infatti, che negli ultimi mesi lo *spread* è diminuito sensibilmente e che la reazione dei mercati all'iniziativa del Governo italiano è stata positiva. Tuttavia, ancora molto deve essere fatto.

Dopo aver rivendicato un maggiore coinvolgimento dell'8^a Commissione nell'esame delle misure aventi ad oggetto materie di sua competenza, procede ad illustrare il contenuto del provvedimento in esame, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il 13 marzo 2012.

L'articolo 4, recante semplificazioni in materia di documentazione per le persone con disabilità e patologie croniche, interviene sulle modalità per il riconoscimento della validità, su tutto il territorio nazionale, del contrassegno invalidi richiesto ai fini della circolazione e sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.

L'articolo 11 reca semplificazioni in materia di circolazione stradale, abilitazioni alla guida, affidamento del servizio informazioni sul traffico, «bollino blu» e apparecchi di controllo della velocità. Con riferimento alle numerose modifiche che esso apporta al Codice della strada, ricorda che la Commissione ha già più volte affermato che è preferibile un ripensamento complessivo del Codice della Strada, piuttosto che singoli interventi estemporanei e scollegati tra loro.

L'articolo 11-*bis* è diretto a consentire ai minori autorizzati alla guida accompagnata e ai titolari di «foglio rosa» di esercitarsi alla guida in autostrada o su strade extraurbane principali, ovvero in condizione di visione notturna.

L'articolo 20 contiene una serie di novelle al Codice dei contratti pubblici e al relativo Regolamento di attuazione. Richiamata anche in questo caso la necessità di un ripensamento complessivo della materia, si sofferma, in particolare, sul comma 3, lettera b), che intende semplificare gli adempimenti amministrativi relativi alla presentazione della certificazione di esecuzione dei lavori da parte delle imprese con sede legale in Italia per i lavori eseguiti all'estero, sottolineando la necessità di chiarirne il contenuto.

L'articolo 21 modifica la disciplina sulla responsabilità solidale del committente imprenditore fornitore di lavoro, in caso di appalto di opere o di servizi, per il pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali dovuto dall'appaltatore o dagli eventuali subappaltatori.

L'articolo 22 modifica la normativa per l'adozione delle delibere CIPE e reca norme di salvaguardia delle procedure in corso per la stipula dei contratti di programma con le società di gestione aeroportuali. Manifestato apprezzamento per le modifiche introdotte dal Governo in questo ed in precedenti provvedimenti volti a velocizzare l'adozione delle delibere CIPE, sottolinea l'esigenza di assicurare altresì la conseguente rapida realizzazione delle opere.

Illustra il contenuto dell'articolo 47, recante disposizioni in materia di agenda digitale italiana, nonché quello dell'articolo 56, comma 3, in materia di risorse utilizzabili per l'*Expo* Milano 2015.

Il presidente RANUCCI, ricordato che la risoluzione dei problemi del Paese è un processo complesso che richiede tempo, dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore CASTELLI (*LNP*) ritiene che nel provvedimento in esame si sarebbe dovuta semplificare anche la procedura per il rilascio della patente nautica, i cui requisiti sono, allo stato, eccessivamente rigorosi.

Osserva che, passati ormai mesi dal suo insediamento, l'attuale Governo non ha fatto registrare sostanziali cambiamenti per quanto riguarda il settore delle infrastrutture. Il CIPE si è riunito di rado e ha sbloccato una quantità non significativa di risorse. Il problema è quello di sempre e cioè la scarsità di fondi per le infrastrutture, nonché la mancanza di volontà di investire in questo campo i pochi mezzi disponibili. Tutto ciò sarà

ulteriormente aggravato dall'effetto recessivo dei provvedimenti adottati finora dall'Esecutivo.

Ricorda di avere sollecitato più volte il Governo a dare attuazione a provvedimenti legislativi già approvati dal Parlamento che consentirebbero l'individuazione di nuove risorse, ad esempio adottando il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di pedaggiamento di alcuni tratti stradali, ovvero dando attuazione alle disposizioni che consentono la revoca e il reimpiego di stanziamenti per opere che non sono state realizzate. A tali solleciti non è stato finora dato seguito.

Il Governo dovrebbe inoltre agire con maggiore vigore sul fronte del contenimento delle spese, invece che aumentare il carico fiscale sulle imprese che versano in condizioni drammatiche.

Il senatore STIFFONI (*LNP*), con riferimento all'articolo 11, commi da 1 a 4, – che prevedono che i titolari di certificato di idoneità alla guida del ciclomotore ovvero di patente di guida, al compimento dell'ottantesimo anno di età, rinnovino la validità dei titoli abilitativi ogni due anni, senza dover conseguire l'attestato di idoneità dalle commissioni mediche locali – ritiene che per i soggetti ultraottantenni dovrebbe essere previsto il rinnovo annuale.

Ricorda che l'articolo 47, comma 2-*quater*, in materia di offerta disaggregata dei servizi di accesso all'ingrosso di rete fissa da parte dell'*incumbent* agli operatori concorrenti, è stato inserito alla Camera dei deputati in seguito all'approvazione unanime di un emendamento in Commissione, che ha poi ricevuto il parere favorevole del Governo anche in Aula. Alla luce delle affermazioni e delle voci circolate negli ultimi giorni, si augura che il Governo non voglia presentare in Senato una proposta emendativa che stravolga le disposizioni in questione, in quanto ciò rappresenterebbe uno sgarbo al Parlamento e uno sconfessamento della volontà liberalizzatrice dichiarata dallo stesso Esecutivo.

Il presidente RANUCCI (*PD*) osserva che il senatore Stiffoni ha sollevato una questione molto importante e delicata e che la Commissione dovrà ragionare sul giusto contemperamento tra le esigenze di liberalizzazione del mercato e la difficoltà di intervenire su una rete che è proprietà di un soggetto privato.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*), con riferimento alle questioni evocate dal senatore Castelli, ricorda che l'8^a Commissione ha debitamente approfondito la questione dei pedaggiamenti, giungendo alla conclusione condivisa che essi debbano essere sensati e soprattutto finalizzati ad investimenti infrastrutturali.

Nessuno poteva immaginarsi che il nuovo Governo avrebbe fatto miracoli in materia di infrastrutture, in quanto le risorse sono oggettivamente scarse ed è per questo motivo che l'8^a Commissione ha sempre lavorato per potenziare il coinvolgimento di capitali privati nella realizzazione delle opere pubbliche.

Premesso che le cose fatte non si misurano sul numero delle riunioni del CIPE, afferma che, rispetto al passato, si sono verificati sensibili miglioramenti, in quanto le risorse oggetto delle delibere del Comitato vengono effettivamente assegnate e tutta la procedura è divenuta molto più trasparente.

Lamenta la persistente marginalità del Parlamento nella adozione di importanti provvedimenti e la mortificazione del suo ruolo e si augura che ciò non si ripeta in futuro, nell'ambito della discussione di rilevanti riforme in materia elettorale e istituzionale.

Passando all'esame del provvedimento, dichiara che molte delle disposizioni in esso contenute sembrano essere norme manifesto e alcune suscitano qualche perplessità nel merito. L'azione di semplificazione non è neutra e l'eliminazione delle autorizzazioni *ex ante* deve essere compensata dall'aumento dei controlli *ex post*.

Per quanto concerne le modifiche del Codice della strada, ribadisce la propria contrarietà a interventi privi di una visione complessiva. Inoltre critica l'eccessiva semplificazione dell'accesso alla professione di autotrasportatore prevista dall'articolo 11.

Con riferimento all'articolo 47, comma 2-*quater*, riconosce la delicatezza della questione e ritiene che il provvedimento in esame agisca sugli effetti invece che sulle cause reali del problema, rappresentate dal fatto che un medesimo soggetto assumi in sé il ruolo di gestore della rete e di gestore del servizio. Sostiene che, alla luce della recente giurisprudenza della Corte costituzionale, l'ammissibilità dell'emendamento che ha portato all'inserimento del comma in questione era dubbia. Esso inoltre, così formulato, potrebbe presentare profili di incostituzionalità, in quanto incide su un bene di proprietà di un privato. Ritiene comunque che, analogamente a quanto ha fatto con riferimento ad altri settori, la Commissione dovrebbe inserire nel parere un'osservazione volta a sollecitare la separazione tra proprietà della rete e gestione dei servizi.

Il presidente RANUCCI (*PD*), con riferimento all'articolo 21, afferma che le modifiche apportate dalla Camera dei deputati creano notevoli disagi ai soggetti creditori, e in particolare ai lavoratori che necessitano, invece, di provvedimenti che rendano rapidi i tempi per il recupero delle somme dovute, e auspica che il Senato possa riportare l'articolo in esame alla sua formulazione originaria.

Il senatore MORRI (*PD*) lamenta l'assenza di un canale di informazione preferenziale tra Governo e Parlamento e che quest'ultimo debba venire a conoscenza delle intenzioni del Governo non da dichiarazioni ufficiali di rappresentanti di quest'ultimo, bensì da soggetti terzi, pubblici o privati. Invita dunque la Presidenza della Commissione a sollecitare maggiori informazioni da parte del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/20/CE relativa all'assicurazione degli armatori per i crediti marittimi (n. 445)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 18 e 24, comma 1, della legge 15 dicembre 2011, n. 217. Esame e rinvio)

Il relatore Marco FILIPPI (*PD*) illustra lo schema di decreto legislativo in esame, finalizzato a recepire nell'ordinamento italiano, sulla base della delega contenuta all'articolo 18 della legge comunitaria 2010, la direttiva 2009/20/CE, relativa all'assicurazione degli armatori per i crediti marittimi.

La direttiva nasce dalla necessità di elevare la tutela degli utenti dei servizi di trasporto marittimo, merci e passeggeri, in ambito europeo e si propone l'obiettivo di favorire l'applicazione uniforme dell'obbligo di copertura assicurativa standardizzata per le unità di bandiera comunitaria ma anche per le unità di bandiera extracomunitaria che operano da e per i porti comunitari. Oltre a garantire una migliore protezione delle vittime, l'obbligo di assicurazione dovrebbe contribuire a ridurre il numero delle navi non conformi e migliorare così le condizioni di concorrenza nel settore.

La direttiva prende le mosse dalla Dichiarazione congiunta del 9 ottobre del 2009 con la quale gli Stati membri dell'Unione europea hanno riconosciuto unanimemente l'importanza dell'applicazione uniforme del Protocollo con il quale nel 1996 è stata modificata la Convenzione IMO del 1976 sulla limitazione della responsabilità per i crediti marittimi. La legge italiana di adesione al protocollo (n. 201 del 2009) aveva delegato il Governo ad adottare decreti legislativi diretti all'attuazione di tale Convenzione, ma la delega non è stata esercitata. Il mancato esercizio della delega ha spinto a trasporre direttamente nel testo dello schema in esame la definizione dei crediti oggetto dell'assicurazione obbligatoria e dei loro limiti, così come definiti nella Convenzione.

Nella relazione che accompagna lo schema si sottolinea come l'introduzione dell'obbligatorietà assicurativa sia una novità per l'ordinamento nazionale: attualmente, infatti, la responsabilità dell'armatore è disciplinata dagli articoli 274-276 del Codice della navigazione, nei quali si prevede che l'armatore sia responsabile per i fatti dell'equipaggio e per le obbligazioni contratte dal comandante, per quanto riguarda la nave e la spedizione, ma che non risponda dell'adempimento, da parte del comandante, degli obblighi di assistenza e salvataggio e degli altri obblighi che sono posti al comandante come capo della spedizione. Per le obbligazioni contratte, così come descritte, e per quelle ulteriori sorte da fatti o atti compiuti durante lo stesso viaggio – ad eccezione di quelle derivanti da proprio dolo o colpa – il codice prevede che l'armatore possa limitare il debito complessivo, per un importo pari al valore della nave ed all'ammontare del nolo e di ogni altro provento del viaggio.

Secondo la relazione tecnico-normativa, tale «regime appare ormai inadeguato rispetto allo sviluppo del traffico marittimo ed è stato nel recente passato fonte di contenzioso, in particolare nel settore del trasporto passeggeri».

Lo schema in esame si compone di 13 articoli.

L'articolo 1 specifica che la finalità del provvedimento è l'introduzione di norme relative alla assicurazione obbligatoria della responsabilità armatoriale per i crediti marittimi di cui al successivo articolo 4.

L'articolo 2 contiene le definizioni, riprese dal testo della Direttiva europea.

L'articolo 3, nel definire il campo di applicazione del decreto, stabilisce che esso riguarda le navi di bandiera italiana e le navi di bandiera estera, di stazza lorda pari o superiore alle 300 tonnellate, che entrino nei porti o transitino nelle acque territoriali italiane. Il decreto non si applica invece alle navi militari e da guerra e alle altre navi di proprietà dello Stato o delle quali lo Stato ha l'esercizio, impiegate, nel momento in cui il credito è sorto, per servizi governativi non commerciali.

Gli articoli 4 e 5 contengono l'indicazione, rispettivamente, dei crediti ai quali si riferisce l'assicurazione della responsabilità armatoriale e dei crediti non compresi in tale assicurazione. La Direttiva non contiene l'indicazione dei crediti marittimi che devono essere coperti da assicurazione ma fa salve le limitazioni previste dalla Convenzione del 1996. Nello schema pertanto si è ritenuto di estrapolare la definizione dei crediti come contenuta nel testo della Convenzione, prevedendo l'obbligo di assicurazione per le medesime tipologie di crediti che in base alla Convenzione sono soggetti a limitazione di responsabilità, mentre sono stati espunti dall'obbligo di assicurazione i crediti che sono esclusi dalla limitazione e quindi dall'ambito di applicazione della stessa Convenzione.

L'articolo 4 puntualizza quindi che i crediti ai quali si riferisce l'assicurazione sono quelli relativi a morte, lesioni personali, perdita o danni a beni, ivi inclusi danni ad opere portuali, bacini e canali navigabili ed agli ausili alla navigazione, che si verifichino a bordo o in connessione diretta con l'esercizio della nave o con le operazioni di salvataggio ed i conseguenti danni che ne derivino; i crediti relativi a danni derivanti da ritardi nel trasporto marittimo di carico, passeggeri o del loro bagaglio; i crediti relativi ad altri danni derivanti dalla violazione di diritti diversi dai diritti contrattuali, che si verifichino in connessione diretta con l'esercizio della nave o con le operazioni di salvataggio; i crediti relativi al recupero, rimozione, demolizione o volti a rendere inoffensiva una nave che sia affondata, naufragata, incagliata o abbandonata, compresa ogni cosa che sia o sia stata a bordo di tale nave; i crediti relativi alla rimozione, distruzione o volti a rendere inoffensivo il carico di una nave; i crediti fatti valere da una persona diversa da quella responsabile, relativamente a provvedimenti presi al fine di prevenire o ridurre le conseguenze dannose degli eventi di cui sopra e gli ulteriori danni causati da tali provvedimenti.

L'articolo 5 contiene l'elencazione puntuale dei crediti non compresi nell'assicurazione obbligatoria di responsabilità. Si tratta dei crediti rela-

tivi alle operazioni di salvataggio; dei crediti relativi a danni per inquinamento da idrocarburi; dei crediti soggetti a qualsiasi Convenzione internazionale o legislazione nazionale che regoli o proibisca la limitazione della responsabilità per danni nucleari; dei crediti nei confronti del proprietario di una nave a propulsione nucleare per danni nucleari; dei crediti da parte dei preposti dell'armatore o del soccorritore i cui compiti siano connessi alla nave o alle operazioni di salvataggio, ivi inclusi i crediti dei loro eredi, successori legittimi, o altre persone aventi diritto a presentare tali rivendicazioni.

L'articolo 6 fissa per le navi, di bandiera sia italiana che estera, che rientrino nel campo di applicazione del provvedimento l'obbligo di copertura assicurativa della responsabilità in relazione ai crediti marittimi di cui all'articolo 4. La copertura assicurativa è comprovata da un certificato che deve essere tenuto a bordo della nave.

L'articolo 7 fissa i limiti generali della responsabilità armatoriale, distinguendone il calcolo, sulla base dei diritti speciali di prelievo, a seconda che si tratti di crediti per la responsabilità relativa a morte e lesioni personali e altri crediti, nonché in relazione al tonnellaggio della nave, mentre l'articolo 8 disciplina il limite della responsabilità relativa ai crediti sorti in relazione ai passeggeri della nave.

L'articolo 9 definisce il diritto speciale di prelievo.

L'articolo 10 indica le informazioni essenziali che devono essere contenute nei certificati assicurativi, le lingue nelle quali devono essere redatti e le modalità di trasmissione per via telematica alle Autorità nazionali competenti.

L'articolo 11 prevede che nei casi di violazione degli obblighi introdotti vengano applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 53 del 2011, che ha recepito la Direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri.

L'articolo 12 reca le norme di coordinamento.

L'articolo 13 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Si segnala, infine, che il termine per l'attuazione della direttiva era fissato al 1° gennaio 2012 e che, in sede europea, è stata avviata una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani, giovedì 22 marzo 2012, alle ore 8,30, è posticipata alle ore 9.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che la memoria consegnata dal Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, durante l'audizione informale nell'ambito degli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari di 7^a e 8^a Commissione svoltasi nella mattinata odierna, sarà disponibile per la pubblica consultazione.

La seduta termina alle ore 16,10.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 21 marzo 2012

Plenaria**297^a Seduta**

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Braga.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(3194) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 20 marzo scorso.

Il relatore RUSSO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) illustra uno schema di parere favorevole con condizione (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).

Il senatore SANCIU (*PdL*) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il proprio voto favorevole in ordine allo schema di parere illustrato dal relatore, evidenziando che la disciplina di semplificazione contenuta nel decreto-legge in esame viene incontro alle esigenze di riduzione degli oneri burocratici gravanti sul settore primario.

Il senatore VALLARDI (*LNP*) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il proprio voto di astensione in or-

dine allo schema di parere illustrato dal relatore, esprimendo preoccupazione per la disciplina contenuta nell'articolo 17 del provvedimento in esame, riguardante i lavoratori stagionali extracomunitari, suscettibile di incentivare l'immigrazione.

La senatrice MONGIELLO (*PD*), in relazione alla considerazione testé espressa dal senatore Vallardi in merito ai lavoratori extracomunitari, precisa che il modulo del silenzio-assenso, previsto nell'articolo 17 del provvedimento in esame, non determina nuovi ingressi, atteso che i soggetti in questione già espletano la propria attività lavorativa in Italia. Peraltro tale disciplina è funzionale anche all'emersione delle situazioni di lavoro nero, diffuse in ambito agricolo.

La senatrice esprime poi il proprio disappunto per il mancato coinvolgimento delle associazioni rappresentative del comparto agricolo nell'ambito del Tavolo sulla riforma del lavoro, attivato dal ministro Fornero, sottolineando le peculiarità e le specificità del lavoro agricolo.

La senatrice PIGNEDOLI (*PD*) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il proprio voto favorevole in ordine allo schema di parere illustrato dal relatore, evidenziando che il provvedimento in titolo reca importanti disposizioni orientate nella direzione della semplificazione, quanto mai utili per gli operatori agricoli. Sarebbe stato opportuno inserire nell'ambito del provvedimento in esame anche specifiche norme atte ad incrementare gli *standard* di efficacia dei controlli sulle frodi alimentari, eliminando i casi di sovrapposizione riscontrabili in tale ambito.

La senatrice CASTIGLIONE (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il proprio voto favorevole in ordine allo schema di parere illustrato dal relatore, evidenziando che il testo in questione è sicuramente positivo, anche se è suscettibile di essere ulteriormente migliorato.

Il senatore DI NARDO (*IdV*) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il proprio voto favorevole sullo schema di parere illustrato dal relatore.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA, previa verifica del numero legale, pone ai voti lo schema di parere favorevole con condizione, predisposto dal relatore Russo.

La Commissione approva.

La seduta, sospesa alle ore 15,25, riprende alle ore 16,20.

AFFARE ASSEGNATO

Ricadute sul settore primario dell'IMU sui terreni agricoli e sui fabbricati rurali (n. 796)

(Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2 del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XXIV*, n. 35)

Il relatore SANCIU (*PdL*) riferisce sull'affare assegnato in titolo, evidenziando preliminarmente che l'anticipazione in via sperimentale dell'imposta municipale propria (IMU), a decorrere dall'1 gennaio 2012 e fino a tutto il 2014, prevista dall'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, coinvolge i terreni agricoli e i fabbricati rurali per via dell'aumento dei moltiplicatori da applicare alle rendite catastali e dell'assoggettamento a IMU dei fabbricati rurali, diversamente da quanto avveniva in materia di ICI. Ulteriore novità riguarda il fatto che la determinazione dei moltiplicatori è definita con una disposizione di rango primario, mentre in passato era demandata, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504 del 1992, a decreti ministeriali.

L'applicazione a regime dell'IMU è fissata a partire dall'anno 2015. Il presupposto dell'imposta deriva dal possesso di immobili, cioè fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.

Il valore dei fabbricati rurali e dei terreni agricoli viene costituito secondo quanto disposto, rispettivamente, nei commi 4 e 5 del citato articolo 13.

La valorizzazione dei primi è determinata applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto – vigenti all'1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento (ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) – moltiplicatori differenziati per categoria catastale. Con l'introduzione anticipata dell'IMU i moltiplicatori hanno subito un incremento. In particolare per quanto di stretto interesse per il settore agricolo si segnala che le abitazioni (categoria A, con esclusione della A/10), tra cui sono ricomprese anche le abitazioni rurali (A/6) hanno visto passare il moltiplicatore da 100 a 160, con un tasso di incremento del 60 per cento. Analogo incremento percentuale ha interessato la categoria C/2 tra cui ricadono i magazzini e locali di deposito (cantine e soffitte disgiunte dall'abitazione e con rendita autonoma) e la categoria C/6 tra cui sono compresi, tra gli altri fabbricati, le stalle, le scuderie e simili, nonché le tettoie chiuse o aperte (C/7). Infine, la categoria D/10 ricomprensente fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole ha subito un incremento del 20 per cento con innalzamento del moltiplicatore a 60, elevato a 65 a decorrere dall'1 gennaio 2013.

Il valore dei terreni agricoli è invece ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente all'1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento (ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) un moltiplicatore pari a 130; in questo caso il tasso di incremento percentuale è stato di 73 punti.

Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola è stato previsto un regime di favore che fissa il moltiplicatore a 110, con un innalzamento del moltiplicatore del 47 per cento.

L'effetto peggiorativo rispetto al previgente modulo impositivo è dunque evidente.

L'aliquota dell'imposta è definita dal comma 6 nella misura base dello 0,76 per cento (7,6 per mille). I comuni hanno facoltà di modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali. Ne deriva che l'aliquota potrebbe arrivare all' 1,06 per cento, a fronte di un'aliquota massima ICI dello 0,7 per cento.

Le nuove disposizioni prevedono, altresì, delle aliquote ridotte. In particolare il comma 7 definisce quella pari allo 0,4 per cento da applicare all'abitazione principale e alle relative pertinenze; anche in questo caso i comuni possono ridurre o incrementare l'aliquota sino a 0,2 punti percentuali, mentre per i fabbricati rurali ad uso strumentale, ai sensi del comma 8, l'aliquota è fissata nello 0,2 per cento, con l'analoga possibilità per i comuni di prevedere una variazione in diminuzione fino allo 0,1 per cento.

Sono, inoltre, previsti altri casi di riduzione dell'aliquota di base, ai sensi del comma 9, nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario (*ex* articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986), di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, di immobili locati.

Il comma 10, introduce una detrazione pari a 200 euro dall'imposta dovuta sull'abitazione principale, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell'immobile ad abitazione principale. Per effetto delle modifiche approvate dalla Camera dei deputati è stata prevista, per gli anni 2012 e 2013 un'ulteriore detrazione, pari a 50 euro per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, purché residente e dimorante nell'immobile adibito come abitazione principale. Tuttavia, tale maggiorazione non può superare i 400 euro al netto della detrazione base.

Tale digressione in materia di imposizione ai fini IMU e delle connesse detrazioni dell'abitazione principale è di interesse per il settore agricolo nella misura in cui nella previgente disciplina ai fini ICI i fabbricati rurali erano esenti, mentre ora, come detto, sono ordinariamente imponibili se riferiti a destinazione abitativa o assoggettati a un'aliquota ridotta, se strumentali all'attività agricola.

Il riparto del gettito IMU tra i diversi livelli di governo (Stato e comuni) è stabilito dal comma 11, con l'assegnazione allo Stato della quota pari alla metà dell'importo ottenuto applicando l'aliquota di base dello 0,76 per cento alla base imponibile di tutti gli immobili, tranne l'abitazione principale e relative pertinenze e i fabbricati rurali. Alla quota statale non si applicano le misure agevolative previste dalle norme in esame, ovvero le detrazioni fissate *ex lege* e le riduzioni o detrazioni deliberate dai comuni.

L'articolo 13 introduce, infine, tre ulteriori disposizioni di interesse per il settore agricolo e rurale.

La prima, relativa al riconoscimento della ruralità degli immobili, prevede, con il comma 14-*bis*, che le domande di variazione della categoria catastale per il riconoscimento della ruralità degli immobili producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali a uso abitativo.

Più puntualmente, si rammenta che sul tema era intervenuto in prima battuta l'articolo 7, comma 2-*bis* del decreto-legge n. 70 del 2011 (abrogato dalla lettera d-*bis* del comma 14 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, come convertito dalla legge n. 214 del 2011), introducendo una specifica procedura per la modifica della categoria catastale degli immobili, volta al riconoscimento del carattere rurale dei fabbricati (ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge n. 557 del 1993) e, successivamente, l'articolo 29 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14. È previsto che restano salvi gli effetti delle domande di variazione della categoria catastale presentate ai sensi del citato comma 2-*bis* anche dopo la scadenza dei termini originariamente previsti dallo stesso comma e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2012 in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.

Per completezza si riporta la procedura prevista per il riconoscimento del requisito di ruralità, che prevede la presentazione di una domanda di variazione della categoria catastale ai competenti uffici provinciali dell'Agenzia del territorio, completa di autocertificazione attestante che l'immobile ha posseduto continuativamente per cinque anni i requisiti richiesti dalla legislazione vigente per il riconoscimento del carattere rurale. L'Agenzia del territorio, verificata l'esistenza dei requisiti, convalida la certificazione e attribuisce la categoria catastale richiesta. Nel caso di mancato pronunciamento dell'amministrazione in termini, si consente al contribuente di assumere provvisoriamente (per 12 mesi) la categoria catastale richiesta. Ove intervenga un motivato diniego entro il 20 novembre 2012, il richiedente è tenuto al pagamento delle imposte non versate, degli interessi e delle sanzioni determinate in misura doppia.

Le ulteriori due disposizioni si riferiscono al comma 14-*ter* e al comma 14-*quater*. Il primo comma dispone l'obbligo di dichiarare, entro il 30 novembre 2012, al catasto edilizio urbano i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, ad esclusione dei fabbricati esenti da inventariazione. Sono dunque esclusi da tale obbligo dichiarativo i fabbricati che non costituiscono oggetto di inventariazione (articolo 3, comma 3 del decreto del Ministro delle finanze del 2 gennaio 1998, n. 28), ovvero, a meno di una ordinaria autonoma suscettibilità reddituale, i manufatti con superficie coperta inferiore a 8 mq; le serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale; le vasche per l'acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni; i manufatti isolati privi di copertura; le tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 m, purché di volumetria inferiore a 150 mc; i manufatti precari,

privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo. Il comma 14-*quater* dispone che, nelle more della suddetta domanda di accatastamento nel catasto edilizio urbano, l'IMU sia corrisposta a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità simili già iscritte a catasto.

Confrontando il nuovo modulo impositivo con il quadro impositivo definito dalla normativa previgente, appaiono evidenti i riflessi decisamente peggiorativi delle disposizioni di recente introduzione nei confronti del settore agricolo nel suo complesso. A riguardo non si può sottacere il grave *deficit* informativo circa la quantificazione del gettito IMU ascrivibile ai fabbricati rurali, precedentemente esclusi dall'ICI, e del maggior gettito IMU ascrivibile ai terreni agricoli, atteso che la relazione tecnica al provvedimento in commento non reca alcuna indicazione a riguardo.

Ciò premesso si rammenta che la Commissione agricoltura e produzione agroalimentare è intervenuta formalmente in più riprese sulla materia *de qua*, prima con il parere del 20 dicembre scorso sul disegno di legge n. 3066, recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e poi con il parere dell'8 febbraio 2012, sul disegno di legge n. 3110, recante la conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1. In entrambe le occasioni la Commissione ha rilevato la serietà della valenza peggiorativa delle disposizioni commentate nei confronti del settore agricolo.

La senatrice BERTUZZI (*PD*) illustra uno schema di risoluzione a propria firma e a firma di altri senatori.

Il relatore SANCIU (*PdL*) condivide totalmente il predetto schema di risoluzione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente SCARPA BONAZZA BUORA, previa verifica del numero legale, pone in votazione il sopracitato schema di risoluzione (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).

La Commissione approva all'unanimità.

La seduta termina alle ore 16,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3194

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,

premessò che:

Il decreto-legge in questione prevede un'ampia serie di norme di semplificazione, cui si accompagna un significativo ed esteso complesso di disposizioni di sostegno e impulso allo sviluppo dell'economia;

l'intervento sui costi della burocrazia e l'opera profonda di semplificazione delle procedure amministrative, assunti come criteri prioritari dell'azione governativa, prospettano una effettiva riduzione di oneri in grado di liberare risorse per la crescita e di sviluppare iniziative economiche, favorendo imprese e cittadini;

le misure contenute nel decreto-legge, il cui impatto in termini di riduzione di oneri consente stime decisamente positive, sono in alcuni casi a carattere generale e sistematico, pur in presenza di numerose disposizioni di immediata applicazione;

preso atto che:

i profili concernenti il comparto primario sono contenuti essenzialmente nel primo Titolo, in tema di semplificazioni, in cui la V sezione è specificatamente dedicata all'agricoltura, e che sono previste ulteriori norme che comunque presentano rilievo per il settore agricolo, con particolare riferimento ad ulteriori semplificazioni in materia di lavoro stagionale;

l'articolo 17 prevede, ai commi 2, 3 e 4, disposizioni riguardanti i lavoratori stagionali extracomunitari: il comma 2 introduce una procedura agevolata di silenzio-assenso per l'assunzione di lavoratori stagionali, prevedendo altresì una nuova disposizione in virtù della quale, fermo restando il limite di nove mesi di validità massima, in caso di nuova opportunità di lavoro stagionale offerta dallo stesso o altro datore di lavoro l'autorizzazione al lavoro stagionale s'intende prorogata e il permesso di soggiorno può essere rinnovato; il comma 3 prevede la possibilità di concedere l'autorizzazione al lavoro stagionale, nel rispetto dei limiti temporali minimi e massimi vigenti (da 20 giorni ad un massimo di 9 mesi), anche a più datori di lavoro, oltre al primo, che impiegano lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro successivi; il comma 4 stabilisce che la richiesta di assunzione, per le annualità successive alla prima, possa essere effettuata da un datore di lavoro anche diverso dal datore di lavoro che ha ottenuto il nullaosta triennale al lavoro stagionale;

ancora in tema di lavoratori agricoli, all'articolo 18 il comma 1-*bis*, introdotto nell'esame alla Camera, aggiunge all'articolo 9-*bis* del decreto-legge n. 510 del 1996 il comma 2-*ter*, nel quale si prevede che, in caso di assunzione contestuale di due o più operai agricoli a tempo determinato da parte del medesimo datore di lavoro, l'obbligo di comunicazione al Servizio competente in caso di instaurazione del rapporto di lavoro è assolto mediante un'unica comunicazione contenente le generalità del datore di lavoro e dei lavoratori, la data di inizio e di cessazione della prestazione, le giornate di lavoro presunte e l'inquadramento contrattuale;

l'articolo 25 dispone misure di semplificazione per le imprese agricole in materia di banche dati pubbliche e di accesso alle procedure informatiche per i produttori agricoli, prevedendo al comma 1 che l'AGEA, anche al fine di agevolare l'erogazione dei contributi dovuti agli agricoltori in attuazione della PAC, possa acquisire le informazioni necessarie connettendosi alle banche dati dell'Agenzia delle entrate, dell'INPS e delle Camere di commercio, mentre il comma 2 stabilisce che il fascicolo aziendale elettronico, tenuto da AGEA, sia accessibile da parte delle pubbliche amministrazioni; il comma 3 altresì prevede che gli organismi pagatori rendano accessibili ai produttori agricoli le proprie procedure informatiche e le correlate circolari applicative, in relazione alla richiesta dei produttori stessi per l'accesso al pagamento unico disaccoppiato, valida anche per gli anni successivi a quello di presentazione;

l'articolo 26 rivede in senso restrittivo la definizione di bosco e di arboricoltura da legno in modo da escludere talune superfici dal regime vincolistico che si applica a tali territori;

l'articolo 27 interviene in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante prevedendo, a parziale modifica della normativa in vigore, che l'obbligo di comunicazione al Comune non rivesta più carattere preventivo e che la vendita possa essere effettuata dalla data di invio della comunicazione stessa;

l'articolo 28 interviene in materia di movimentazione aziendale dei rifiuti e deposito temporaneo, prevedendo che taluni trasferimenti di rifiuti non devono essere considerati operazioni di «trasporto», con l'obiettivo di semplificare le operazioni di movimentazione dei rifiuti agricoli in considerazione del fatto che sono frequenti i casi di fondi non contigui appartenenti alla medesima azienda;

particolare importanza assume l'articolo 29, il quale, investendo il comparto bieticolo-saccarifero, da tempo afflitto da una fase di forte crisi in relazione alla profonda riforma dell'OCM di settore, dispone con il comma 1 che i progetti di riconversione del comparto bieticolo-saccarifero, già approvati dal Comitato interministeriale appositamente istituito, rivestono carattere di interesse nazionale anche ai fini della definizione e del perfezionamento dei processi autorizzativi e dell'effettiva entrata in esercizio, mentre il comma 2 prevede che, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in oggetto, il Comitato interministeriale disponga le norme idonee a garantire l'esecutività dei progetti di conver-

sione, e possa nominare in casi di particolare urgenza un Commissario *ad acta* per l'attuazione degli accordi definiti in sede regionale;

l'articolo 40 sopprime le norme che impongono la chiusura domenicale e festiva per le imprese di panificazione di natura produttiva;

l'articolo 41 interviene riguardo all'esercizio di attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in relazione a sagre, fiere e manifestazioni religiose, tradizionali e culturali, semplificando con la previsione della possibilità di avviare l'attività in questione, previa segnalazione certificata di inizio attività, a prescindere dai requisiti previsti in precedenza dall'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010;

esprime parere favorevole con la seguente condizione:

all'articolo 29 siano aggiunti due ulteriori commi del seguente tenore:

«2-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 122, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel limite massimo di 17.315.826,64 euro, è prorogata al 31 dicembre 2012.

2-ter. L'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al precedente comma è coperto con le somme rendicontabili sul bilancio di AGEA stanziata e non ancora erogate, ai sensi delle seguenti leggi: articolo 69, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, così come rifinanziata dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350; articolo 1, comma 405, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81; articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; articolo 2, comma 122, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 796 (Doc. XXIV, n. 35)

La Commissione, a conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell’affare concernente le ricadute sul settore primario dell’IMU sui terreni agricoli e sui fabbricati rurali,

premesso che:

la normativa in materia di imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, all’articolo 2, comma 1, lettera *a*), definisce come fabbricato soggetto all’imposta l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, escludendo pertanto implicitamente dall’imposta stessa i fabbricati per i quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all’articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni;

la non esplicita esclusione dall’imposizione ICI dei fabbricati rurali ha creato in passato un contenzioso, che sembrava risolto attraverso la norma di interpretazione autentica recata dal comma 1-*bis* dell’articolo 23 del decreto-legge n. 207 del 2008, la quale ha previsto che, ai sensi e per gli effetti dell’imposta comunale sugli immobili, non si considerano fabbricati le unità immobiliari per le quali ricorrono i requisiti di ruralità, come sopra definiti;

successivamente la Corte di cassazione, con sentenza a sezioni unite n. 18565 del 21 agosto 2009, è intervenuta in materia, affermando che l’esclusione dall’ICI opera solo nel caso in cui il fabbricato rurale sia classificato catastalmente nella categoria A/6, se fabbricato abitativo, o nella categoria D/10, se si tratta di immobile strumentale, stabilendo altresì che l’attribuzione all’immobile di una diversa categoria catastale deve essere impugnata specificamente dal contribuente che ritenga il fabbricato non soggetto all’imposta in quanto rurale, ovvero dal comune interessato, che dovrà impugnare l’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10 al fine di potere legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’imposta;

atteso che:

con la recente approvazione del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stata anticipata, in via sperimentale, l’applicazione dell’imposta municipale propria su tutto il territorio nazionale, che entrerà, successivamente, a regime a decorrere dal 2015;

la base imponibile dell'imposta municipale è costituita, per i terreni agricoli, dal valore ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 120. Sui terreni agricoli, quindi, l'imposizione sale sensibilmente perché il moltiplicatore passa dall'attuale 75 a 130 (110 per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola) e perché l'aliquota è fissata al 0,76 per cento contro il precedente 0,4 per cento;

per quanto concerne l'IMU sui fabbricati rurali a destinazione abitativa non ci sono agevolazioni particolari, anche se trattasi di rurale: l'aliquota, nel caso di prima casa, è dello 0,4 per cento e il coefficiente di moltiplicazione è 160;

per i fabbricati rurali ad uso strumentale (capannoni, alloggi agrituristici, locali di degustazione, trasformazione ecc) l'aliquota è fissata allo 0,2 per cento; i comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento e il coefficiente moltiplicatore, per la categoria D10, è fissato a 60;

le simulazioni su campioni rappresentativi delle aziende agricole presenti su tutto il territorio nazionale dimostrano come l'IMU impatti fortemente sul settore primario, mettendo a rischio il futuro del sistema agroalimentare italiano, quale entità economica di primaria importanza e soggetto a forte vocazione sociale nella tutela e salvaguardia del territorio e paesaggio italiano;

considerato che:

il sottosegretario per l'economia e le finanze, dottor Vieri Ceriani, durante l'audizione del 29 febbraio scorso presso la Commissione agricoltura del Senato, ha sottolineato che le misure di tassazione in questione gravano in modo proporzionato sugli operatori del settore, anche in considerazione dell'eliminazione dell'obbligo di pagamento dell'Irpef sul reddito dominicale;

nonostante ciò, deve notarsi che i fabbricati che insistono sui fondi agricoli sono classificati rurali se servono al fondo in rapporto alla sua estensione e alle sue caratteristiche. I fabbricati, dunque, in considerazione della propria valenza strumentale, catastalmente sono considerati come pertinenza del terreno su cui sono collocati, con la conseguenza che il reddito degli stessi è incluso nel reddito dominicale. Pertanto, l'IMU sui fabbricati rurali si connota quale indebita duplicazione d'imposta;

in vigenza dell'ICI, i fabbricati strumentali ed abitativi aventi i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, non erano assoggettati all'imposta al fine di evitare una doppia imposizione, in quanto la relativa rendita risultava «assorbita» in quella dei terreni su cui insistono. Tale situazione giuridica ha trovato piena evidenza anche nella circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 50 del 2000, in cui si è precisato

che il sistema di valutazione automatica, applicato al reddito dominicale, esprime un valore comprensivo anche dei fabbricati rurali sovrastanti – sempre che tali costruzioni siano strumentalmente funzionali alle necessità del fondo agricolo;

è da ritenersi pertanto assolutamente ingiusta un'imposta che sostanzialmente colpisce anche i beni strumentali in agricoltura. Il Ministero precisa, infatti, nella circolare innanzi richiamata, che la rendita catastale attribuita ai fabbricati rurali assume autonoma rilevanza soltanto nel caso in cui vengano meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità. Un corretto assoggettamento dei fabbricati rurali ad imposta autonoma avrebbe dovuto quindi prevedere una contestuale revisione degli estimi in modo da tener conto – in diminuzione – del valore dei fabbricati ricompreso nel reddito dominicale;

la misura di tassazione in questione, atteso che grava su beni strumentali all'esercizio dell'attività produttiva agricola, accresce in maniera sproporzionata e iniqua i costi di produzione delle imprese agricole, determinando un'inopportuna incidenza cumulativa di tali misure, a seguito anche della rivalutazione catastale;

rilevato che:

il settore agricolo non debba di certo sottrarsi ai propri obblighi e alle proprie responsabilità, fornendo il necessario contributo rispetto alle difficoltà finanziarie del Paese;

tuttavia, le forme di tassazione legate all'IMU sui terreni agricoli e sui fabbricati rurali non rispondono a canoni di equità e di proporzionalità, risultando altresì avulse da una visione strategica, atteso che le stesse penalizzano, in un momento di forte rallentamento della crescita economica, un settore, quale quello agricolo, che ha invece notevoli potenzialità di sviluppo. Peraltro, attraverso tali strumenti fiscali, vengono penalizzate maggiormente le imprese agricole che hanno effettuato investimenti per strutturarsi e per innovare la produzione;

il nuovo sistema di prelievo proposto dall'IMU non adotta un criterio di razionalità impositiva tale da assicurare quella perequazione, sostenibilità e gradualità che avrebbe evitato una forte concentrazione impositiva sul settore agricolo, e più precisamente sulle piccole e medie imprese;

la carenza di dati disponibili sulla consistenza del patrimonio rurale, con più di un milione di fabbricati rurali presenti legittimamente nel catasto terreni che dovranno essere accatastati nel catasto dei fabbricati, con oneri aggiuntivi a carico degli imprenditori agricoli, e un numero incalcolabile di immobili – soggetti ad IMU – non più utilizzati strumentalmente nell'attività agricola, non consente di avere una quantificazione puntuale del gettito IMU e quindi di valutare la reale incidenza sul settore;

le diverse stime relative al presumibile gettito conseguente da tali misure presentano elementi di totale discordanza e pertanto si rende indispensabile un tempestivo approfondimento al fine di poter differenziare in maniera adeguata quei beni immobili, che rivestono una valenza strumen-

tale rispetto alla produzione agricola, dagli altri che non hanno tale connotazione teleologica;

si rende ugualmente necessario, ai fini di una equa e razionale imposizione, distinguere la situazione fiscale degli agricoltori a titolo professionale dai restanti soggetti, meramente proprietari di terreni;

le sperequazioni fin qui evidenziate gravano in maniera rilevante sul settore agricolo, che già ha subito nell'ultimo periodo consistenti penalizzazioni, ascrivibili da un lato alle emergenze climatiche e dall'altro alla situazione di crisi e di volatilità dei prezzi;

impegna il Governo:

ad adottare, nell'ambito delle proprie attribuzioni e nel rispetto delle competenze conferite alle Regioni e agli enti locali dalla legislazione vigente, data l'applicazione dell'imposta municipale propria su tutto il territorio nazionale prevista dalla manovra economica di cui al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, iniziative finalizzate a scongiurare conseguenze irrimediabili per il settore agricolo, in particolare volte:

a) a rimodulare i moltiplicatori per la determinazione dell'IMU sui terreni agricoli, in modo da assicurare una concreta attenzione agli agricoltori professionali, così da evidenziare una netta distinzione tra coloro che usano il terreno per fini produttivi e i meri possessori per cui il terreno esprime una condizione patrimoniale;

b) a riservare, nell'ambito della summenzionata rimodulazione, una speciale attenzione ai giovani imprenditori agricoli professionali;

c) a rinviare l'applicazione dell'imposta sul patrimonio rurale strumentale agricolo di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, alla conclusione della fase di ricognizione, prevista nel corso del 2012, che consentirà di stabilire con puntualità la composizione immobiliare del settore agricolo;

d) all'esito della ricognizione di cui al punto c), a prevedere l'esclusione dall'IMU dei fabbricati rurali strumentali connessi all'attività agricola.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 147

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

Orario: dalle ore 15,25 alle ore 16,20

*AUDIZIONE INFORMALE DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO IN
MERITO ALLE QUESTIONI ATTINENTI ALL'IMU SUI TERRENI AGRICOLI E SUI
FABBRICATI RURALI*

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 21 marzo 2012

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 57

Presidenza del Vice Presidente
GARRAFFA

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 16,10

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI SORGENIA SPA, EDISON SPA, R.E TE. IMPRESE ITALIA E TERNA SPA, IN RELAZIONE ALL'ESAME DELL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2011) 658 DEFINITIVO (INFRASTRUTTURE ENERGETICHE TRANSEUROPEE)

Plenaria

288^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
GARRAFFA

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(3184) Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite. Esame e rinvio)

Il senatore PARAVIA (*PdL*) illustra il contenuto del disegno di legge in titolo, sul quale la Commissione deve esprimere le proprie valutazioni,

per le parti di competenza, alle Commissioni 5^a e 6^a riunite. Tale provvedimento reca la conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.

Osserva che il decreto-legge consta di 14 articoli volti a rendere più semplice gli adempimenti imposti dalla normativa tributaria, eliminare disposizioni dal contenuto iniquo o con effetti perversi, rendere più incisivo il contrasto all'evasione e al settore dei giochi illegali, rafforzando l'amministrazione tributaria e gli strumenti di controllo e deterrenza a sua disposizione.

Il provvedimento, prosegue il relatore, contiene disposizioni specifiche che riguardano i settori di interesse per la 10^a Commissione e, più specificamente, il settore birraio artigianale; le officine di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; il settore turistico relativamente agli acquisti da parte di cittadini stranieri residenti al di fuori del territorio dello Stato e di cittadinanza diversa da quella italiana e da quella di uno dei paesi UE, ovvero dello Spazio economico europeo; le attività economiche rientranti negli studi di settore.

I commi 11 e 12 dell'articolo 2 introducono semplificazioni per il settore birraio artigianale (fabbriche con produzione annuale non superiore al milione di litri) con riferimento sia alla contabilizzazione che all'accertamento. Il comma 11 prevede l'eliminazione dell'obbligo di installazione dei contatori per la determinazione del numero degli imballaggi e delle confezioni e stabilisce che l'accertamento del prodotto finito sia effettuato, con misuratori *ad hoc*, direttamente dall'esercente l'impianto nella fase immediatamente precedente a quella di condizionamento, purché il prodotto finito sia confezionato nella stessa fabbrica di produzione e detenuto ad imposta assolta. Tale disposizione ha due implicazioni. La birra è considerata immessa in consumo nel momento in cui è avviata alla fase del confezionamento e l'imprenditore non deve attivare il magazzino fiscale. Si precisa che è facoltà del singolo esercente continuare ad operare secondo il regime previgente. Il comma 12 stabilisce che sia il direttore dell'Agenzia delle dogane a definire con propria determinazione l'assetto del deposito fiscale e le modalità di accertamento, contabilizzazione e controllo della produzione, ciò al fine di superare l'attuale assetto in cui questi aspetti erano lasciati a valutazioni effettuate caso per caso, uniformandone così su base nazionale il regime applicativo. Le disposizioni non hanno effetti finanziari.

L'ultimo comma dell'articolo 2 prevede che per le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio e azionate da fonti rinnovabili, con esclusione di quelle riconducibili ai prodotti energetici sottoposti ad accisa, la licenza sia rilasciata a seguito di un controllo documentale e non più a una verifica tecnico-fiscale sull'impianto. La disposizione non ha effetti finanziari. Il relatore evidenzia inoltre come il settore sia interessato anche dal comma 13 dell'articolo 3 che modifica l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 55 del decreto legislativo n. 504 del 1995, consentendo agli esercenti officine di produzione di energia elettrica

alimentate da fonti rinnovabili, con potenza disponibile non superiore a 100 kW, la possibilità di corrispondere l'accisa mediante canone di abbonamento annuale, anziché provvedere al versamento su base mensile secondo le modalità indicate al comma 1 del citato articolo 55. La disposizione interviene per semplificare gli obblighi che gravano sugli esercenti e per ridurre i costi amministrativi che pesano sugli Uffici delle dogane derivanti da un sistema di controlli pensato per realtà industriali di maggiore dimensione. Tale intervento normativo è diventato urgente per effetto dei forti tassi di sviluppo registrati negli ultimi anni dal settore in esame.

L'articolo 3 del decreto-legge al primo comma introduce una deroga all'articolo 12 del decreto-legge n. 201 del 2011 che limita l'uso del contante per le transazioni al di sopra della soglia dei mille euro. La disposizione interessa in particolare le imprese che operano nel settore del commercio al minuto e le agenzie di viaggio e turismo e ha l'obiettivo di sostenere questi settori favorendo gli acquisti da parte di cittadini stranieri residenti al di fuori del territorio dello Stato e di cittadinanza diversa da quella italiana e da quella di uno dei paesi dell'Unione europea, ovvero dello Spazio economico europeo. La deroga opera solo se il cedente del bene o il prestatore del servizio provvede, all'atto dell'effettuazione dell'operazione, ad acquisire fotocopia del documento d'identità del soggetto acquirente, nonché apposita autocertificazione attestante che il compratore non possiede la cittadinanza italiana, né è cittadino dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. Il venditore o prestatore del servizio, nel primo giorno ferialo successivo a quello di effettuazione dell'operazione, dovrà altresì versare il denaro contante incassato in un conto corrente a lui intestato presso un operatore finanziario e consegnare all'operatore stesso fotocopia del documento di identità del cliente e del documento fiscale emesso (fattura, ricevuta o scontrino fiscale).

Per quanto riguarda gli studi di settore, il senatore Paravia illustra il contenuto del comma 1 dell'articolo 5, che modifica l'articolo 10, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, prevedendo che per l'annualità 2011 le integrazioni agli studi di settore siano pubblicate in *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 aprile 2012, invece del 31 marzo. Il differimento del termine è reso necessario per consentire la determinazione degli indicatori di coerenza applicabili al nuovo regime premiale introdotto dai commi 9 e 10 del citato articolo 10 e per tener conto degli andamenti economici e dei mercati.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente GARRAFFA rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 21 marzo 2012

Plenaria**292^a Seduta***Presidenza del Presidente*
GIULIANO*La seduta inizia alle ore 15.**IN SEDE CONSULTIVA***(3184) Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento**(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite. Esame e rinvio)

Nell'introdurre il provvedimento, il relatore, presidente GIULIANO (*PdL*), segnala che la competenza della Commissione si incentra sugli articoli 1, comma 4, 3, commi 3, 4, e 5, limitatamente alle lettere *a*) e *b*), e 8, commi 12 e 23.

In particolare, l'articolo 1, in materia di rateizzazione dei debiti tributari, prevede, nei primi quattro commi, che in caso di decadenza dalla rateazione, è possibile accedere, una volta ricevuta la cartella di pagamento delle somme iscritte a ruolo, all'istituto della rateazione per momentanea difficoltà economica. Inoltre, modificando le disposizioni relative alla rateazione, è prevista la possibilità di richiedere rate di ammortamento crescenti e non costanti. Il beneficio verrà meno solo in caso di mancato pagamento di due rate consecutive e, se la rateizzazione è già stata accordata, Equitalia non potrà più procedere all'iscrizione dell'ipoteca. Le modifiche, comunque, non interessano i piani di rateazione a rata costante concessi prima del decreto. Al comma 4 si prevede che per i crediti di natura patrimoniale degli enti pubblici, i debitori che versino in situazioni di obiettiva difficoltà economica possano chiedere la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate costanti, ovvero in rate variabili. La dizione «crediti di natura patrimoniale» sembrerebbe circoscrivere tale disposizione a crediti maturati per l'attività di natura privatistica degli

enti pubblici dello Stato. In ogni caso la disposizione non trova applicazione in materia di crediti degli enti previdenziali.

I commi 3 e 4 dell'articolo 3, in materia di facilitazioni a imprese e contribuenti, differiscono al 1° maggio 2012 l'efficacia della disposizione che prevede il pagamento di stipendi e pensioni di importo superiore a 1.000 euro tramite strumenti di pagamento elettronico bancari o postali (articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011, cosiddetto decreto salva Italia).

Il comma 5 dell'articolo in questione apporta alcune novelle al decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, in materia di pignoramento dei crediti verso i terzi, modificando i limiti di pignorabilità disciplinati dal nuovo articolo 72-ter (introdotto dalla lettera b)) e di cui si dà conto nel vigente articolo 72-bis (comma 5, lettera a)). In particolare, la novella di cui all'articolo 72-ter del dato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 prevede che le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro, tra cui quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall'agente della riscossione nella misura di un decimo per importi fino a duemila euro e di un settimo per importi da duemila a cinquemila euro. Tuttavia, tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in egual misura per ogni altro credito, ai sensi dell'articolo 545, comma 4 del codice di procedura civile, nel caso in cui dovessero superare i cinquemila euro.

L'articolo 8, che dispone misure di contrasto all'evasione, prevede al comma 12, lettera b), semplificazioni alla disciplina recata dall'articolo 30 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 dello stesso anno, in tema di avvisi di addebito esecutivi emessi dall'INPS. La novella stabilisce che, ai fini dell'espropriazione forzata, l'esibizione dell'estratto dell'avviso da parte dell'agente della riscossione tiene luogo a tutti gli effetti dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.

Con il comma 23 dello stesso articolo, allo scopo di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, viene soppressa l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le cui funzioni sono attribuite al Ministero del Lavoro.

Conclusivamente, il presidente relatore si riserva di formulare una bozza di parere all'esito del dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(3194) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che in tale precedente seduta il relatore ha illustrato il testo. Sottolinea altresì l'esigenza, in considerazione della calendarizzazione del provvedimento in Assemblea per il prossimo 28 marzo, che la Commissione si esprima entro la seduta odierna.

Intervenendo in discussione generale, il senatore CASTRO (*PdL*) si sofferma in particolare sull'articolo 21 del disegno di legge, laddove, nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, è stata inserita una modifica alla disciplina sulla responsabilità solidale del committente imprenditore o datore di lavoro, in base alla quale si escludono dall'ambito della responsabilità solidale le sanzioni civili e si introducono norme procedurali volte a rendere prioritaria l'escussione del patrimonio dell'appaltatore. Le modifiche determinano l'insorgenza sul committente di un onere improprio, ove sia convenuto in giudizio senza l'appaltatore. Riterrebbe pertanto opportuno che nel parere si richiamasse sul punto l'attenzione della Commissione di merito, invitandola a modificare il testo prevedendo che, qualora il creditore intenda agire contro il committente, sia tenuto necessariamente a convenire in giudizio anche l'appaltatore.

Concorda il senatore TREU (*PD*), il quale, nell'aderire alle considerazioni svolte dal senatore Castro, osserva che in tal modo il committente potrà limitarsi a formulare l'eccezione della preventiva escussione dell'appaltatore, usufruendo così in modo pieno del *beneficium escussionis*, in coerenza con i principi civilistici. Osserva che peraltro una clausola analoga risulta già inserita in alcuni avvisi comuni.

Anche il presidente GIULIANO conviene con tali considerazioni, ricordando altresì che il principio della responsabilità oggettiva non tollera applicazioni analogiche.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il relatore MORRA (*PdL*) illustra una bozza di parere, favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato al resoconto odierno.

La senatrice CARLINO (*IdV*) annuncia voto di astensione, motivato unicamente dalla circostanza che allo stato il provvedimento è ancora oggetto di valutazione da parte del suo Gruppo.

Presente il prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE mette quindi ai voti la bozza di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.

La Commissione approva.

(3129) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2011, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 7 marzo scorso.

La relatrice POLI BORTONE (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) illustra una bozza di relazione, favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna, in cui sottolinea di aver fatto confluire osservazioni e proposte avanzate da parte di tutti i componenti della Commissione.

La senatrice BLAZINA (*PD*) ringrazia la relatrice per il lavoro svolto ed esprime soddisfazione, notando che la bozza di parere recepisce le richieste della sua parte, che ella stessa ha peraltro proceduto a rappresentare direttamente nel corso del dibattito presso la Commissione di merito. Annuncia pertanto il voto favorevole del suo Gruppo.

La senatrice CARLINO (*IdV*) ribadisce la contrarietà della sua parte nei confronti del provvedimento, il cui testo è il risultato vieppiù appesantito nel corso dell'esame della Camera dei deputati, e coglie l'occasione per censurare nuovamente la disposizione riguardante la responsabilità civile dei magistrati, pur estranea alla competenza della Commissione lavoro. Annuncia pertanto voto contrario alla bozza di parere della relatrice.

La senatrice Cristina DE LUCA (*Per il Terzo Polo:Apl-FLI*) esprime grande soddisfazione per il lavoro svolto, ringraziando la relatrice per aver recepito con disponibilità e sensibilità le segnalazioni e i suggerimenti avanzati dalla sua parte. Dichiarata conclusivamente voto favorevole.

Presente il prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE mette quindi ai voti la bozza di parere favorevole con osservazioni illustrata dalla relatrice.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 15,40.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3194

La Commissione Lavoro, previdenza sociale,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 3194, che reca un'ampia serie di misure di semplificazione e altre disposizioni di impulso allo sviluppo del sistema economico con la finalità altresì di ridurre i costi della burocrazia per le imprese;

premesso che le disposizioni dell'articolo 16 intendono semplificare e razionalizzare i flussi informativi in materia di interventi e servizi sociali, contribuendo in tal modo a perfezionare il monitoraggio, la programmazione e la gestione delle politiche sociali;

osservato che all'articolo 17 sono previste alcune agevolazioni in materia di assunzione di lavoratori extracomunitari, introducendo altresì una procedura agevolata di silenzio-assenso per l'assunzione di lavoratori stagionali;

considerato che all'articolo 59 è prorogato di 1 anno un credito d'imposta a favore del datore di lavoro che assuma un lavoratore «svantaggiato» o «molto svantaggiato» nelle regioni del Mezzogiorno;

esprime, per quanto di competenza, un parere favorevole con le seguenti osservazioni.

Con riferimento all'articolo 14, relativo alla semplificazione dei controlli sulle imprese, si nota che le modifiche introdotte dalla Camera hanno specificato che le disposizioni del medesimo articolo non si applicano ai controlli in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; tale norma di esclusione analoga è posta anche per i controlli in materia fiscale e finanziaria. Si invita la Commissione di merito ad inserire un esplicito riferimento alla materia della contribuzione di previdenza ed assistenza sociale, nonché in tema ambientale e sicurezza alimentare.

All'articolo 21 è invece stata inserita una modifica alla disciplina sulla responsabilità solidale del committente imprenditore o datore di lavoro: in caso di appalto di opere o di servizi, il pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali è dovuto – in favore dei lavoratori – sia da parte dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori sia da parte del committente stesso. In base alle modifiche, si escludono dall'ambito della responsabilità solidale le sanzioni civili e si introducono alcune norme procedurali, volte a rendere prioritaria l'escussione del patrimonio dell'appaltatore. Si invita pertanto la Commissione di merito a valutare se queste norme procedurali debbano essere poste anche con riferimento ai subappaltatori.

Inoltre, sempre con riferimento al medesimo articolo, le modifiche apportate determinano un aggravamento sul committente di un onere improprio, quando sia convenuto in giudizio senza l'appaltatore. Si suggerisce pertanto alla Commissione di merito di modificare il testo in modo da prevedere che, ogni volta che il creditore intenda agire contro il committente, sia tenuto necessariamente a convenire in giudizio anche l'appaltatore; in tale modo il committente, avendo l'opportunità di limitarsi a formulare l'eccezione della preventiva escussione dell'appaltatore, potrà usufruire di un *beneficium excussionis* pieno e in coerenza con i principi emergenti in materia dal codice civile.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3129

La Commissione Lavoro, previdenza sociale,

esaminato il disegno di legge n. 3129 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2011),

premesso che esso reca le disposizioni con cui la legislazione italiana recepisce le direttive comunitarie nelle varie materie di interesse ed è corredata da due allegati (A e B), nei quali sono elencate le direttive comunitarie da recepire secondo le previsioni di cui agli articoli 1 e 2;

osservato che le competenze della Commissione sono ravvisabili nelle direttive 2010/18/UE del Consiglio e 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, comprese nell'allegato B;

considerato che la direttiva 2010/18/UE è volta all'attuazione dell'accordo quadro riveduto tra le parti sociali europee BusinessEurope, UEAPME, CEEP e CES, in materia di congedi parentali, e che il termine per il relativo recepimento è l'8 marzo 2012, mentre il termine per l'esercizio della delega è scaduto l'8 gennaio 2012;

considerato che la direttiva 2010/41/UE riguarda l'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e che il termine per il recepimento è il 5 agosto 2012;

esprime, per quanto di competenza, una relazione favorevole, segnalando l'opportunità di una rapida conclusione delle procedure di recepimento delle summenzionate direttive.

Si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di conferire autonoma rilevanza normativa alle deleghe di recepimento delle direttive citate, tenendo conto che la clausola 6 del summenzionato accordo quadro attribuisce agli Stati membri la potestà di garantire ai lavoratori rientranti dal congedo parentale la possibilità di richiedere modifiche dell'orario di lavoro o dell'organizzazione della vita professionale per un periodo determinato.

Si suggerisce a porre in analogo rilievo il delicato tema della tutela giurisdizionale e amministrativa dei diritti dei lavoratori autonomi a fronte delle perdite e dei danni sofferti a causa di discriminazioni basate sul sesso.

Si invita altresì la Commissione di merito a valutare l'opportunità di inserire nel disegno di legge in esame disposizioni volte a sanare la procedura di infrazione n. 2006/2441, in merito alla non corretta trasposizione

della direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e lavoro, e la procedura n. 2006/2228, concernente la sospensione del diritto di ricevere la retribuzione contrattuale in associazione al divieto di lavoro notturno per le lavoratrici in stato di gravidanza.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 21 marzo 2012

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 180

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

Orario: dalle ore 8,40 alle ore 9,30

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE DEGLI OSTETRICI E GINECOLOGI OSPEDALIERI ITALIANI (AOGOI), DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI GINECOLOGIA E OSTETRICIA (SIGO), DELLA FEDERAZIONE DELLE SOCIETÀ MEDICO SCIENTIFICHE ITALIANE (FISM) E DEL COLLEGIO ITALIANO DEI CHIRURGHI (CIC), SULLE PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA COPERTURA ASSICURATIVA DEI MEDICI

Plenaria

320^a Seduta

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI E SULLA VISIBILITÀ DELLE STESSE AUDIZIONI SULLA PAGINA WEB-TV DEL SITO DEL SENATO

Il PRESIDENTE comunica che, nel corso dell'audizione informale di rappresentanti dell'Associazione degli ostetrici e ginecologi ospedalieri

italiani (AOGOI), della Società italiana di ginecologia e ostetricia (SIGO), della Federazione delle società medico scientifico italiane (FISM) e del Collegio italiano dei chirurghi (CIC), tenutasi stamattina, dinanzi all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sulle problematiche relative alla copertura assicurativa dei medici, è stata consegnata della documentazione che sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(3194) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*), per quanto riguarda l'articolo 4 che reca semplificazioni in materia di documentazione per le persone con disabilità e patologie croniche, si chiede se sia il caso – come prevede il comma *2-bis* – di passare da un riconoscimento della validità su tutto il territorio nazionale del contrassegno invalidi, che è oggi automatico in base alla disciplina vigente, a una procedura che comporta l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, previo parere della Conferenza unificata Stato-Regioni-Province autonome, Città ed autonomie locali, senza peraltro indicare i tempi di emanazione del decreto medesimo. Sempre all'articolo 4, il comma *4-bis*, prevede poi, che sia un decreto del Ministro della salute da emanarsi, previo accordo con la Conferenza Stato-Regioni, a definire il periodo minimo di validità dell'attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie in relazione alle diverse patologie croniche e invalidanti e l'indicazione sulla possibilità di miglioramento della malattia valutata in base alle evidenze scientifiche.

Obiettivo della disposizione è ridurre gli adempimenti amministrativi per le persone affette da malattie croniche e invalidanti ed eliminare oneri di accertamento impropri a carico della pubblica amministrazione.

Pur rilevando la buona intenzione degli estensori, tuttavia il comma *4-bis* lascia più di un dubbio: in primo luogo non è precisata alcuna indicazione di massima riguardo alle modalità di riduzione degli adempimenti amministrativi a carico delle persone affette da malattie croniche e invalidanti; l'unica precisazione è l'indicazione sulla possibilità di miglioramento della malattia valutata in base alle evidenze scientifiche. In passato

l'incertezza normativa ha lasciato larghi spazi a veri e propri soprusi verso anziani e portatori di *handicap*, costretti a dimostrare in continuazione le proprie invalidità. Sarebbe allora preferibile precisare che con l'emanando decreto ministeriale sia definito il periodo minimo di validità dell'attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie in relazione alle diverse patologie, alla possibilità di miglioramento o all'impossibilità di definitiva remissione, valutate in base alle evidenze scientifiche. In secondo luogo si parla di malattie croniche e invalidanti, lasciando il dubbio che per avere l'esenzione non sia sufficiente avere una malattia cronica ma che la stessa debba essere anche invalidante. Sarebbe dunque opportuno introdurre la dizione «malattie croniche o invalidanti» oppure «malattie croniche e/o invalidanti».

Per quanto riguarda l'articolo 11 si dichiara contraria all'esclusione dall'ambito delle categorie tenute agli accertamenti presso le citate commissioni dei soggetti ultraottantenni, mentre in relazione all'articolo 16, per quanto riguarda i commi da 1 a 4, esprime seri dubbi che l'INPS, stante l'attuale situazione dell'Ente, possa ottemperare a quanto in essi previsto; i commi 5 e 8, poi, recano la verifica della fruizione di prestazioni sociali agevolate e recupero di prestazioni previdenziali non dovute, occupandosi di controlli incrociati per verificare se l'utente abbia omesso qualcosa da cui si potrebbe dedurre che il livello di esenzione o di assistenza erogato era superiore al dovuto. Anche qui preoccupa il fatto che si tratti a volte di anziani in situazione di fragilità che quasi sempre sbagliano in buona fede. Il comma 5 potrebbe quindi essere modificato precisando che riguardo alla non congruenza delle dichiarazioni, l'INPS e l'Agenzia delle Entrate debbano fare ulteriori accertamenti e non erogare sanzioni nel caso di difficoltà psicofisica dell'utente, piccoli scostamenti o errori materiali.

La senatrice BIONDELLI (*PD*), con riferimento all'articolo 15, non comprende le ragioni per le quali vengono suddivise le competenze per disporre l'astensione dal lavoro fino al periodo di interdizione obbligatoria tra la direzione territoriale del lavoro e dell'ASL. Infatti, il meccanismo vigente è ormai collaudato e non presenta problemi: la donna va dal ginecologo che compila l'istanza da presentare alla direzione territoriale del lavoro e questa procede al collocamento in astensione.

Con il nuovo meccanismo, invece, la donna dovrà sempre andare dal ginecologo ma poi cosa fare è lasciato ad un accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni. Siccome le modifiche entreranno in vigore dal 1° aprile 2012 è facile prevedere che queste nuove modalità non saranno operative e allora, dal 1° aprile 2012, la donna non saprà che cosa fare. Allora, delle due l'una: o verrà differito il termine del 1° aprile 2012 oppure la donna, per alcuni motivi dovrà rivolgersi alla direzione territoriale del lavoro (come adesso) e per altri motivi andare dal ginecologo e seguire la nuova procedura, ancora da scrivere. Pertanto, tali disposizioni sembrano comportare più una complicazione che una semplificazione.

Il senatore Ignazio MARINO (*PD*) esprime la propria sorpresa di fronte a quanto previsto dall'articolo 31, comma 2, con il quale sono abrogati i commi 313, 314 e 315 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008): si tratta di disposizioni, sostenute in maniera *bi-partisan* dalle forze politiche e da parte dei Governi che si sono nel frattempo succeduti, volte a sostenere i giovani ricercatori attraverso meccanismi fondati sul merito e sulla trasparenza. Poiché si tratta di un sistema che si è rivelato efficace nel promuovere la ricerca – destinando una quota non inferiore al 10 per cento del Fondo per gli investimenti sulla ricerca scientifica ai progetti di ricerca presentati da giovani ricercatori e vagliati secondo il metodo della valutazione tra pari – reputa un errore la decisione dell'Esecutivo di sopprimerne la previsione.

La senatrice BASSOLI (*PD*) evidenzia che in merito alle norme sulla semplificazione dei controlli sulle imprese recate dall'articolo 14, la Società italiana d'igiene lamenta la eliminazione dei controlli in tema di igiene e sicurezza alimentare che si ripercuoterebbe soprattutto sugli esercizi di ristorazione e sui bar. Se è vero infatti che esiste un sistema di autocontrollo in grado di far emergere possibili rischi, anche tramite l'attivazione di adeguate misure di prevenzione e sicurezza, occorre tuttavia prendere atto della proliferazione, soprattutto nei centri urbani, di tali esercizi commerciali. A ciò si aggiunga che, secondo una rilevazione effettuata dall'ASL di Milano, in numerosi casi sono state registrate delle irregolarità.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, l'esclusione dei controlli in tale settore risulta non accettabile, anche perché si porrebbe in contrasto con la normativa europea. Conseguentemente, invita i relatori a inserire nel parere un'osservazione volta a specificare nel comma 6 del citato articolo 14 che le disposizioni ivi previste non si applicano ai controlli in materia di igiene e sicurezza alimentare, controlli che si rende indispensabile mantenere per salvaguardare la qualità degli alimenti.

La senatrice PORETTI (*PD*) rileva come le disposizioni dettate dall'articolo 4 in materia di documentazione per le persone con disabilità potrebbero rappresentare l'occasione per rimarcare la necessità che anche in Italia sia recepito il contrassegno unico europeo per i disabili.

Il PRESIDENTE, dopo aver rilevato che gli spunti ed i suggerimenti prospettati dai senatori intervenuti sono meritevoli di attenzione da parte dei relatori, non essendovi ulteriori iscritti a parlare, dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore, senatore SACCOMANNO (*PdL*), illustra uno schema di parere favorevole corredato da alcune osservazioni, a cominciare dall'articolo 4, comma 2-*bis* nel quale si dovrebbe sottolineare che, nell'ambito del decreto interministeriale previsto, sia salvaguardata la possibilità di vedere riconosciuto il permesso in maniera uniforme a livello nazionale, pre-

vedendo, tra l'altro, l'emanazione del regolamento attuativo per l'emissione del contrassegno europeo per disabili.

Nel ritenere poi condivisibili le osservazioni avanzate dalla senatrice Granaiola in ordine alle malattie croniche e/o invalidanti, ricorda alla senatrice Biondelli che l'articolo 15 è stato concordato con le forze sindacali nell'ottica della semplificazione, prevedendo che l'astensione dal lavoro nel caso di gravi complicanze della gravidanza sia disposta da parte dell'azienda sanitaria locale, mentre la normativa vigente attribuisce la competenza alla direzione provinciale del lavoro.

Infine, potrebbe essere utile in merito all'articolo 47-*bis* in tema di sanità digitale rammentare alcune valutazioni espresse dal Garante per la protezione dei dati personali in una recente audizione tenutasi in Commissione.

Il relatore, senatore COSENTINO (*PD*), nel dichiararsi d'accordo con quanto prospettato dal senatore Saccomanno, si permette di osservare che eventuali richiami alle valutazioni del Garante per la protezione dei dati personali potrebbero risultare inidonei in sede di espressione del parere, anche tenuto conto della competenza della Commissione in merito alla sanità digitale.

Ritiene inoltre condivisibili i rilievi segnalati dalla senatrice Bassoli per quanto riguarda il mantenimento dei controlli sull'igiene e sicurezza alimentare, nonché le considerazioni avanzate dal senatore Marino sulla inaccettabile abrogazione delle disposizioni che hanno valorizzato l'attività dei giovani ricercatori.

Il relatore, senatore SACCOMANNO (*PdL*), con riferimento a quanto rilevato dal senatore Cosentino in merito all'articolo 47-*bis*, ricorda che questa disposizione entrerà in vigore sicuramente prima rispetto alle disposizioni recate dal disegno di legge n. 2935.

Il PRESIDENTE suggerisce che nel parere potrebbe essere inserita una osservazione con la quale la Commissione invita il Governo a tener conto degli indirizzi contenuti nel disegno di legge n. 2935 sul tema della sanità digitale.

I relatori, SACCOMANNO (*PdL*) e COSENTINO (*PD*), concordano con quanto suggerito dal Presidente.

Non essendovi senatori che intendono intervenire in dichiarazione di voto, previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva all'unanimità lo schema di parere favorevole con osservazioni, predisposto dai relatori ed allegato al resoconto della seduta.

La seduta termina alle ore 14,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3194

La Commissione Igiene e sanità, esaminato il provvedimento in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. si raccomanda che al comma *2-bis* dell'articolo 4, che demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, previo parere della Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali, la definizione delle modalità per il riconoscimento della validità su tutto il territorio nazionale del contrassegno invalidi – riconoscimento che è invece automatico in base alla disciplina vigente – venga salvaguardata la possibilità di vedere riconosciuto il permesso omogeneamente a livello nazionale al fine di evitare complicazioni per le invalidità rilevanti, prevedendo, pertanto, l'emanazione del regolamento di attuazione per l'emissione del contrassegno europeo per disabili;

2. la deroga recata dall'articolo 38, in tema di semplificazione degli adempimenti per la tenuta dei gas medicinali, appare concernere esclusivamente il comma 1, lettera *b*), dell'articolo 101 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, mentre la novella si pone letteralmente in «deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2» (dello stesso articolo 101);

3. all'articolo 4, comma *4-bis*, sostituire «croniche e invalidanti» con «croniche e/o invalidanti»;

4. in merito alla formulazione dell'articolo *47-bis*, in tema di semplificazione in materia di sanità digitale, appare opportuno precisare se per cartella clinica elettronica si faccia riferimento – in conformità alle linee guida nazionali sul fascicolo sanitario elettronico – sia alle ipotesi di ricovero sia alle forme di assistenza sanitaria domiciliare.

La Commissione invita il Governo a tener conto degli indirizzi di cui al disegno di legge n. 2935 in fase di discussione ed approvazione;

5. in relazione all'articolo 14, in merito alla semplificazione dei controlli sulle imprese, al comma 6 sarebbe opportuno prevedere che le disposizioni non si applichino ai controlli in materia fiscale, finanziaria e sanitaria, con riferimento alla materia dell'igiene e sicurezza alimentare;

6. la Commissione considera non accettabile l'abrogazione di cui al comma 2 dell'articolo 31 che cancella la valorizzazione dell'attività di ricerca dei giovani ricercatori.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 181

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,50

AUDIZIONE INFORMALE DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER LA SALUTE, DEL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ E DEL DIRETTORE DEL CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI, IN RELAZIONE ALL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 444 (PRESCRIZIONI TECNICHE SU TESSUTI E CELLULE UMANI)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 21 marzo 2012

Plenaria**333^a Seduta (antimeridiana)**

Presidenza del Presidente
D'ALÌ

La seduta inizia alle ore 8,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(3194) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice MAZZUCONI (*PD*) segnala le incertezze interpretative ed applicative dell'articolo 10, in materia di parcheggi pertinenziali. In particolare, non si comprende come sia possibile attribuire parcheggi, che risultino già di pertinenza di altre abitazioni, a nuovi complessi abitativi. Parimenti incerta risulta l'interpretazione dell'articolo 26 che esclude dalla definizione di bosco le formazioni forestali di origine artificiale.

Il senatore MOLINARI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) ritiene che la disposizione di cui all'articolo 10, in materia di parcheggi pertinenziali, miri sostanzialmente a dare soluzione ad una problematica specifica più che a dettare una norma generale ed astratta. Da tale considerazione scaturiscono le difficoltà applicative sottolineate dalla senatrice Mazzuconi.

Il senatore FERRANTE (*PD*) esprime perplessità sulla disposizione recata dall'articolo 14, comma 4, lettera *f*) che sopprime i controlli per le imprese certificate ai sensi della normativa ISO. Infatti, pur condividen-

dosi l'opportunità di premiare le imprese virtuose sotto il profilo della certificazione, si ritiene eccessiva la possibilità di eliminare i controlli in corrispondenza del possesso di certificazione del sistema di gestione. Pertanto, appare preferibile sopprimere alla medesima lettera *f*) le parole «o eliminazione».

Il senatore FLUTTERO (*PdL*) ritiene che, in una logica collaborativa, i controlli sulle imprese andrebbero ridotti ma non eliminati.

La senatrice MAZZUCONI (*PD*) giudica inopportuna la confusione che l'articolo 14, comma 4, realizza tra controlli e sistemi di certificazione.

Il presidente D'ALÌ ritiene che la disposizione di cui all'articolo 10 andrebbe interpretata con riferimento alla possibilità di attribuire parcheggi non vincolati ad altro immobile e presenti al di fuori delle aree di stretta pertinenza dell'immobile stesso. Con riferimento all'articolo 23, comma *2-bis*, considerata la necessità di promuovere e favorire lo sviluppo dell'auto elettrica, ritenuta dall'Unione europea uno degli strumenti più efficaci per la riduzione delle emissioni inquinanti nei centri urbani, appare opportuno semplificare le modalità di pagamento degli oneri relativi ad accise e IVA, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16, prevedendo una modifica al decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995 che attribuisca alla fornitura di energia per i veicoli elettrici autonoma fattispecie generatrice del presupposto impositivo ai fini delle accise, rispetto a quella costituita dall'ordinaria fornitura di energia elettrica, e che contestualmente disponga che l'assolvimento dell'imposta avvenga sulla base dei quantitativi misurati dalla società di distribuzione nel punto di prelievo dell'energia elettrica, svincolando l'operazione di ricarica del veicolo elettrico dall'emissione della fattura. Con riferimento all'articolo 26 del decreto desta perplessità la scelta di escludere dalla nozione di bosco le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agroambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli. In via generale, infine, rileva la non condivisibilità della scelta di rimettere con decreto-legge a successivi regolamenti, neppure sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari, la disciplina di interi settori. Tale scelta, che di fatto realizza una sorta di delega mascherata, appare per di più di dubbia costituzionalità sotto il profilo del rispetto dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione, per il fatto di prevedere misure ad efficacia differita, anziché misure di diretta applicazione, come richiesto peraltro anche dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988.

Si chiude la discussione.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al Relatore a redigere un parere favorevole con le osservazioni emerse nel corso della discussione.

(3129) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2011, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta del 13 marzo scorso.

Poiché non vi sono ulteriori interventi il presidente D'ALÌ dichiara conclusa la discussione.

Il senatore FERRANTE (*PD*) propone di formulare una relazione favorevole corredata dalle osservazioni preannunciate in sede di illustrazione delle parti di competenza del disegno di legge in titolo.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce il mandato al Relatore a redigere una relazione favorevole con le osservazioni anticipate in sede di illustrazione.

La seduta termina alle ore 9,25.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3129

«La 13^a Commissione del Senato, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime relazione favorevole, con le seguenti osservazioni:

1. si evidenzia la necessità di introdurre nel disegno di legge una delega finalizzata al riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico e a garantire la piena integrazione nell'ordinamento nazionale delle disposizioni contenute nella direttiva 2002/49/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002. L'esercizio della delega si rende necessario per armonizzare la normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, adottata ai sensi della legge n. 447 del 1995 e del decreto legislativo n. 194 del 2005, con la normativa comunitaria, a seguito dell'abrogazione dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 194, disposta dalla legge comunitaria del 2008;

2. occorre, inoltre, tener conto delle esigenze connesse alle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione n. 2007/4680, *ex* articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in merito alla non conformità della Parte III del decreto legislativo n. 152 del 2006 alla direttiva 200/60/CE, nonché dell'esigenza di evitare rischi di procedura di infrazione per il recepimento non corretto della direttiva in parola;

3. con riferimento all'articolo 6 del disegno di legge in esame, si ritiene necessario aggiungere un comma volto a prevedere che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adegua, con cadenza triennale, i diritti speciali di prelievo in materia CITES, di cui al Regolamento 338/97/CE, alle esigenze di compiuta applicazione degli impegni assunti dall'Italia con lo stesso Regolamento, in particolare per la gestione degli esemplari animali e vegetali sequestrati e confiscati in applicazione delle predette norme;

4. con riferimento all'articolo 14, e in particolare ai principi per l'attuazione della direttiva sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, si fa presente che vengono introdotte alcune specificazioni che appaiono ultronee rispetto ai contenuti della direttiva 2010/63/UE e che rischiano pertanto di creare confusione nella normativa nazionale di recepimento».

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3194

«La 13^a Commissione permanente del Senato, esaminato, per le parti di propria competenza, il provvedimento in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. in via generale si rileva la non condivisibilità della scelta di rimettere con decreto-legge a successivi regolamenti, neppure sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari, la disciplina di interi settori. Tale scelta, che di fatto realizza una sorta di delega mascherata, appare per di più di dubbia costituzionalità sotto il profilo del rispetto dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione, per il fatto di prevedere misure ad efficacia differita, anziché misure di diretta applicazione, come richiesto peraltro anche dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

2. con riferimento all'articolo 10, in materia di parcheggi pertinenziali, si segnala che esso reca disposizioni estranee all'oggetto del provvedimento, oltre che caratterizzate da una formulazione linguistica che ne rende equivoca la portata normativa;

3. con riferimento all'articolo 14, comma 4, lettera *f*), pur condividendosi l'opportunità di premiare le imprese virtuose sotto il profilo della certificazione, si ritiene eccessiva la possibilità di eliminare i controlli in corrispondenza del possesso di certificazione del sistema di gestione. Pertanto, appare preferibile sopprimere alla medesima lettera *f*) le parole "o eliminazione";

4. con riferimento all'articolo 23, comma 2-*bis*, considerata la necessità di promuovere e favorire lo sviluppo dell'auto elettrica, ritenuta dall'Unione Europea uno degli strumenti più efficaci per la riduzione delle emissioni inquinanti nei centri urbani, appare opportuno semplificare le modalità di pagamento degli oneri relativi ad accise e IVA, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16, prevedendo una modifica al decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995 che attribuisca alla fornitura di energia per i veicoli elettrici autonoma fattispecie generatrice del presupposto impositivo ai fini delle accise, rispetto a quella costituita dall'ordinaria fornitura di energia elettrica, e che contestualmente disponga che l'assolvimento dell'imposta (accisa) avvenga sulla base dei quantitativi misurati dalla società di distribuzione nel punto di prelievo dell'energia elettrica, svincolando l'operazione di ricarica del veicolo elettrico dall'emissione della fattura;

5. con riferimento all'articolo 24, comma 1, lettera *d-bis*) del decreto, pur condividendosi la finalità di assicurare ai rifiuti una destinazione ambientalmente corretta ed un avvio a recupero eco-compatibile, si ritiene che la dichiarazione richiesta dalla norma, non risultando peraltro tra i documenti obbligatoriamente previsti dal Regolamento comunitario 1013/06 sui movimenti transfrontalieri di rifiuti, rischi di generare blocchi e contenziosi, in quanto difficilmente ottenibile dalle autorità dei Paesi cui sono destinati i rifiuti italiani. La norma medesima, inoltre, appare in contrasto con le norme comunitarie che disciplinano le spedizioni di rifiuti entro e fuori la Comunità. Tali spedizioni, infatti, nel caso di rifiuti recuperabili della Lista "verde" del Regolamento, sono soggette solo ad obblighi generali di informazione a carico del notificatore e di coloro che partecipano alla spedizione, obblighi che non riguardano un dovere di «equivalenza» della legislazione del Paese di destinazione a quella italiana od europea. Per di più il contenuto assolutamente generico della dichiarazione non offre sufficienti garanzie sulla sua attendibilità, riscontrabilità e dunque efficacia di ambientale. Appare, pertanto, opportuno sopprimere la lettera *d-bis*), considerati i gravi rischi di paralisi che potrebbero determinarsi per il sistema nazionale di gestione dei rifiuti (sistema sempre più integrato in un contesto globalizzato). Fermo restando che i suddetti obiettivi di tracciabilità, nonché di effettivo e corretto recupero, possono essere più efficacemente perseguiti dai Ministeri e dalle amministrazioni competenti promuovendo un tavolo di confronto, con le rappresentanze delle categorie degli operatori interessati, sulle cause che impediscono o limitano la corretta applicazione delle procedure per l'esportazione dei rifiuti, in linea con gli obblighi e i principi stabiliti dall'Unione europea, nonché sugli ostacoli che limitano il reimpiego delle materie prime seconde all'interno del Paese;

6. con riferimento all'articolo 26 del decreto desta perplessità la scelta di escludere dalla nozione di bosco le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli».

Plenaria

334^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
D'ALÌ

La seduta inizia alle ore 15,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente D'ALÌ ricorda che nella seduta di domani, giovedì 22 marzo 2012, il ministro Clini interverrà in audizione sulle tematiche della salvaguardia di Venezia e della sua laguna, oggetto dei disegni di legge nn. 2487, 3100, 3123 e 3138.

Informa quindi che, conformemente alle decisioni assunte dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi nella riunione del 13 marzo scorso, nel corso della prossima settimana proseguiranno le audizioni programmate nell'ambito dell'affare assegnato sulle problematiche connesse al consumo del suolo (n. 708).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,10.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 84

Presidenza del Presidente
D'ALÌ

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15

*AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE DE LA BIENNALE DI VENEZIA,
INGEGNER PAOLO BARATTA, SULLE TEMATICHE CONNESSE AI DISEGNI DI
LEGGE NN. 2487, 3100, 3123 E 3138 (SALVAGUARDIA LAGUNA DI VENEZIA)*

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 21 marzo 2012

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 39

Presidenza della Presidente
BOLDI

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 8,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Plenaria

202^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
SANTINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini.

La seduta inizia alle ore 13,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce sugli esiti dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, riunitosi in mattinata, in occasione del quale, relativamente all'esame del disegno di legge comunitaria 2011, si è stabilito di continuare – in attesa dei pareri che le rimanenti Commissioni permanenti devono ancora inoltrare – nella discus-

sione generale del provvedimento, per almeno altre due sedute, allo scopo di consentire l'intervento di tutti i Senatori iscritti a parlare.

Successivamente, la presidente BOLDI ha dato conto del calendario provvisorio di audizioni delle personalità che si è inteso sentire informalmente in merito alle proposte comunitarie che si concretano nel Quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea: il 27 marzo 2012, alle ore 14, il professor Savona; il 3 aprile 2012, alle ore 14, il dottor De Lucia; il 18 aprile 2012, alle ore 14, il professor Quadrio Curzio; l'8 o 9 maggio 2012, gli eurodeputati italiani competenti per materia (da confermare).

Ha, quindi, comunicato, che la Banca d'Italia, nella persona del responsabile del Servizio Studi, ha ritenuto opportuno non essere coinvolta in questa procedura informativa, in quanto non direttamente competente in tale questione.

L'Ufficio di Presidenza ha, inoltre, convenuto di pervenire, eventualmente già la prossima settimana, all'approvazione del documento conclusivo riguardante l'indagine conoscitiva sul «Sistema-Paese». In seguito, sarà possibile organizzare un evento di presentazione del lavoro svolto, prevedendo il coinvolgimento del ministro Moavero e dei principali soggetti ascoltati nel corso dell'indagine.

Ha convenuto altresì di invitare prossimamente, nella sua consueta sede informale, un rappresentante apicale della Corte dei Conti per disaminare la Relazione speciale «Controllo coordinato con la Corte dei Conti europea in materia di fondi strutturali-FESR», deliberata dalla stessa Corte il 19 dicembre 2011.

Infine, l'Ufficio di Presidenza ha affrontato la spinosa questione riguardante il reiterato fenomeno del ritardo – da parte delle Commissioni permanenti cui sono assegnate in sede primaria le proposte legislative dell'Unione europea ai sensi del Protocollo n. 2 del Trattato di Lisbona – nell'esame e nella successiva approvazione dei relativi pareri motivati, a seguito delle osservazioni rese dalla 14^a Commissione.

In proposito, la presidente Boldi ha proposto che l'atteggiamento di *fair play*, finora sempre adottato dalla Commissione e volto a sondare verbalmente le intenzioni delle suddette Commissioni, debba essere mantenuto nel presupposto, tuttavia, che – allo scopo precipuo di consentire all'Istituzione-Senato di palesare, nei confronti del Governo e delle Istituzioni comunitarie, la propria posizione, mediante conferenti risoluzioni – ove le Commissioni in parola mantengano il loro *status* di inerzia per una ulteriore settimana rispetto al sollecito proveniente dalla 14^a Commissione, quest'ultima si riterrà autorizzata, seguendo un criterio di flessibilità, a far leva sull'articolo 144, quinto comma, del Regolamento del Senato.

Tale approccio è stato pienamente condiviso dall'Ufficio di Presidenza, anche a seguito degli interventi del senatore Lusi, il quale ha tenuto a precisare come la sollecitazione rivolta alle Commissioni debba implicare, da parte loro, la chiusura del loro procedimento – non solo, quindi, il mero incardinamento – entro la suddetta settimana, e della senatrice Ma-

rinario, la quale ha auspicato un coinvolgimento della Presidenza del Senato, la quale dovrebbe farsi carico di sensibilizzare tutti i Presidenti delle Commissioni permanenti affinché procedano all'esame degli atti comunitari loro assegnati nei tempi prescritti.

IN SEDE REFERENTE

(3129) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2011, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende la discussione generale sul disegno di legge in titolo, sospesa nella seduta del 14 marzo 2012.

La senatrice BLAZINA (*PD*) ritiene opportuno inserire, nel disegno di legge in esame, due apposite disposizioni miranti a recepire la direttiva 2010/41/UE, sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio, nonché la direttiva 2010/18/UE, che attua l'Accordo Quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BusinessEurope, UEAPME, CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34/CE: si tratta di due atti legislativi dell'Unione di prioritaria rilevanza, i quali, recependo nell'ordinamento italiano il principio della parità di trattamento, contribuirebbero a superare le criticità esistenti nella legislazione nazionale in materia di tutela delle donne lavoratrici.

L'oratrice, infine, invita a valutare – in conformità con la relazione che l'11^a Commissione del Senato si accinge a predisporre sul disegno di legge comunitaria 2011 – l'opportunità di introdurre, nel provvedimento in questione, delle norme, anche aventi carattere di delega legislativa, idonee a sanare due procedure di infrazione che gravano in capo allo Stato italiano, ovvero la n. 2006/2441, relativa alla non corretta trasposizione della direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e lavoro, e la 2006/2228, relativa alla sospensione del diritto di ricevere la retribuzione contrattuale in associazione al divieto di lavoro notturno per le lavoratrici in stato di gravidanza.

Il senatore Alberto FILIPPI (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*), nel preannunciare la presentazione di conferenti emendamenti, si sofferma, in primo luogo, sull'articolo 14 dell'Atto Senato in disamina, per segnalare l'esigenza di prevedere, rispetto al delicato tema della salvaguardia degli animali utilizzati a fini scientifici, l'allestimento di una banca dati su scala europea che consenta perlomeno di evitare la duplicazione di un medesimo procedimento sperimentale su tali esseri viventi, nonché di permettere un'adeguata messa a disposizione dei relativi risultati scientifici acquisiti.

Con riferimento all'articolo 12, che ha lo scopo di attuare la fondamentale direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi di paga-

mento nelle transazioni commerciali, egli attira l'attenzione sulla necessità di procedere senza indugio a tale recepimento, considerata la particolare situazione in cui versano i piccoli e medi imprenditori italiani, già, peraltro, vessati da una congerie di appesantimenti burocratici, oltre che da una perniciosa condizione di incertezza sui tempi contrattuali, che pregiudicano non poco la loro azione economica.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) concentra il proprio intervento sull'articolo 25 del mentovato disegno di legge, per sottolinearne la manifesta incongruità nel più generale contesto che disciplina la responsabilità dei magistrati nell'ordinamento italiano.

Con tale disposizione, infatti, si prescrive la responsabilità diretta del singolo magistrato, che, notoriamente, non solo non è prevista dalla legge n. 117 del 1988, ma, ciò che più vale, non è minimamente richiesta dalla richiamata sentenza della Corte di Lussemburgo del 24 novembre 2011.

Dopo aver ricordato che, presso la Commissione Giustizia della Camera dei deputati, sono stati già incardinati una serie di idonei disegni di legge, di natura sia ordinaria che costituzionale, miranti a definire, nei termini più appropriati, tale delicata questione, l'oratrice da conto della procedura informativa messa in cantiere presso la Commissione Giustizia del Senato, la quale è chiamata a formulare una relazione per la Commissione Politiche dell'Unione europea.

In tale ambito e nelle audizioni svolte nella giornata di ieri – che, peraltro, potranno preludere anche all'ulteriore coinvolgimento dei magistrati contabili, militari e onorari – sia i rappresentanti dell'ANM, che delle giurisdizioni amministrative, che del Consiglio nazionale forense e dell'Unione camere penali italiane, hanno unanimamente ribadito che la responsabilità civile si può desumere solo in capo allo Stato, ossia indirettamente, e non può gravare sul singolo magistrato, pena la concreta messa a repentaglio della sua indipendenza ed autonomia di giudizio.

Informa, inoltre, che la 2^a Commissione ha anche attivato la procedura prevista dall'articolo 144-ter del Regolamento, allo scopo di ponderare le reali implicazioni della citata sentenza della Corte di Giustizia, la quale deve essere indubbiamente trasposta nel diritto nazionale, ma nei ben precisi limiti da essa circoscritti e che si concretano nella responsabilità dello Stato nei casi di violazione del diritto dell'Unione europea da parte degli organi giurisdizionali di ultima istanza.

Interviene, in proposito, la senatrice MARINARO (*PD*) per segnalare che l'attivazione dell'articolo 144-ter da parte della Commissione Giustizia prevede, al secondo comma, l'intervento di un relatore designato dalla 14^a Commissione permanente, ponendo, conseguentemente, l'esigenza di provvedere all'indicazione di tale soggetto.

Seguono brevi interventi di condivisione dei senatori NESSA (*PdL*) e DI GIOVAN PAOLO (*PD*), cui replica il PRESIDENTE, il quale assicura che riferirà circa tale incombenza alla Presidente della Commissione.

La senatrice SOLIANI (*PD*) invita preliminarmente a concepire l'esame del disegno di legge comunitaria annuale come un processo complessivo di adeguamento della legislazione interna a quella dell'Unione europea, e non come il disarticolato recepimento di un *collage* di singole norme tra di loro disomogenee.

Svolte alcune osservazioni critiche in ordine all'articolo 2 del provvedimento, l'oratrice passa in rassegna l'articolo 12, per stigmatizzare l'approccio, che sembra prevalere in seno alle Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento, secondo cui l'attuazione degli atti legislativi comunitari richiederebbe comunque una copertura finanziaria, e il contestato articolo 25, inserito inopinatamente dalla Camera dei deputati nel disegno di legge comunitaria 2011, il quale rappresenta, come è evidente, il frutto avvelenato di vicende tipicamente nazionali e che poco ha a che vedere con la dovuta ottemperanza ad una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea.

Il PRESIDENTE , quindi, rinvia il seguito della discussione generale.

IN SEDE CONSULTIVA

(3184) Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite. Esame. Parere favorevole)

La senatrice GERMONTANI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*), relatrice, illustra il cosiddetto «decreto fiscale», del 2 marzo scorso, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento, si compone complessivamente di 14 articoli.

Osserva, in particolare, che il provvedimento si concreta in una serie di misure, quali: maggiori facilitazioni nella rateizzazione di debiti tributari (articolo 1); attenuazione delle rigidità concernenti le comunicazioni e gli adempimenti formali richiesti per accedere ad alcuni regimi fiscali speciali o agevolati (articolo 2); facilitazioni per imprese e contribuenti, tra cui la deroga al divieto di pagamenti in contante superiori a mille euro per i turisti stranieri non europei, la semplificazione degli adempimenti per installare fonti rinnovabili di produzione elettrica inferiori a 100kW, e l'abrogazione dell'imposta di bollo sui *money transfer* in linea con le intenzioni espresse dall'Italia nel G8 dell'Aquila e nel G20 di Cannes (articolo 3); miglioramenti della normativa in materia di fiscalità locale e sblocco di trasferimenti residui da parte dello Stato agli enti territoriali (articolo 4); proroghe in materia di studi di settore e del contratto con la Sogei per il Sistema informativo della fiscalità, e modalità di incasso dell'aggio spettante a Equitalia Giustizia (articolo 5).

La relatrice osserva, inoltre, che vengono rafforzate le competenze dell'Agenzia del Territorio anche in materia catastale, in vista di processi

di dismissione o valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico (articolo 6), e rafforzate le garanzie di legittimità sulle concessioni in materia di giochi, mediante il previo parere del Consiglio di Stato (articolo 7).

In particolare, poi, l'articolo 8 prevede disposizioni di miglioramento delle norme di contrasto all'evasione fiscale, tra cui l'applicazione del regime di prima casa con aliquota ricotta per gli immobili situati all'estero posseduti da chi lavora all'estero per conto dello Stato e ha residenza fiscale in Italia, e l'estensione dell'obbligo della dichiarazione preventiva per il credito IVA da utilizzare in compensazione.

È previsto, inoltre, un potenziamento dell'accertamento in materia doganale per il contrasto delle frodi e dell'evasione fiscale, e un potenziamento dell'accertamento in materia di giochi, nonché un sostegno al settore ippico e modifiche in materia di sanzioni amministrative a garanzia dei crediti tributari (articoli da 9 a 11). Al riguardo, con riferimento all'articolo 9 sul potenziamento dell'accertamento in materia doganale, la relatrice segnala che il comma 3 prevede l'inserimento di un nuovo articolo nel codice civile, concernente i crediti dello Stato attinenti alle risorse proprie tradizionali dell'Unione europea derivanti dai dazi doganali, al fine di assicurare ad essi un trattamento uguale a quello spettante ai crediti nazionali, come più volte richiesto dalle istituzioni comunitarie.

L'articolo 12, quindi, prescrive modifiche alla disciplina della controversia doganale e dell'esecuzione delle sentenze del giudice tributario, nonché disposizioni per l'acquisto da parte della Regione Campania del termovalorizzatore di Acerra. A tale ultimo riguardo, come ricordato nella relazione illustrativa del Governo, la relatrice fa notare che le disposizioni dell'articolo 12, commi da 8 a 11, sul finanziamento dell'acquisto del termovalorizzatore risultano simili a quelle che erano già presenti nel decreto-legge n. 2 del 2012 in materia ambientale e poi soppresse in via prudenziale, con il consenso del Governo, per mancanza di tempo di approfondimento sulla copertura finanziaria.

Queste disposizioni vengono ora riproposte – fa notare la relatrice – in quanto i necessari chiarimenti di copertura sono stati effettuati e, pertanto, l'acquisto del termovalorizzatore potrà essere finanziato con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (ex Fondo FAS), al netto degli impegni già assunti nel Programma attuativo regionale (PAR) Campania.

Al termine della sua esposizione, la relatrice, quindi, illustra una bozza di osservazioni per le Commissioni di merito.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, quindi, dopo aver verificato la presenza del numero legale, sottopone il suddetto schema, per la votazione, alla Commissione, che lo approva all'unanimità.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto di accesso a un difensore nel procedimento penale e al diritto di comunicare al momento dell'arresto (n. COM (2011) 326 definitivo)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un diritto comune europeo della vendita (n. COM (2011) 635 definitivo)

(Deliberazione, ai sensi dell'articolo 144, comma 5, del Regolamento, sugli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione delle risoluzioni: *Doc. XVIII-bis*, n. 63 per l'atto comunitario n. COM (2011) 326 definitivo e *Doc. XVIII-bis*, n. 64 per l'atto comunitario n. COM (2011) 635 definitivo)

Il PRESIDENTE sottopone l'opportunità di inoltrare direttamente – mediante la cosiddetta «doppia deliberazione» e nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 144, comma 5, del Regolamento, nonché per il tramite del Presidente del Senato – al Governo, affinché ne tenga conto nel corso della trattativa comunitaria, le osservazioni approvate dalla Commissione: sulla Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto di accesso a un difensore nel procedimento penale e al diritto di comunicare al momento dell'arresto (COM (2011) 326 definitivo), il 19 luglio 2011, relatore Fleres e sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un diritto comune europeo della vendita (COM (2011) 635 definitivo), il 29 febbraio 2012, relatore Mauro Maria Marino.

A tal fine, propone, quindi, dopo aver verificato la presenza del prescritto numero legale richiesto per questo tipo di deliberazione ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento, che le osservazioni già precedentemente formulate sugli atti comunitari (COM (2011) 326 definitivo) e (COM (2011) 635 definitivo) siano inviate al Governo, nella forma di risoluzione, secondo quanto disposto dal citato articolo 144, commi 1, 5 e 6, del Regolamento e che siano ulteriormente pubblicate in allegato al resoconto odierno della Commissione.

La Commissione, con distinte votazioni, approva all'unanimità.

La seduta termina alle ore 14,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3184

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che il decreto-legge in conversione, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento, si inserisca a pieno titolo nel contesto europeo, ponendosi in linea con le indicazioni che sono emerse in sede europea;

rilevato, al riguardo, che il Consiglio europeo del 1-2 marzo 2012 ha ribadito che: «in linea con le conclusioni del Consiglio del 21 febbraio, e riconoscendo le competenze degli Stati membri in questo settore, il Consiglio europeo invita gli Stati membri, ove opportuno, a riesaminare i rispettivi sistemi tributari al fine di renderli più efficaci ed efficienti, eliminare le esenzioni ingiustificate, ampliare la base imponibile, spostare l'onere fiscale dal lavoro, migliorare l'efficienza della riscossione delle imposte e combattere l'evasione fiscale», e che entro il prossimo giugno 2012, il Consiglio e la Commissione europea dovranno riferire in merito alle soluzioni concrete da mettere in atto per combattere meglio frode ed evasione fiscali;

apprezzate le misure del decreto-legge, dirette a: facilitare le imprese e i contribuenti, compresa la deroga al divieto di pagamenti in contante superiori a mille euro per i turisti stranieri e lo sblocco dei trasferimenti residui agli enti territoriali; potenziare l'accertamento in materia doganale per il contrasto delle frodi e dell'evasione fiscale;

rilevato, in particolare, con riferimento all'articolo 9 sul potenziamento dell'accertamento in materia doganale, che il comma 3 prevede l'inserimento di un nuovo articolo nel codice civile, concernente i crediti dello Stato attinenti alle risorse proprie tradizionali dell'Unione europea derivanti dai dazi doganali, al fine di assicurare ad essi un trattamento uguale a quello spettante ai crediti nazionali, come più volte richiesto dalle istituzioni comunitarie;

rilevato inoltre che l'articolo 12 prevede anche disposizioni per l'acquisto da parte della Regione Campania del termovalorizzatore di Acerra, individuando la necessaria copertura finanziaria nelle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (ex Fondo FAS), al netto degli impegni già assunti in tale Fondo per il Programma attuativo regionale (PAR) Campania,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2011) 326 defi-
nitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ
(Doc. XVIII-bis, n. 63)**

La 14^a Commissione permanente, esaminato l'atto COM(2011) 326 definitivo,

considerato che la proposta in esame intende definire norme minime comuni relative al diritto di indagati e imputati in procedimenti penali e di persone sottoposte a mandato d'arresto europeo di avere accesso a un difensore, nonché al diritto di poter comunicare al momento dell'arresto con un terzo, sia questi un familiare, il datore di lavoro o l'autorità consolare;

tenuto conto che l'iniziativa della Commissione europea fa parte della serie di misure previste dalla risoluzione del Consiglio del 30 novembre 2009 relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali, quale allegata al programma di Stoccolma approvato dal Consiglio europeo del 10-11 dicembre 2009;

ricordato che, a livello europeo, i principali strumenti normativi che rilevano in questo ambito sono la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, ha acquistato lo stesso valore giuridico dei Trattati;

ricordato, infine, che per la Costituzione italiana *«la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione»* (articolo 24, secondo e terzo comma) e che *«nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa ...»* (articolo 111, terzo comma),

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

1. in relazione alla base giuridica, la Commissione europea fonda la proposta in oggetto sull'articolo 82, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi del quale, *«laddove necessario per*

facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale, il Parlamento europeo e il Consiglio possono stabilire norme minime deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria». Tali direttive possono riguardare anche «*i diritti della persona nella procedura penale*» (articolo 82, paragrafo 2, lettera b) e non impediscono agli Stati membri di mantenere o introdurre un livello più elevato di tutela delle persone. Benché l'articolo 82, paragrafo 2, limiti la competenza dell'azione dell'Unione europea alle sole «*materie penali aventi dimensione transnazionale*», si osserva come la Commissione europea estenda la proposta di direttiva a qualsiasi tipo di procedimento penale, indipendentemente dall'esistenza o meno di elementi di carattere transnazionale. A supporto di ciò, la Commissione europea afferma che l'adozione di norme comuni valevoli per tutti i procedimenti penali risulta necessaria per garantire la fiducia reciproca fra autorità giudiziarie degli Stati membri. Inoltre, in caso contrario, si creerebbe – all'interno degli ordinamenti giuridici dei singoli Stati membri – un'irragionevole differenziazione tra i diritti degli indagati in procedimenti penali interni e quelli delle persone oggetto di procedimenti aventi carattere transnazionale.

Si ritiene che il parziale disancoraggio della proposta dalla base giuridica di cui all'articolo 82 del Trattato sia controbilanciato dal rispetto del più generale principio di uguaglianza. Tuttavia – anche in considerazione della valenza «comunitaria» della proposta e quindi del suo essere prevalente sulle disposizioni del diritto interno – si ritiene anche necessario un approfondimento sulle implicazioni che potrebbero derivare da possibili contestazioni in sede giurisdizionale di tale estensione;

2. la proposta appare conforme ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, in quanto solo un'azione a livello dell'Unione europea consente di stabilire norme minime comuni coerenti e applicabili in tutto il territorio dell'UE. L'obiettivo della proposta, infatti, non può essere realizzato in misura sufficiente con iniziative unilaterali degli Stati membri, visto che i modi e i tempi dell'accesso a un difensore nel procedimento penale variano ancora notevolmente fra i diversi ordinamenti. È evidente, inoltre, che la sussistenza di garanzie minime di accesso ad un difensore in tutti gli Stati membri accresce ulteriormente la fiducia reciproca nei rispettivi ordinamenti ad agevola i meccanismi di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni assunte negli altri Stati;

3. nel merito si apprezza il fatto che la proposta contribuisca a risolvere i problemi relativi all'insufficiente fiducia reciproca fra autorità giudiziarie degli Stati membri e concorra ad appianare le rilevanti differenze tuttora presenti fra gli ordinamenti giudiziari nazionali rispetto ad alcuni diritti di indagati o imputati in procedimenti penali (diritto alla riservatezza delle comunicazioni fra un indagato o un imputato e il suo difensore, momento in cui l'indagato o l'imputato può comunicare con un difensore, rinuncia al diritto a un difensore, regime di accesso al gratuito

patrocinio, uso di prove ottenute laddove l'accesso a un difensore sia stato negato);

si dovrebbe, peraltro, valutare l'opportunità di specificare che il diritto di accesso a un difensore nel procedimento penale – che gli Stati membri devono garantire agli indagati e imputati ai sensi dell'articolo 3 della proposta – possa comprendere anche il diritto, valevole per l'imputato che non abbia nominato un difensore di fiducia o che ne sia rimasto privo, di essere assistito da un difensore di ufficio;

in riferimento all'articolo 8, con cui la Commissione europea propone di derogare al diritto all'accesso a un difensore in circostanze eccezionali, prevedendo che qualunque deroga debba essere giustificata da ragioni imperiose legate alla necessità urgente di scongiurare un pericolo per la vita o l'integrità fisica di una o più persone, si dovrebbe valutare l'opportunità di prevedere una specifica clausola che faccia salve le disposizioni del diritto nazionale qualora dispongano un grado di tutela maggiore dei diritti dell'imputato;

non si riscontrano, infine, all'esito di questo primo esame delle disposizioni della proposta di direttiva, previsioni tali da dover richiedere al Governo l'attivazione del c.d. «freno di emergenza», previsto dall'articolo 82, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea allorché uno Stato membro ritenga che un progetto di direttiva *«nelle materie penali aventi dimensione transnazionale ... incida su aspetti fondamentali del proprio ordinamento giuridico penale»*.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2011) 635 defi-
nitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ
(Doc. XVIII-bis, n. 64)**

La 14^a Commissione permanente, esaminato l'atto COM(2011) 635 definitivo,

considerato che la proposta di regolamento in esame mira ad istituire un diritto comune europeo della vendita, mediante il quale si crea nell'ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro un secondo regime di diritto dei contratti, che sarà identico in tutta l'Unione e coesisterà con le norme vigenti di diritto nazionale dei contratti di ciascuno Stato. Il diritto comune europeo della vendita si applicherà ai contratti transfrontalieri su base volontaria e per accordo espresso delle parti;

considerato che, con la proposta in esame, la Commissione europea intende facilitare i professionisti e i consumatori che intendono effettuare scambi transfrontalieri nel mercato comune, fornendo loro un secondo regime facoltativo del diritto dei contratti, consentendo quindi ai consumatori di vedere tutelati i loro diritti in modo più efficace e ai professionisti di essere sollevati dall'onere di reperire tante leggi nazionali diverse quante sono i mercati di destinazione dei beni da loro prodotti, riducendo così i costi di transazione per le imprese;

rilevato infatti che, con l'attuale regime di diritto internazionale privato, il contratto di vendita concluso da un consumatore è regolato dalla legge di residenza abituale dello stesso (articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 593/2008), mentre con il nuovo regolamento il consumatore avrà il diritto di scegliere tra la propria legge di residenza abituale o il «nuovo» diritto europeo dei contratti, e il professionista potrà offrire i suoi prodotti anche solo sulla base di un unico regime contrattuale, quello del diritto comune europeo della vendita;

rilevato che autorevoli esponenti italiani del mondo accademico hanno seguito i lavori preparatori che hanno condotto all'adozione della proposta;

ricordato che, nelle osservazioni approvate il 18 dicembre 2009 sui documenti della Commissione europea relativi al programma quinquennale 2009-2014 in materia di giustizia e affari interni (cd. Programma di Stoccolma), la 14^a Commissione aveva fatto rilevare come fosse «opportuno che, nel prossimo quinquennio di operatività del «Programma

di Stoccolma», possa essere fatto un passo in avanti in riferimento all'acquis comunitario in materia di diritto civile».

considerato che la proposta figura tra quelle con un notevole potenziale di crescita elencate nell'allegato all'Analisi annuale della crescita per il 2012 della Commissione europea (COM(2011) 815), che costituisce il primo tassello del semestre europeo della *governance* economica;

preso atto dei pareri motivati di alcune Camere europee con cui è stata denunciata la non conformità della proposta al principio di sussidiarietà, soprattutto in considerazione di una supposta scelta errata della base giuridica;

ricordato, altresì, che il Consiglio giustizia e affari interni del 13-14 dicembre 2011 ha valutato lo stato di avanzamento dei negoziati e che la discussione ha confermato che tra gli aspetti della proposta che richiedono un approfondimento ci sono: l'oggetto materiale, territoriale e personale; la complessità del collegamento della proposta con i diversi sistemi giuridici nazionali; le modalità e le conseguenze derivanti dalla scelta dello strumento opzionale; le conseguenze di una scelta invalida; le regole di protezione dei consumatori collegate alla scelta e gli obblighi di comunicazione degli Stati membri, tra cui la prevista banca dati *online* delle decisioni giudiziarie;

ricordato inoltre che, sulla metodologia da seguire per i negoziati, il Consiglio ha suggerito di affrontare il problema della base giuridica (sollevato dai pareri motivati di alcune Camere europee) dopo aver risolto almeno alcune delle questioni riguardanti i contenuti specifici della proposta e di aver valutato in maniera adeguata il suo impatto economico;

ricordato, infine, che un dibattito orientativo sulla proposta è previsto al Consiglio giustizia e affari interni del 7-8 giugno 2012,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

sulla proposta in oggetto alcune Camere europee hanno espresso un giudizio di non conformità al principio di sussidiarietà, soprattutto in relazione alla scelta della base giuridica, individuata dalla Commissione nell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sulle *«misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno».*

Si segnalano, al riguardo, i pareri motivati adottati dal *Consiglio federale austriaco* il 30 novembre 2011, dal *Bundestag* tedesco il 1° dicembre 2011, dal *Senato belga* il 6 dicembre 2011 e dalla *House of Commons*, il 7 dicembre 2011. Secondo tali Camere, l'articolo 114 non può essere utilizzato per la creazione di «strumenti normativi paralleli» in aree che attualmente rientrano nella sfera di competenza degli Stati membri. Considerato che un nuovo strumento facoltativo non può considerarsi una misura volta al ravvicinamento delle legislazioni nazionali, avrebbe dovuto essere scelto l'articolo 352 del TFUE quale base giuridica. Tale articolo,

tuttavia, a differenza dell'articolo 114, richiede una decisione unanime del Consiglio e un ruolo non da colegislatore per il Parlamento europeo.

I dubbi sulla base giuridica si fondano sulla sentenza della Corte di giustizia del 2 maggio 2006, causa C-436/03, *Parlamento/Commissione*, concernente il regolamento (CE) n. 1435/2003, relativo alla società cooperativa europea. Con questo regolamento veniva introdotta una «*forma giuridica europea per le cooperative, fondata su principi comuni ma adeguata alle loro specificità*», che «*dovrebbe consentire loro di svolgere la propria attività al di là delle frontiere nazionali, su tutto il territorio della Comunità o su parte di esso*» (considerando n. 12 del regolamento). Il regolamento fu approvato utilizzando come base giuridica l'articolo 308 del Trattato CE (sui cosiddetti «poteri impliciti»), corrispondente all'attuale articolo 352 del TFUE, sebbene la proposta di regolamento fosse stata presentata dalla Commissione europea sulla base dell'articolo 95 del Trattato CE (relativo al ravvicinamento delle legislazioni), corrispondente all'attuale articolo 114 del TFUE. Tali ultimi articoli presuppongono un ruolo di colegislatore per il Parlamento europeo e il voto a maggioranza qualificata in Consiglio.

Del regolamento, approvato quindi sul fondamento dell'articolo 308 Trattato CE, fu chiesto l'annullamento in giudizio da parte del Parlamento europeo, sostenuto dalla Commissione europea. L'argomento principale fu quello di ritenere senz'altro possibile per il regolamento sulla società cooperativa europea un fondamento normativo ai sensi dell'articolo 95 del Trattato CE. «*Infatti, il ravvicinamento del diritto degli Stati membri potrebbe essere effettuato anche completando gli ordinamenti giuridici nazionali con la creazione di forme giuridiche europee*».

Il ricorso del Parlamento fu, tuttavia, rigettato. Secondo la Corte di giustizia, il regolamento «*è diretto ad istituire una forma giuridica nuova che si sovrappone alle forme nazionali di società cooperative*» e quindi non può essere considerato avere ad oggetto il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri applicabili alle società cooperative. Tali legislazioni, invece, rimangono integre, mentre viene istituita una nuova forma di società che si sovrappone alle forme nazionali. Per far questo, però, ha affermato la Corte, non è sufficiente l'articolo 95 del Trattato CE (ora articolo 114 del TFUE) come base giuridica, ma è necessario l'articolo 308 (ora articolo 352 del TFUE).

Al riguardo, si auspica che le questioni sollevate in riferimento alla scelta della base giuridica non impediscano l'avanzamento del *dossier* in ambito europeo.

E ciò a prescindere dalla possibilità di rivalutare la posizione assunta sull'inadeguatezza del fondamento normativo dell'articolo 114 del TFUE per fissare la creazione, a livello di Unione, di forme giuridiche nuove nell'ambito del mercato interno. Tali forme, d'altra parte, potrebbero essere utilizzate per permettere agli Stati membri che lo volessero – ed in tal senso rispettando il principio di sussidiarietà – di ispirarsi ad esse per conformare le regole interne del diritto dei contratti e, per tale via, contribuire ad un sensibile ravvicinamento delle legislazioni nazionali.

Inoltre, il principio di sussidiarietà sarebbe ulteriormente rispettato anche per l'opzionalità del regime, che – essendo rimesso alla libertà contrattuale delle parti – esclude la possibilità di una integrazione del contratto su basi imperative.

Si ritiene quindi fondamentale proseguire nella direzione della istituzione di un regime opzionale europeo del contratto di vendita, ricordando, altresì, che tale direzione era stata adeguatamente sottolineata nel Rapporto di Mario Monti al presidente della Commissione europea su «*Una nuova strategia per il mercato unico*», del 9 maggio 2010. Nel documento, si prendono in esame le sfide che devono essere affrontate dall'Unione europea per adottare ogni iniziativa utile al rilancio del mercato unico. In particolare, nel capitolo 4 «*Per un mercato unico più forte*» si afferma che «*il regolamento può essere il mezzo migliore per armonizzare quando si regolamentano nuovi settori dal nulla ed è più facile armonizzare con regolamenti quando i settori interessati lasciano poca interazione fra le norme UE e i sistemi nazionali. In altri casi, quando armonizzare in anticipo non serve è preferibile esplorare l'idea di un 28° regime, di un quadro giuridico, cioè, di norme UE che si pone in alternativa alle norme nazionali senza sostituirle. Il vantaggio del 28° regime è che moltiplica le possibilità per imprese e cittadini attivi nel mercato unico: se questo è il loro principale orizzonte, possono optare per un quadro standard e unico valido in tutti gli Stati membri; se invece si muovono prevalentemente in un contesto nazionale, risponderanno alle norme nazionali. Questo modello ha l'ulteriore vantaggio di costituire un punto di riferimento e un incentivo per la convergenza di sistemi nazionali. Sino ad oggi il 28° regime ha ricevuto poca attenzione, salvo che per lo statuto della società europea. Bisognerebbe invece esaminarlo meglio ... nell'ambito dei contratti commerciali, nel cui ambito un quadro di riferimento per i contratti commerciali potrebbe rimuovere gli ostacoli che impediscono le operazioni transnazionali*».

In conclusione:

a) si condivide la scelta della Commissione europea relativa all'individuazione dell'articolo 114 del TFUE quale base giuridica della proposta;

b) si evidenzia la conformità al principio di sussidiarietà di un regime opzionale e alternativo per la scelta del contratto applicabile alle transazioni commerciali, come previsto dal regolamento;

c) si sottolinea l'ampio potenziale della proposta sulla crescita delle piccole e medie imprese, le quali potranno così utilizzare un unico contratto a livello europeo, già redatto e tradotto in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, per promuovere i propri beni su tutti i mercati degli Stati membri;

d) si sottolinea, infine, come la proposta offra ai consumatori la possibilità di avvalersi di un secondo regime contrattuale, a loro scelta, così accrescendo gli strumenti di regolazione e di tutela disponibili. A tale riguardo, tuttavia, il contratto europeo di vendita: non dovrebbe offrire

garanzie minori di quelle già previste dall'*acquis* europeo sui diritti dei consumatori; non dovrebbe determinare una parcellizzazione della disciplina applicabile; dovrebbe essere adeguatamente pubblicizzato negli Stati membri; e non dovrebbe pregiudicare eventuali azioni collettive risarcitorie da parte dei consumatori.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Mercoledì 21 marzo 2012

Plenaria
109ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARCENARO

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista. Avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: dibattito conclusivo sul tema «Politica estera e diritti umani»

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 6 marzo scorso.

In apertura di seduta il presidente MARCENARO ricorda il contributo dato dai diversi relatori, si è trattato, va ricordato, anche di autorità internazionali, al ciclo di audizioni dedicate al tema politica estera e diritti umani, e propone che la conclusione di tale ciclo, più che in una rassegna

di raccomandazioni specifiche, consista in una pubblicazione contenente i diversi interventi ed una introduzione che dia conto in linea generale di alcune aree problematiche e del dibattito odierno. Le aree problematiche dovrebbero prendere le mosse da una valutazione circa la possibilità di prevenire e al limite scongiurare i conflitti nelle zone maggiormente critiche del mondo attraverso una puntuale tutela ai diritti umani. Probabilmente una tale linea di condotta avrebbe impedito la deflagrazione di un conflitto in Libia. Un secondo aspetto che andrebbe rilevato riguarda il modo di valorizzare i movimenti di difesa dei diritti umani che nascono nei paesi e nelle aree dove questi sono maggiormente a rischio. Un terzo elemento da mettere a fuoco investe il necessario bilanciamento tra diritti di libertà e giustizia sociale. La quarta area problematica riguarda il grande tema dell'immigrazione, con i suoi corollari del diritto di asilo e dei diritti dei rifugiati. Una quinta riflessione andrebbe incentrata sulla possibilità di dare vita a *standard* di azione europei e internazionali, attraverso le rispettive istituzioni, per la protezione dei diritti umani. Un ultimo aspetto riguarda lo specifico di quanto può fare l'Italia in concreto per il tramite del Ministero degli affari esteri, per esempio attraverso rapporti periodici delle Ambasciate, spazi dedicati sui siti delle rappresentanze diplomatiche, o discussioni specifiche nel corso della riunione annuale degli ambasciatori.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*) sottolinea in particolare l'importanza di quest'ultimo aspetto.

Il senatore LIVI BACCI (*PD*) esprime apprezzamento per l'impostazione del Presidente e la scelta di non articolare raccomandazioni specifiche al Governo, il che sarebbe troppo complesso e forse non esaustivo.

Il senatore PERDUCA (*PD*) sottolinea come l'Italia pur avendo sottoscritto la maggior parte delle convenzioni e degli atti internazionali posti a presidio dei diritti umani, spesso operi al di fuori della legalità internazionale e che formulare raccomandazioni in questo campo potrebbe essere un esercizio molto utile.

La senatrice CONTINI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) ricorda la sua partecipazione al *summit* sui diritti umani delle Ong che ha avuto luogo lo scorso 13 marzo a Ginevra nel corso dei lavori della sessione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, sottolineando come vi siano state diverse critiche all'Italia rispetto alla tutela dei diritti umani, sicché il lavoro svolto da questa Commissione è stato estremamente opportuno.

Il senatore DI GIOVAN PAOLO (*PD*) suggerisce che una clausola di protezione dei diritti umani dovrebbe essere sempre acclusa ai disegni di legge di conversione dei trattati internazionali.

Il presidente MARCENARO nel ringraziare i senatori per la partecipazione al dibattito osserva come i tanti spunti emersi potranno trovare spazio sia nella introduzione al testo che la Commissione pubblicherà, sia nella lettera da indirizzare al Ministro degli affari esteri per informarlo del ciclo di audizioni e fornire elementi di approfondimento e di riflessione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,40.

COMITATO
per le questioni degli italiani all'estero

Mercoledì 21 marzo 2012

Plenaria

26ª Seduta

Presidenza del Presidente

FIRRARELLO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Franco Salvatori, presidente della Società Geografica Italiana Onlus, la professoressa Flavia Cristaldi, revisore dei conti, e il professor Alfonso Giordano, responsabile delle Relazioni internazionali, accompagnati dal dottor Simone Bozzato, segretario generale e dal dottor Alessandro Ricci, membro dell'Ufficio Sociale.

La seduta inizia alle ore 8,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle politiche relative ai cittadini italiani residenti all'estero: audizione di rappresentanti della Società Geografica Italiana ONLUS

Riprende l'indagine conoscitiva sulle politiche relative ai cittadini italiani residenti all'estero sospesa nella seduta del 22 febbraio scorso.

Il presidente FIRRARELLO avverte che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Ricorda che il Comitato ha proceduto sinora all'audizione dei soggetti a vario titolo interessati all'attività di diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero, nonché di informazione destinata alle collettività italiane nel mondo. Sono stati ascoltati anche gli enti di ricerca internazionale, affrontando la tematica della promozione dell'imprenditorialità italiana all'estero e, da ultimo, del sostegno alle imprese italiane all'estero e ai singoli imprenditori.

Il presidente Ferrarello dà quindi il benvenuto al professor Franco Salvatori, presidente della Società Geografica Italiana ONLUS, accompagnato da una delegazione di rappresentanti della medesima Società.

Ricorda che il professor Salvatori è componente del Comitato scientifico per l'istituzione del Museo dell'emigrazione italiana ed è presidente dell'Associazione degli istituti di cultura italiani. Il professor Salvatori e la Società geografica si sono recentemente occupati proprio del tema della diaspora degli italiani nel mondo, e hanno svolto approfondimenti sull'emigrazione italiana. Anche i rappresentanti della Società geografica presenti sono specializzati nella geografia delle migrazioni e hanno svolto approfondimenti specifici sulle migrazioni e sui processi di interazione culturale.

Ritiene quindi che la loro presenza costituisca per il Comitato una preziosa occasione di confronto e di approfondimento sull'evoluzione del fenomeno dell'emigrazione italiana dal secondo Dopoguerra ad oggi. C'è un particolare interesse a conoscere quali siano i contesti vecchi e nuovi di direzione del flusso migratorio dall'Italia e quale consistenza esso abbia avuto ed abbia ai giorni nostri. Si vorrebbe anche sapere se dal punto di vista della provenienza regionale si è in possesso di dati aggiornati sulla localizzazione degli emigrati italiani e se risponde tuttora a verità che le mete preferenziali sono l'Europa e l'America Latina.

Il professor SALVATORI ricorda che la Società Geografica Italiana è stata fondata a Firenze nel 1867 e dispone quindi di un consistente patrimonio conoscitivo. Sin dalla sua istituzione, la Società si è occupata del mondo dell'emigrazione, dapprima con un'intensa attività di vero e proprio supporto alle comunità emigrate, costituite per la maggiorparte da manodopera che si trovava a vivere in condizioni di grande difficoltà. Successivamente, l'attività della Società è passata dallo studio e alla conoscenza delle realtà economiche e culturali delle mete di emigrazione. La Società dispone pertanto di un importante patrimonio di documentazione sui flussi migratori. Proprio in virtù di tale patrimonio la Società svolge un impegno diretto nell'attività del Museo dell'emigrazione italiana e collabora con il Ministero degli affari esteri nell'ambito delle manifestazioni della settimana della lingua italiana nel mondo.

Fa quindi presente che negli ultimi decenni allo studio del fenomeno dell'emigrazione si è affiancato, sin quasi a superarlo, quello del settore dell'immigrazione in Italia. Ciò non toglie che anche l'analisi dei flussi migratori legati alla provenienza regionale sia oggetto di attenzione, anche per quanto riguarda l'intreccio tra movimenti in entrata e in uscita nel Paese. Ritiene infatti che la conoscenza del passato di emigrazione costituisca un fattore importante nella corretta valutazione anche dell'accoglienza degli immigrati in Italia.

La professoressa CRISTALDI fa anzitutto presente, rispetto alla richiesta di informazioni formulata dal Presidente, che la Società dispone di dati sul fenomeno dell'emigrazione italiana tanto a livello complessivo

tanto a livello di provenienza regionale. Vi sono nel mondo oltre 4 milioni di cittadini italiani iscritti all'AIRE, di cui circa un milione e mezzo provenienti dal sud Italia e circa settecentomila dalle isole. Tuttavia, l'emigrazione italiana è un fenomeno ancora vitale, che riguarda tanto giovani altamente qualificati, quanto cittadini in possesso del solo diploma. Una consistente quota di emigrati proviene dal nord Italia, e una forte componente, pari quasi alla metà, è costituita da donne. L'ottica del ricongiungimento familiare è stata superata da cittadine che si recano a risiedere all'estero per motivi di lavoro in prima persona. L'analisi della piramide dell'età della comunità emigrata evidenzia una consistente quota di anziani tuttora iscritti all'AIRE che fa presumere che si tratti di persone decedute e non cancellate, il che potrebbe alterare l'analisi dei dati. Il tempo di iscrizione all'AIRE è in maggioranza inferiore ai dieci anni, il che testimonia il persistente dinamismo del fenomeno migratorio. È stata svolta altresì una ricerca sulle richieste di riconoscimento della cittadinanza ai sensi della legge n. 379 del 2000, alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'impero austro-ungarico e ai loro discendenti. Poche richieste sono pervenute dai cittadini italiani residenti nel nord America, il che è dovuto al buon livello di inserimento nel contesto locale. Molti cittadini che hanno formulato un'istanza di recupero della cittadinanza non intendono poi effettivamente fare rientro in Italia.

Informa quindi che da un'analisi della rappresentatività delle associazioni regionali dei cittadini italiani all'estero, non emerge sempre una precisa proporzionalità rispetto al numero dei residenti. Quanto alla distribuzione territoriale, le comunità di primo insediamento degli italiani all'estero rappresentano una realtà dal valore ormai quasi esclusivamente storico-culturale, che potrebbe essere utilmente sfruttata per la localizzazione di uffici di promozione turistica.

Il senatore FANTETTI (*PdL*) rileva in premessa come l'espressione «fuga di cervelli» dovrebbe essere più utilmente sostituita dalla «fuga di talenti». Pertanto, costituisce a suo avviso preciso interesse dell'Italia favorirne il rientro. Chiede ai rappresentati della Società Geografica quale sia stato il riscontro della legge recentemente approvata dal Parlamento per favorire proprio il recupero dei talenti all'estero.

Riferisce quindi sull'esperienza della comunità italiana a Londra, dove lui stesso risiede, che include circa duecentomila iscritti all'AIRE e dove è stata recentemente istituita una scuola italiana con finanziamenti privati.

Sottolinea infine come a proprio avviso i flussi migratori in entrata e in uscita in Italia siano al momento attuale sostanzialmente equivalenti e non possa pertanto parlarsi di un passaggio dell'Italia da Paese di emigrazione a meta di immigrazione.

Il senatore MICHELONI (*PD*) condivide l'osservazione per cui il fenomeno dell'emigrazione italiana oggi non riguarda solamente persone altamente qualificate ma anche fasce deboli della popolazione. Ricorda pe-

raltro che per quanto riguarda specificamente l'Europa, è stata una caratteristica costante degli emigrati quella di recarsi all'estero con un'idea di provvisorietà, che è stata trasmessa anche alla generazione successiva, e che ha ostacolato l'integrazione nel Paese di destinazione. Chiede agli auditi se tale circostanza possa essere ritenuta valida al momento attuale.

Chiede inoltre se sia possibile per la Società Geografica formulare una stima di massima dell'indotto economico che l'emigrazione italiana ha prodotto per l'Italia tanto a livello di rimesse quanto di sostegno all'economia italiana all'estero, e se un'analoga operazione possa essere effettuata anche sul versante dell'immigrazione nel Paese.

Prende atto dell'importanza di manifestazioni come la settimana di promozione della lingua italiana all'estero, segnalando tuttavia come tali iniziative rischino di rimanere isolate, a fronte di un settore, quello del sostegno alla diffusione della lingua e della cultura, che soffre ormai da tempo di una cronica carenza di finanziamenti. Chiede agli auditi se la creazione di un unico grande ente di promozione culturale, che accorpi tanto i finanziamenti statali quanto quelli regionali, possa essere un fattore di razionalizzazione, sull'esempio di enti di altri Stati europei quali il *Goethe- Institut*, l'*Alliance Francaise* e l'*Instituto Cervantes*.

Rispetto al dato fornito di oltre 4 milioni di cittadini italiani iscritti all'AIRE, chiede di sapere che evoluzione vi sia stata negli ultimi dieci anni, poiché a suo avviso vi è stato un aggiornamento delle liste legato alle campagne informative che si sono svolte in occasione delle elezioni politiche. Riterrebbe molto utile riuscire a distinguere tra i titolari di doppia cittadinanza quelli che effettivamente mantengono un collegamento con l'Italia. Chiede infine ulteriori ragguagli sull'assetto e sulla localizzazione delle associazioni regionali degli italiani all'estero e ricorda, rispetto all'intervento del senatore Fantetti, che in America Latina sono numerose le scuole italiane finanziate da privati, in assenza di un adeguato sostegno da parte dell'Italia.

Il senatore PEGORER (PD) chiede se abbia ancora senso parlare di emigrazione in caso di spostamenti di cittadini italiani all'interno dell'Unione europea, stanti gli indubbi progressi compiuti a livello di integrazione nel continente.

La senatrice BERTUZZI (PD) sottolinea l'importanza dei dati forniti dagli auditi circa la qualità del lavoro delle persone in entrata e in uscita dall'Italia. Ricorda che il Paese vede un consistente ingresso di manodopera straniera femminile in gran parte con compiti di cura; chiede ulteriori chiarimenti sull'impiego delle cittadine italiane che si recano all'estero per motivi di lavoro. Riterrebbe utile anche sapere da quali regioni in prevalenza provengono le donne italiane emigranti.

Per quanto concerne le «*little Italy*» all'estero, ritiene che esse forniscano un'idea dell'Italia non più corrispondente al contesto presente, e tuttavia tali originari stanziamenti potrebbero essere una sede favorevole per la promozione dell'esportazione all'estero di tutti i prodotti *Made in Italy*.

Con riferimento infine ai dati numerici dell'emigrazione italiana, richiama e sottopone all'attenzione degli auditi il preoccupante dato fornito nella scorsa audizione dell'Associazione Nazionale Famiglie Emigrati del consistente numero di cittadini italiani in Nord America in condizioni di clandestinità.

Il senatore GIORDANO (*PdL*) osserva anzitutto come, secondo la propria esperienza di residente in Canada, in tutto il continente americano da circa 35 anni a questa parte, le leggi sull'immigrazione siano divenute estremamente restrittive. Tuttavia, il numero di cittadini italiani che vorrebbero emigrare in Nord America rimane alto e ciò favorisce i citati fenomeni di clandestinità. Riferisce altresì dell'esistenza di una consistente comunità italiana, composta soprattutto da anziani, nella Repubblica Dominicana, in minima parte iscritti all'AIRE. Richiama pertanto l'attenzione su tale modalità di emigrazione.

Il professor SALVATORI replica ai quesiti posti evidenziando in premessa la necessità dell'analisi del fenomeno migratorio secondo parametri nuovi e aggiornati. Rispetto ai rilievi formulati dal senatore Fantetti, infatti, condivide l'osservazione per cui un compiuto passaggio dell'Italia da Paese di emigrazione a meta di immigrazione non si è ancora svolto; tuttavia, occorre tener conto che gli spostamenti di popolazione seguono l'evoluzione del mercato del lavoro e dei sistemi produttivi e devono essere letti con strumenti adeguati.

Non gli è possibile effettuare una stima di massima, come richiesto dal senatore Micheloni, sull'indotto economico in senso ampio del fenomeno dell'emigrazione e della promozione della produzione italiana. Su tale fronte, peraltro, come su quello del sostegno alla lingua e alla cultura sarebbe senz'altro opportuno un riordino organizzativo che consentisse una maggiore incisività di azione.

La professoressa CRISTALDI riferisce, rispetto alla richiesta di delucidazioni della senatrice Bertuzzi, sulle risultanze di uno studio condotto sulle donne italiane emigrate in Svizzera. Si tratta di cittadine in possesso di diploma o di laurea, alla ricerca di migliori opportunità di carriera, disponibili in quanto le cittadine svizzere soffrono di una difficoltà di assistenza sociale per la cura familiare. La provenienza delle donne italiane è sia dal nord che dal sud Italia.

Chiarisce quindi che il numero limitato di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana proveniente dal Nord America è riferito esclusivamente alle istanze ai sensi della legge n. 379 del 2000. Rispetto a quanto evidenziato dal senatore Giordano, fa presente che nell'America Centrale gli stranieri in età pensionabile sono alla ricerca di un basso costo della vita.

Il professor GIORDANO osserva, rispetto ai rilievi del senatore Fantetti, che per talenti italiani si possono intendere sia i lavoratori altamente

qualificati, sia gli imprenditori e gli specialisti di settore. Tali lavoratori italiani qualificati che si recano a risiedere all'estero, secondo una stima recente, sarebbero in Europa circa tremila l'anno, la metà dei quali non intende fare rientro in Italia.

Ritiene il panorama dell'emigrazione italiana in ogni caso influenzato dal livello di invecchiamento della popolazione nel Paese, che determina uno spostamento delle priorità politiche su tale versante. Permane l'importanza dell'Italia dal punto di vista culturale e scientifico, ma la proiezione per il futuro risulta preoccupante per la limitatezza di investimenti nei settori della formazione e della ricerca. Informa infine che la Società Geografica ha in programma una collaborazione con il Ministero degli Affari esteri per l'effettuazione di uno studio settoriale sugli effetti economici dell'emigrazione italiana proveniente dal Mezzogiorno.

Il presidente FIRRARELLO ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 21 marzo 2012

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giorgio Jannone

La seduta inizia alle ore 8,35.

Indagine conoscitiva sulla consistenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e privati

Audizione del Presidente e del Direttore generale dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (ENPAIA), dottor Carlo Siciliani e dottor Gabriele Mori

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Il dottor Carlo SICILIANI, *Presidente dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (ENPAIA)*, svolge un breve intervento introduttivo sui temi oggetto dell'audizione.

Il dottor Gabriele MORI, *Direttore generale dell'ENPAIA*, svolge una relazione sui temi all'ordine del giorno.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, i senatori Elio LANNUTTI (*IdV*), e Adriano MUSI (*PD*).

Il dottor Gabriele MORI, *Direttore generale dell'ENPAIA*, replica ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, nel ringraziare i partecipanti all'odierna audizione, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 9,05.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti**

Mercoledì 21 marzo 2012

Plenaria

Presidenza del Presidente
Gaetano PECORELLA

La seduta inizia alle ore 13,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione di Luigi Sorrentino e di Pietro Moretti, consulenti esperti del Commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza ambientale nel territorio della provincia di Roma

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione dell'ingegner Luigi Sorrentino e dell'ingegner Pietro Moretti, consulenti esperti del Commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza ambientale nel territorio della provincia di Roma.

Luigi SORRENTINO, *consulente esperto del Commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza ambientale nel territorio della provincia di Roma*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Alessandro BRATTI (PD), Maurizio GRASSANO (PT) e Gaetano PECORELLA, *presidente*, i senatori Candido DE ANGELIS (ApI-FLI), e Gianpiero DE TONI (IdV).

Luigi SORRENTINO e Pietro MORETTI, *consulenti esperti del Commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza ambientale nel territorio della provincia di Roma*, rispondono ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia l'ingegner Sorrentino e l'ingegner Moretti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta.

La seduta sospesa alle ore 14,10, riprende alle ore 14,15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, comunica che, secondo quanto deliberato nella odierna riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il Convegno sulla situazione dei rifiuti nel Lazio, già programmato per il 10 aprile 2012, avrà luogo il 12 giugno 2012 presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio e che i sopralluoghi presso la centrale Enel di Latina e presso la discarica di Borgo Montello, nonché presso il Centro di Ricerche Enea Casaccia, abbiano luogo rispettivamente il 3 maggio e il 10 maggio 2012. E' stato altresì stabilito che, nell'ambito dell'approfondimento sulle bonifiche, dal 16 al 18 aprile 2012 avrà luogo una missione a Trieste.

Comunica infine che nella medesima riunione è stato deliberato che la Commissione si avvalga della collaborazione, a tempo parziale e a titolo gratuito, di Giovanni Arcudi, professore ordinario di Medicina Legale nella Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Roma «Tor Vergata».

La seduta termina alle ore 14,20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 14,10 alle ore 14,15.

COMITATO PARLAMENTARE per la sicurezza della Repubblica

Mercoledì 21 marzo 2012

Plenaria

Presidenza del Presidente
Massimo D'ALEMA

La seduta inizia alle ore 8,40.

Audizione del Ministro degli Affari Esteri

Il Comitato procede all'audizione del Ministro degli Affari Esteri, Giulio Maria TERZI DI SANT'AGATA, il quale svolge una relazione e risponde alle osservazioni e ai quesiti formulati dal presidente D'ALEMA (PD), dai deputati LAFFRANCO (PdL) e ROSATO (PD) e dai senatori BELISARIO (IdV), PASSONI (PD), e RUTELLI (Per il Terzo Polo-ApI-FLI).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente D'ALEMA (PD) svolge alcune comunicazioni concernenti l'attività del Comitato sulle quali intervengono il deputato ROSATO (PD) e i senatori BELISARIO (IdV), PASSONI (PD), QUAGLIARIELLO (PdL) e RUTELLI (Per il Terzo Polo-ApI-FLI).

La seduta termina alle ore 10,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
Sull'esposizione a possibili fattori patogeni,
con particolare riferimento all'uso dell'uranio impoverito

Mercoledì 21 marzo 2012

Plenaria
66ª Seduta

Presidenza del Presidente
COSTA

Assiste alla seduta, ai sensi dell'articolo 23 comma 6 del Regolamento interno, il collaboratore della Commissione, capitano Paride Minervini.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna.

Su una deliberazione del Comitato di verifica per le cause di servizio

Il PRESIDENTE informa di avere appreso in via informale dal Capo dell'Ufficio Generale della sanità militare che nella giornata di ieri il Comitato di verifica per le cause di servizio si è riunito per riesaminare il caso del lanciere Fulvio Pazzi, deceduto per patologia tumorale nel 2003, dopo avere preso parte alle missioni di pace nei Balcani. Il Comitato, a quanto si apprende dagli uffici competenti, si è riunito a seguito dell'istanza di revisione presentata dalla madre del lanciere Fulvio Pazzi, e ha capovolto il parere contrario precedentemente espresso, riconoscendo, in base alla relazione svolta dal generale Marmo, la sussistenza della causa di servizio che era stata a suo tempo negata. Secondo quanto è stato comunicato dall'ufficio di segreteria del Comitato, al momento, il fasci-

colo dovrebbe essere stato restituito alla Direzione Generale della previdenza militare per l'adozione del provvedimento concessivo. Occorre sottolineare che la decisione del Comitato – della quale, peraltro, la Commissione non ha ancora ricevuto alcuna comunicazione formale – interviene nelle more della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi politici, già programmata, in cui si era previsto di ascoltare insieme la sig.ra Ruocco, madre del lanciere Fulvio Pazzi, ed una delegazione del Comitato. Si tratta di una circostanza, prosegue il Presidente, che non può essere ignorata e che conferma l'opportunità della iniziativa della Commissione che, a suo tempo, interpellò il Presidente del Comitato di verifica per le cause di servizio al fine di conoscere meglio i criteri e i metodi di valutazione adottati da tale collegio, ottenendo risposte che sono state peraltro ritenute dalla Commissione non del tutto esaurienti.

Il Presidente, nel dare lettura di una parte della lettera del 2 marzo 2012 a lui indirizzata dal Presidente del Comitato di verifica per le cause di servizio, e avente ad oggetto questo tema, osserva che lo scrupoloso e puntuale approfondimento delle domande di indennizzo da parte di tale collegio non ha impedito che si rendesse necessario rivedere alcune decisioni, anche in assenza di ulteriore documentazione, semplicemente sulla base di un riesame dei presupposti di fatto e di diritto che sono stati posti alla base delle determinazioni già adottate. La deliberazione di ieri potrebbe peraltro fornire al Comitato lo spunto per procedere autonomamente, in sede di autotutela, ad ulteriori approfondimenti sui casi per i quali non è stata riconosciuta la riconducibilità delle patologie contratte ad una causa di servizio.

Il senatore FERRANTE (*PD*) ritiene che la Commissione dovrebbe invitare il Comitato a riesaminare tutte le domande di indennizzo presentate ai sensi degli articoli 603 e 1907 del codice dell'ordinamento militare, che sono state rigettate in relazione al parere negativo espresso sulla sussistenza della causa di servizio, anche alla luce dei criteri adottati in sede di riesame del caso del lanciere Fulvio Pazzi.

La senatrice SBARBATI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) conviene con la proposta del senatore Ferrante, osservando che, a suo avviso, la Commissione può invitare il Comitato ad effettuare un'opera sistematica di revisione dei casi sui quali ha espresso in precedenza parere contrario.

La senatrice FONTANA (*PD*) propone di ascoltare in sede informale, presso l'Ufficio di Presidenza della Commissione, il generale Marmo, che è stato relatore al Comitato di verifica per le cause di servizio sul caso del lanciere Pazzi, per apprendere in base a quali criteri e valutazioni è stata riformata la precedente decisione del Comitato.

Il PRESIDENTE conviene con le proposte della senatrice Fontana e del senatore Ferrante e si riserva di rivolgersi alla Presidenza del Comitato di verifica per le cause di servizio per invitarla ad avviare la revisione delle pratiche cui ha fatto riferimento il senatore Ferrante, entro un termine di trenta giorni, possibilmente affidando il compito di relatore ai medici militari che fanno parte del collegio.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE riferisce sull'esito della missione svolta il 9 marzo, ricordando preliminarmente che, in base alla deliberazione a suo tempo adottata dalla Commissione, una delegazione da lui guidata e composta dalla senatrice Granaiola e dai senatori Caforio, Compagna e Gallo, si è recata a Lecce, aderendo all'invito rivolto dalla direzione del Centro IMID di Campi Salentina, a prendere parte ad un incontro dedicato alle problematiche della salute del personale militare, nell'ambito dell'annuale Convegno scientifico promosso dall'Associazione IMID. Al termine dell'incontro la delegazione si è trasferita presso la Scuola di cavalleria dell'Esercito, che ospita il Poligono di Torre Veneri, nei pressi di Lecce e, nel tardo pomeriggio, si è incontrata in Prefettura con i destinatari dei benefici di cui agli articoli 603 e 1907 del Codice dell'ordinamento militare.

Per quel che riguarda l'incontro svoltosi nell'ambito del Convegno IMID, il Presidente fa presente che dopo la sua introduzione, hanno preso la parola, nell'ordine il professor Mauro Minelli, direttore del Centro IMID di Campi Salentina, il professor Enrico Sabbioni, direttore del *European Center for the sustainable impact of nanotechnology* (ECSIN) e il professor Mario Di Gioacchino, del Centro scienze sull'invecchiamento dell'Università di Chieti (Ce.Si). Nel suo intervento, il professor Minelli si è rifatto all'esigenza di adottare un approccio alle malattie dei reduci dalle missioni militari all'estero volto soprattutto ad indagare gli effetti dell'inhalazione ed ingestione di nanoparticelle prodotte a seguito delle alte temperature sprigionate dall'impatto sui bersagli di proiettili all'uranio impoverito o dotati di altri penetratori con elevate capacità piroforiche; un tale approccio, ha osservato il professor Minelli, comporta l'abbandono di un'impostazione concettualmente limitata, che privilegia la ricerca di un rapporto causale tra esposizione ed insorgenza delle patologie, prescindendo da un quadro eziologico estremamente complesso e multifattoriale. In tale prospettiva, secondo il professor Minelli, si pone l'esigenza di un approfondimento di tecniche specifiche di genomica e trascrittomica, da finalizzare, tra l'altro, all'individuazione di biomarcatori precoci di patologie sviluppate in seguito alle potenziali esposizioni dei militari, e si ripropone l'esigenza di riprendere il progetto di un biorepositorio per la conservazione sistematica e permanente di materiale biologico proveniente dai soggetti esposti al rischio di patologie connesse con l'impiego nelle missioni all'estero. Tale progetto, ha successivamente precisato il professor Sabbioni, è finalizzato alla creazione di un presidio per la salute del per-

sonale impiegato all'estero, nonché nei poligoni di tiro e nei siti dove vengono stoccate munizioni e può rappresentare un volano per la medicina preventiva e la ricerca. Il professor Sabbioni ha svolto quindi ulteriori considerazioni sul progetto di biorepositorio umano ed ambientale, integrando con osservazioni di carattere scientifico e procedurale quanto aveva già illustrato alla Commissione nell'audizione del 19 settembre 2011, mentre il professor Di Gioacchino si è soffermato in particolare sull'esperienza di biorepositorio realizzato presso il Centro Studi sull'invecchiamento dell'Università di Chieti, illustrando obiettivi, potenziali ambiti di applicazione e procedure che possono essere alla base della creazione di una banca dati di tale genere.

Il Presidente ricorda quindi di avere replicato alle sollecitazioni rivoltegli dal direttore generale della ASL di Lecce, dottor Mellone e dal direttore dell'Agenzia sanitaria regionale pugliese, dottor Bux, esprimendo – insieme ai senatori Gallo e Compagna – apprezzamento per l'impegno profuso dal Centro IMID di Campi Salentina e dagli altri *partners* scientifici per un progetto che non può non essere condiviso nelle sue finalità di ricerca e di messa a punto di protocolli di cura per le patologie contratti dai reduci delle missioni militari all'estero. Il Presidente ricorda altresì di avere precisato che la Commissione non ha titolo per esprimersi nei termini di una validazione del progetto – così come aveva chiesto nel suo intervento il direttore generale della ASL di Lecce – e di avere invece segnalato la necessità di approfondire il profilo relativo alle risorse pubbliche, anche comunitarie, che dovranno essere impiegate, raccomandando anche una più stretta interazione con i vertici della sanità militare, che avrebbero dovuto partecipare all'incontro, ma hanno poi declinato l'invito rivolto loro dagli organizzatori del congresso.

Nel pomeriggio, la delegazione si è trasferita con mezzi messi a disposizione dall'Esercito al Poligono di Torre Veneri, dove è stata accolta dal generale Cutropia, comandante della Scuola di Cavalleria, ed ha ascoltato un *briefing* tenuto dal colonnello Capraro, che si è soffermato in particolare sulla posizione geografica del Poligono, che occupa un'area di 6 km, sulla sua organizzazione e sui reparti utilizzatori. Sull'area insistono quattro distinti poligoni: il Poligono A, che viene utilizzato per esercitazioni con pistole ed armi portatili; il poligono B, per le bombe a mano; il poligono E, che oltre alle armi usate negli altri due poligoni, è destinato all'uso di armi automatiche di reparti e armi installate sui mezzi blindati corazzati, ed il poligono G, nel quale sono utilizzate le armi sopra indicate, nonché le bocche da fuoco montate su veicoli blindati e su carri armati. Il colonnello Capraro ha poi precisato che il munizionamento utilizzato è dotato di ogive inerti ed è a carica cava, e che la carica di lancio è inferiore a quella del munizionamento da guerra. Nel corso del *briefing* si è altresì precisato che l'impiego dei sistemi d'arma presso il Poligono di Torre Veneri è subordinato all'applicazione delle «Norme per l'utilizzazione dell'area addestrativa» del 2008; che l'ARPA della Puglia ha effettuato accertamenti sul terreno, certificando l'assenza di tracce anche minime di uranio impoverito, e che il 23 giugno 2006, su richiesta del Pre-

sidente della Provincia di Lecce, il 7° Reggimento NBC ha condotto una serie di misurazioni strumentali nell'area.

Le successive domande rivolte dai senatori presenti hanno riguardato in particolare il livello di utilizzazione del Poligono, che risulta essere molto elevato, pari a circa 200 giorni l'anno, e la presenza di relitti e bossolame in mare, considerato che esiste una fascia di sgombero permanente fino ad 8 miglia dalla costa, lungo un segmento di due chilometri e mezzo di litorale impiegato per le esercitazioni. Rispondendo ai quesiti posti dalla senatrice Granaiola e dal senatore Caforio, il generale Cutropia e il colonnello Capraro hanno precisato che finiscono in mare, prevalentemente, bossoli di alluminio, e che non sono mai state effettuate bonifiche dei fondali. I due ufficiali hanno aggiunto che, per le esercitazioni a terra, la bonifica successiva è obbligatoria ed è certificata da un verbale redatto dal responsabile dell'esercitazione. La bonifica – hanno precisato i due ufficiali – risponde ad esigenze di sicurezza, ed il bossolame raccolto viene poi smaltito all'esterno della base, a cura di stabilimenti specializzati. Hanno infine aderito alla richiesta della senatrice Granaiola, di trasmettere i registri in cui vengono annotati i munizionamenti utilizzati ed i residui raccolti nelle bonifiche.

Occorre aggiungere che, mentre si svolgeva il *briefing*, il collaboratore della Commissione capitano Paride Minervini, su disposizione della Presidenza, ha raccolto campioni di terreno ed effettuato un sopralluogo in alcune aree del Poligono, documentando, anche fotograficamente, una situazione non del tutto rispondente a quella descritta dal comando della base, e, soprattutto, tale da fare ritenere che il materiale residuo da esercitazioni non sempre sia oggetto di bonifiche accurate. Per tali motivi il Presidente ricorda di avere incaricato il capitano Minervini di recarsi nuovamente a Lecce, nei prossimi giorni, ed effettuare una verifica sulla situazione del fondale marino, nell'area dove cadono i colpi sparati durante le esercitazioni. All'esito degli ulteriori accertamenti, sarà possibile formulare una valutazione più compiuta, ma è sin da ora possibile affermare che gli interventi di bonifica a tutela del territorio devono essere rigorosamente disciplinati ed attuati dai comandi, anche in relazione agli obblighi di tutela della salute e della sicurezza del personale spettanti ai comandi stessi in quanto datori di lavoro.

Concluso il sopralluogo presso il Poligono di Torre Veneri, la delegazione si è trasferita presso la Prefettura di Lecce, dove è stata accolta dal Prefetto e si è incontrata con le persone residenti nelle provincie pugliesi che hanno percepito gli indennizzi di cui agli articoli 603 e 1907 del codice dell'ordinamento militare. Era presente alla riunione anche il colonnello Calcagni, collaboratore della Commissione. Il Presidente ricorda di avere sottolineato, in apertura dell'incontro, l'impegno profuso dalla Commissione per rendere possibile la liquidazione degli indennizzi, superando le difficoltà burocratiche e normative che, a novembre del 2010, avevano fatto registrare una totale stasi dell'esame delle domande di indennizzo. È stata altresì ribadita l'intenzione della Commissione di approfondire i criteri che hanno condotto il Comitato di verifica per le cause di

servizio a respingere la maggior parte delle istanze presentate. Tutti i presenti hanno sottolineato la difficoltà ad ottenere dagli uffici competenti del Ministero della difesa informazioni e chiarimenti in ordine ai diritti loro spettanti ed alle modalità con cui esercitarli. Essi hanno dichiarato di avere presentato la domanda per ottenere i benefici previsti dalla legge solo grazie alle informazioni ottenute dalle associazioni di volontariato, in particolare dalla Onlus fondata dal colonnello Calcagni e dalla sezione di Taranto dell'Associazione solidarietà, diritti e progresso. Un altro punto trattato riguarda la lentezza con cui il Ministero della difesa provvede all'erogazione dei benefici, e l'esigenza di assicurare tutte le provvidenze previste dalla legge in favore di coloro che sono stati riconosciuti vittime del dovere, compresa l'assunzione obbligatoria presso le pubbliche amministrazioni degli orfani. I presenti hanno interloquito a lungo con la delegazione della Commissione su questi temi, richiamando l'attenzione anche sulla necessità di risarcire il danno biologico. Successivamente la delegazione ha ascoltato il racconto di un ex incursore del Reggimento San Marco, al quale non è stata riconosciuta la causa di servizio per la patologia tumorale contratta e che è stato successivamente riformato. Per tale motivo egli si trova attualmente privo di occupazione e non può essere ricollocato nell'ambito degli uffici del Ministero della difesa. La delegazione ha ascoltato con attenzione, anche per i suoi risvolti umani, la narrazione di questa vicenda, e si è ripromessa di riesaminarla, per comprendere meglio le motivazioni che hanno condotto ad adottare determinati provvedimenti.

È stato infine ascoltato il signor Sergio Longo, presidente della sezione di Taranto dell'Associazione solidarietà, diritti e progresso, che ha lamentato l'assenza di un'iniziativa dell'amministrazione della difesa per informare coloro che hanno contratto patologie invalidanti e le famiglie di coloro che sono deceduti per tali patologie, dei diritti loro spettanti. Per questo profilo, le associazioni di volontariato svolgono una funzione di supplenza, ma non riescono ad ottenere un'accelerazione delle procedure, per cui il conseguimento dei benefici riconosciuti dalla legge può comportare attese fino a 14 anni.

Il Presidente fa presente, infine, di avere assicurato ai presenti che la Commissione intende proseguire nell'opera di chiarificazione che sta svolgendo in ordine all'accelerazione dei procedimenti concessivi e alla rimozione dei vincoli e delle vischiosità di origine normativa o burocratica. In tale ambito, la Commissione si ripropone di procedere al riesame di alcuni casi che le sono stati recentemente segnalati, per i quali non è stata riconosciuta la causa di servizio, al fine di comprendere meglio modalità e criteri di valutazione adottati dal Comitato appositamente istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

La Commissione prende atto delle comunicazioni del Presidente.

La seduta termina alle ore 14,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale

Mercoledì 21 marzo 2012

Plenaria

152^a Seduta

Presidenza del Presidente
Ignazio MARINO

Interviene, per la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente dell'AIOP Abruzzo, dottor Luigi Pierangeli, accompagnato dal dottor Giovanni Scurti.

La seduta inizia alle ore 13,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna.

Comunicazioni del Presidente in esito ad un sopralluogo effettuato il 15 marzo 2012 presso l'ospedale San Salvatore di L'Aquila

Il PRESIDENTE svolge un'ampia relazione in merito alle risultanze del sopralluogo in titolo.

Il senatore MASCITELLI, in qualità di componente della delegazione, integra la relazione testé svolta.

Intervengono, per formulare considerazioni e quesiti, i senatori MAZZARACCHIO e GALIOTO.

Il PRESIDENTE risponde ai quesiti a lui rivolti e, quindi, dichiara conclusa la trattazione del primo punto all'ordine del giorno.

Seguito dell'inchiesta sui fenomeni di corruzione nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: seguito dell'audizione del Presidente dell'AIOP Abruzzo, dottor Luigi Pierangeli

Il PRESIDENTE rammenta le tematiche dell'audizione in titolo.

I senatori COSENTINO e MASCITELLI rivolgono all'audendo diversi quesiti atti ad approfondire ed integrare le questioni già affrontate nel corso della prima parte dell'audizione.

Il dottor PIERANGELI, nell'intervenire in replica, offre elementi di delucidazione sui rapporti tra case di cura private e Regione Abruzzo, a suo avviso resi difficoltosi dalla mancanza di dati recenti ed esaustivi; sul sistema dei controlli all'interno del Servizio sanitario regionale; sulle tendenze evolutive dei ricoveri. Si riserva, inoltre, l'invio di ulteriore documentazione.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Pierangeli per la collaborazione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,30.

